

1338

Studio Associato Barberio

entelle

Corso Italia 254
74121 TARANTO
tel. +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

Destinatario: AMAT SPA	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 25 marzo 2010
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: Amat / Guida A. / Stat Corte di App. di Lecce - sez. di Taranto n. 2 giudizi riuniti (RG 568/07 - 48/08) dispositivo del 24.03.10
numero di pagine (inclusa la presente): 2	

Con riferimento all'oggetto, si allega copia del dispositivo con cui la Corte di Appello, in linea con le difese dell'Amat, ha:

- 1) dichiarato l'improcedibilità dell'appello proposto da Guida Arnaldo (RG 568/07);
- 2) dichiarato l'innammissibilità dell'appello incidentale proposto dal Guida nel proc. RG 48/08;
- 3) rigettato l'appello dalla Stat.

Le spese del giudizio sono state compensate.

Con i migliori saluti



Prot. N. 5692
Del 25 MAR 2010

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☒
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario. Se avete ricevuto il messaggio per errore non potete leggere, usare, distribuire e copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne a terzi il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorised third party.



CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

DISPOSITIVO DI SENTENZA

N. 92/10	Sentenza
N. 568/07	Reg. Gen.
(+ n. 18/08 RIUN.)	
N. 598/10	Cron.

Nella causa

TRA

GUIDA Arnaldo

E

"AMAT" SPA e "STAT" S.R.L. IN LIA.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1. dichiara infondibile l'appello proposto da GUIDA Arnaldo con atto depositato il 16/11/2007 (R.G. n. 568/07);
2. dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dal GUIDA nell'ambito del proc. R.G. n. 18/08;
3. respinge l'appello proposto da "STAT" S.R.L. IN LIA. e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
4. dichiara compensati tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Taranto, 24/3/2010

Il Presidente

2006

596

10 GEN. 2008

UP	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☒
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UJ	UFFICI GEN. PR. / ISNISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
US	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☒
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
UR	RAZIONERIA / ECONOMATO	☒
USQ	STAFF QUALITA'	☐

N. 10844/14 RG

N. 32163 sent.
cron.

n° _____ Cronologica _____
 Importo atto _____
 Varanto, _____
 L'UFFICIALE GIUDIZIARIO _____



10/10 Patient

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Luisa ROTOLO, ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa per controversia di lavoro promossa da:
GUIDA ARNALDO, rappr. e dif. dall'avv. V.Pellegrino;

- Ricorrente -

contro

AMAT SPA, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, rappr.
e dif. dall'avv. R.Barberio;

STAT -SOCIETÀ TRAMVIE ED AUTOBUS COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE, nella
persona del liquidatore pro-tempore, rappri. e dif. dall'avv. F.Mastrobuono;

- *Convenuti* -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La parte ricorrente conveniva in giudizio le società in epigrafe indicate, deducendo che aveva lavorato alle dipendenze dell'AMAT (già STAT-Società Tranvie ed Autobus coop. a r.l.) dall'1/8/64; che nel 1971 il rapporto lavorativo proseguiva senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'AMAT spa, che subentrava nella gestione aziendale e del servizio di pubblico trasporto, nonché nel rapporto lavorativo in essere con il ricorrente; che rassegnava le proprie dimissioni dall'AMAT a decorrere dal 30/9/01; che la pensione non gli veniva corrisposta a causa dell'omesso versamento di contributi nel periodo dall'1/8/64 al 30/5/69; che a causa della mancanza di altre fonti di reddito per sé e la propria famiglia domandava alla convenuta Amat spa la riassunzione in servizio, avvenuta dal 5/7/02; che successivamente inoltrava domanda all'INPS di costituzione della rendita vitalizia reversibile per il periodo sopra indicato di omessa contribuzione, nonché richiesta all'azienda convenuta affinché provvedesse

alla immediata costituzione della predetta rendita ai sensi dell'art.13 co.1 L.1338/62; che quest'ultima domanda rimaneva priva di riscontro, mentre l'INPS accoglieva la domanda e quantificava in euro 57.409,77 l'onere a carico del ricorrente; che, pertanto, pur avendo raggiunto in data 30/9/01 i limiti di anzianità richiesti dalla normativa vigente per essere collocato in pensione, non può beneficiare del trattamento pensionistico ed è costretto a tutt'oggi a lavorare, eseguendo, tra l'altro, una prestazione usurante e divenuta ormai eccessivamente onerosa per il proprio stato di salute, con conseguenti danni economici, biologico, morale ed esistenziale; che non è in grado di sostenere l'onere economico prospettato dall'Inps per la costituzione della rendita menzionata, essendo la retribuzione percepita l'unico mezzo di sostentamento per sé e per la propria famiglia. Concludeva chiedendo al giudice la condanna delle società convenute, in solido tra loro o in alternativa, al risarcimento del danno ex art.2116 co.2 cc, quantificato nella somma di euro 57.409,77, nonché al risarcimento degli ulteriori danni, meglio indicati nel ricorso, per un importo pari ad euro 100.000,00.

Si costituivano l'Amat spa e la Stat soc.coop a r.l.; quest'ultima eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, entrambe contestavano le avverse deduzioni e domande, chiedendone il rigetto.

Istruita la causa all'odierna udienza la controversia veniva discussa e decisa come da separato dispositivo, di cui veniva data lettura.



MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata per quanto di ragione.

1) Nel provvedimento collegiale dell'1/12/04, provvedimento emesso a seguito di reclamo ex art.669 terdecies cpc, veniva rilevato che *"Guida Arnaldo lamenta che nel periodo dall' 1/8/1964 al 30/5/1969 il datore di lavoro ha ommesso di versare i contributi. Tale omissione ha determinato l'impossibilità per lo stesso di andare in pensione, nonostante i 37 anni lavorativi."*

Ebbene, dall'esame degli atti risulta che la "Soc. Coop. STAT" esercitava il servizio di pubblico trasporto urbano sulla base di una concessione provvisoria rilasciata dal Comune e rinnovata dallo stesso di mese in mese, concessione cessata il 30/6/71. Nel 1969 il Comune procedeva alla municipalizzazione del predetto servizio di trasporto, costituendo un'azienda speciale comunale."

La delibera municipale n.3855 del 17/12/69 stabilisce che "non vi sarebbe passaggio diretto di azienda e di gestione dovendo sorgere l'azienda speciale comunale su basi nuove e diverse." precisa che "per quanto riguarda il ritenuto trasferimento di azienda, esso non può ipotizzarsi, in quanto l'azienda speciale comunale sorgerebbe ed opererebbe ex novo,

limitandosi ad acquistare solamente, e non tutti, i beni della Stat, la quale, come impresa, potrebbe al limite ed autonomamente, anche rimanere in vita esplicando altra attività nei trasporti." Tale delibera veniva ratificata in ogni sua parte dal consiglio comunale con delibera n.121 del 7/4/1970.

La delibera della giunta municipale n.1909 del 31/5/1971, disponendo la cessazione della concessione provvisoria a favore della Stat prevede di "...invitare la Stat a mettersi subito in liquidazione, ai sensi delle vigenti norme del c.c., anche ai fini della determinazione delle modalità per la eventuale cessione dei beni aziendali..."

Dal tenore del contenuto di tali documenti appare che -ovviamente con valutazione allo stato degli atti, tenuto conto della sommarietà della cognizione che caratterizza il presente giudizio - tra la Stat e la società convenuta non vi sia stato trasferimento di azienda con le conseguenti garanzie per i lavoratori previste dall'art.2112 cc. Inoltre, dalla documentazione esibita non risulta che siano state previste clausole di garanzia da parte della nuova azienda aventi ad oggetto i crediti retributivi e contributi dei lavoratori già assunti dalla Stat e sorti in epoca anteriore alla costituzione dell'azienda municipalizzata. Ulteriore circostanza da cui desumere che l'AMAT non sia subentrata nel complesso dei rapporti facenti capo alla Stat e, quindi, anche in quelli di lavoro, è il mancato esercizio della facoltà di riscatto dei servizi così come previsto dall'art.24 del R.D. n.2578/1925. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione solo con l'esercizio di tale facoltà vi è una successione da parte della nuova azienda nel complesso dei rapporti giuridici ed economici facenti capo alla precedente impresa concessionaria. Invece, quando inizia una nuova gestione all'atto della scadenza della concessione, come nel caso in esame, ed il Comune si dota di un'organizzazione autonoma egli è tenuto soltanto, nell'ipotesi di assunzione di personale, a preferire quello già dipendente dell'impresa concessionaria. I rapporti di lavoro così costituiti con tali lavoratori sono nuovi e diversi rispetto a quelli esistenti con il vecchio concessionario (ved. Cass.sez.lav. 3169/90 e Cons.Stato sez.V 1211/97)."

2)

Nel corso del presente giudizio la convenuta Amat. spa ha esibito copia di proposta di assunzione del 26/6/71 fatta dal Comune di Taranto al ricorrente. In tale documento dapprima viene precisato che l'Amat, assumendo il servizio trasporti urbani in Taranto in data 1/7/71, intendeva provvedere ad utilizzare il personale della STAT, dappoi viene comunicato al ricorrente che "Ove Ella ritenga di accettare tale assunzione, in pendenza dei formali provvedimenti da parte dei competenti organi, potrà senz'altro assumere servizio alle dipendenze della suddetta AMAT con la data su citata, all'uopo presentandosi sul posto di lavoro." Ebbene, tale proposta di

lavoro è stata accettata dal ricorrente in data 2/7/71, come risulta dal relativo documento esibito.

Ciò conferma, se ce ne fosse stato bisogno, che tra il ricorrente e l'Amat il rapporto lavorativo è scaturito da un nuovo contratto di assunzione e, quindi, non vi è stata continuità del rapporto di lavoro alle dipendenze con la Stat.

Tale quadro probatorio non viene inficiato dall'esibita copia di delibera del consiglio comunale del 23/6/99 n.188, delibera richiamata nella proposta di assunzione sopra vista. In tale delibera vengono usate più volte le espressioni "trasferimento di azienda" e "continuità del servizio di trasporto". Tale continuità appare riferita al rapporto pubblico di servizio e non significa che ci sia necessariamente continuità di gestione aziendale; il riferimento al trasferimento di azienda può essere o improprio o era solo un'ipotesi paventata nel consiglio comunale, in quanto successivamente la giunta comunale (organo esecutivo) ha emanato delle delibere, quelle richiamate nell'ordinanza di reclamo, che chiariscono meglio i termini della questione, escludendo il trasferimento di azienda per le ragioni esposte nell'ordinanza stessa.

Pertanto, nella fattispecie che ci occupa è accaduto che, successivamente alla scadenza del 30/6/71 della concessione provvisoria (rinnovata di mese in mese) in favore della Stat, nel luglio 1971 l'Amat subentrava autonomamente nell'espletamento del servizio ed il Guida, venuto a cessare il rapporto di lavoro con la Stat, veniva assunto dall'Amat, la quale essendo inizialmente un'azienda municipalizzata ha utilizzato una nuova concessione, acquistando taluni beni della Stat e in applicazione dell'art.221 RD 108/1904 ha dovuto preferire nelle assunzioni di personale il personale già dipendente dalla precedente concessionaria. In tale contesto, in particolare la scadenza della vecchia concessione, l'Amat non è stata costretta ad esercitare la facoltà di riscatto (art.24 RD 2578/25).

La Corte di Cassazione, occupandosi in più occasioni di fattispecie analoghe, ha rilevato che *"Ove un comune, svolgente direttamente ed in economia un servizio pubblico, attribuisca ad una sua azienda di nuova istituzione la gestione del medesimo servizio, mancono i presupposti per l'applicabilità dell'art.2112 cod.civ. perché, in caso di gestione del servizio in economia con organizzazione di tipo pubblicistico, non è configurabile l'esistenza di un complesso aziendale, il quale viene costituito "ex novo" in capo all'azienda municipalizzata con l'atto amministrativo costitutivo della stessa (e quindi senza l'intervento di atti negoziali). Ne consegue che legittimamente l'azienda speciale istituisce nuovi rapporti di lavoro con i lavoratori già addetti alla diretta gestione comunale..."* (Cass. n.11423/00; cfr. anche n.672/99 e 3169/90).



Circa la diversità di applicazione e di conseguenze giuridiche tra l'art. 24 RD 2578/25 e l'art. 221 n. 108/04, sempre la Suprema Corte ha precisato che "l'art. 24 del RD 2578/25, secondo il quale il Comune che eserciti la facoltà di riscatto dei servizi pubblici dati in concessione, deve sostituirsi nei contratti attivi e passivi del concessionario in corso con i terzi e col personale addetto al servizio ..., va coordinato con l'art. 221 RD 108/04, il quale con portata di carattere generale, ha la finalità diretta e specifica di determinare la tutela spettante al personale dell'ex concessionario e non importa la successione ope legis dell'ente Pubblico nei contratti di lavoro stipulati dall'appaltatore ma solo l'obbligo del Comune di chiamare con priorità gli operai e gli impiegati che prestavano la propria opera nel servizio assunto ove ricorrano le condizioni ivi previste (Cass. 172-74) ...l'approfondita lettura delle due norme rafforza la decisiva diversità di contenuto e di effetti delle disposizioni. L'art. 24 citato attribuisce all'Ente Pubblico la facoltà di riscattare gli impianti e l'esercizio di un servizio pubblico, già affidato all'industria privata, con l'obbligo di pagare una equa indennità, che tenga conto del valore degli impianti e del relativo materiale mobile ed immobile e del profitto che al concessionario venga a mancare, e di sostituirsi nei contratti attivi e passivi in corso con i terzi e col personale addetto al servizio. Si verifica così una successione in universum e di totale sostituzione ope legis dell'Ente Pubblico al precedente appaltatore ed alla impresa privata con l'effetto che i contratti di lavoro continuano in testa al nuovo imprenditore senza soluzione di continuità e con la salvezza di tutte le posizioni e diritti acquisiti. La disposizione dell'art. 221 del RD 108/04 è, invece, dettata dal legislatore per la fattispecie contrapposta nella quale l'Ente Pubblico non provvede al riscatto, ma organizza in proprio il servizio già esercitato da un altro imprenditore cessato, scaduto o comunque decaduto dalla concessione, provvedendo a ridisegnare con assoluta autonomia un suo regolamento ed una nuova pianta organica in relazione alle finalità che esso intende perseguire diverse da quelle di lucro, e destinate a soddisfare i bisogni della collettività amministrata diversificate nel diverso momento storico ed ambientale. ... In tale contesto di assunzione diretta di un servizio pubblico, l'ente Pubblico non subentra nei contratti del personale del concessionario scaduto o cessato, ma assume il solo dovere, dice l'art. 221 L. 108/04, di chiamare "ai posti degli impiegati e degli operai occorrenti, in conformità della pianta approvata col regolamento, gli impiegati ed operai che, prima della assunzione (del servizio), prestavano l'opera propria nel servizio in parola, purché accettino le norme stabilite dal citato regolamento e posseggano le necessarie attitudini; il che apertamente esclude una

successione nel contratto di lavoro che legava il prestatore alla impresa privata, ed attribuisce al nuovo titolare di un servizio organizzato ex novo la potestà di vagliare in concreto se assumere alle proprie dipendenze taluno di quelli dopo averne accertata la capacità e le attitudini... Pur versandosi nella stessa materia del servizio pubblico (municipalizzato), gli istituti di cui agli art. 24 del TU 2578/25 e 221 del RD 108/04 sono quindi differenti e nella ipotesi della costituzione ex novo del servizio non si verificano gli effetti propri della successione universale, che si manifesta invece nel riscatto previsto dall'art. 24 TU, e per il quale l'Ente Pubblico subentra nella proprietà dei mezzi (beni mobili ed immobili) di un precedente appaltatore e nei contratti di lavoro del personale, sotto molti aspetti simile alla fattispecie prevista nel privato dall'art. 2112 1 CC... In presenza dunque di due figure giuridiche diverse, che rispondono ad esigenze contrastanti, il principio della tutela della stabilità e della continuità del contratto di lavoro subordinato trova una regolamentazione diversificata che nel caso dell'art. 221 RD. 108/04 consiste nella esigenza di rispettare l'autonomia dell'Ente Pubblico di organizzare ex novo il servizio, e quindi di scegliere il personale idoneo, e la libertà dello stesso lavoratore di seguire il vecchio datore di lavoro, con la qualifica ed il grado raggiunti, o di monetizzare subito gli istituti tipici del fine rapporto, senza che la diversificazione, con gli effetti che si producono con la successione ope legis, quale prevista dal detto art. 24 TU 1925, realizzi una discriminazione violatrice del precetto di eguaglianza dell'art. 3 della Costituzione Repubblicana." (Cass. n. 3169/90).

Per le sopra esposte considerazioni la domanda attorea va rigettata nei confronti dell'Amat spa.

3)

Il ricorrente chiede il risarcimento del danno ex art. 2116 co. 2 c.c.. tale diritto sorge non nel momento in cui i contributi assicurativi omessi avrebbero dovuto essere versati o alla data di cessazione del rapporto di lavoro, né in quello in cui sia maturata la prescrizione dei contributi medesimi, bensì nel momento in cui viene ad esistenza il duplice presupposto della fattispecie risarcitoria: l'inadempimento contributivo del datore di lavoro, divenuto irreversibile, e, con l'avveramento dell'evento protetto dall'assicurazione (età pensionabile o invalidità), la perdita totale o parziale della prestazione previdenziale. Giova, infine, evidenziare che ai fini del risarcimento del danno da omissione contributiva ex art. 2116 c.c., l'inerzia dell'assicurato che non abbia provveduto per lungo tempo a chiedere all'istituto previdenziale il controllo sulla propria posizione assicurativa non può essere valutata come fatto colposo del creditore, tale da determinare la diminuzione del risarcimento stesso ai sensi dell'art. 1227, co. 2, c.c., in



quanto non sussiste in proposito alcun dovere di attività del lavoratore subordinato.

Ebbene, è pacifico, nonché documentalmente provato, che la Stat ha omesso di versare contributi previdenziali in favore del Guida nel periodo 1/8/64 - 30/5/69. Se tale omissione non si fosse verificata il ricorrente l'1/10/01 sarebbe stato collocato in pensione, percependo il relativo trattamento economico, invece, è stato costretto, per far fronte alle proprie esigenze ed a quelle della propria famiglia, a farsi riassumere dall'Amat spa. Da ciò la sussistenza di entrambi i requisiti dell'omessa contribuzione diventata ormai irreversibile e, con il raggiungimento dell'età pensionabile, l'impossibilità di conseguire la pensione.

Pertanto la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art.2116 co.2 cc è attuale e fondata e va, quindi, accolta. La Stat soc. coop a r.l., azienda che non ha provveduto nel periodo sopra indicato al versamento dei contributi obbligatori in favore del dipendente Guida, va condannata al pagamento del risarcimento danni, pari alla somma complessiva di euro 57.409,77, come quantificata dall'Inps a seguito di domanda di costituzione della rendita vitalizia reversibile ex art.13 co.1 L.1338/62.

Vanno rigettate, invece, le altre domande di risarcimento del danno biologico, economico, morale ed esistenziale non essendo state dedotte, né tanto meno provate circostanze che forniscano la relativa prova.

P.Q.M.

dichiara il diritto di Guida Arnaldo nei confronti della Stat coop. a r.l. al risarcimento del danno ex art.2116 co.2 c.c. e, per l'effetto, condanna la predetta cooperativa al pagamento della somma di euro 57.409,77.

rigetta le altre domande;

condanna la Stat a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.900,00, di cui euro 20,00 per spese ed euro 1.880,00 per diritti ed onorari difensivi.

Taranto, 2/11/06.

IL CANCELLIERE - C2
(Dr.ssa Maria BALDASSARRE)

Depositato in Cancelleria

29 GEN. 2007

Il

Il giudice del lavoro
Dr.ssa L. Rotolo

IL CANCELLIERE - C2
(Dr.ssa Maria BALDASSARRE)

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti

Taranto, 21. 12. 2007

IL CANCELLIERE C1
F.to Raffaele Di Giorgio



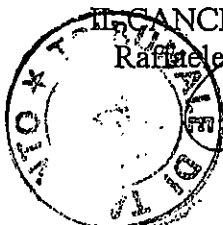
E' copia fotostatica in n° 7 facciate conforme all'originale, che si rilascia in forma esecutiva a richiesta di om. V. Felupreo

Taranto, 21. 12. 2007

IL CANCELLIERE C1
F.to Raffaele Di Giorgio

V.to per autentica

Taranto, 21. 12. 2007



IL CANCELLIERE C1
Raffaele Di Giorgio

[Handwritten signature]

COPIA

GIOVANNI PELLEGRINO

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

LECCE Via Augusto Imperatore n. 16 - 73100

Tel. 0832-256281 (4 linee) Fax 0832-256273

ROMA Corso del Rinascimento n. 11 - 00186

Tel. 06-68134939 (4 linee) Fax 06-68135991

ATTO DI PRECETTO

Il sig. Arnaldo Guida (C.F. GDU RLD 48C10 L049P) residente in Lama (TA) rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Pellegrino, in virtù di mandato a margine del presente atto, con domicilio eletto in Taranto, al Viale Virgilio n. 150, presso lo studio dell'Avv. Cristina Lenoci

PREMESSO

- che con sentenza 02/11/06 - 29/01/07 n. 7767, il Tribunale di Taranto - sez. Lavoro, GdL Dr.ssa Luisa Rotolo, ha dichiarato il diritto del sig. Guida nei confronti della STAT coop. a. r. l. al risarcimento del danno ex art. 2116 co. 2 c.c. e, per l'effetto, condannato la predetta cooperativa al pagamento della somma di € 57.409,77, nonché delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.900,00 di cui € 20,00 per spese ed € 1.880,00 per diritti e onorari difensivi;
- che a tutt'oggi la Società intimata non ha provveduto al pagamento dei predetti importi;
- che la predetta sentenza si notifica al debitore contestualmente al presente atto.

Tutto ciò premesso il sig. Arnaldo Guida

INTIMA FORMALE PRECETTO

Alla S.T.A.T. - Società Tranvie ed Autobus coop. a. r. l. in liquidazione, in persona del liquidatore p.t. Dott. Vito Giannella, di pagare all'intimante entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del presente atto, con avvertimento che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata, le seguenti somme

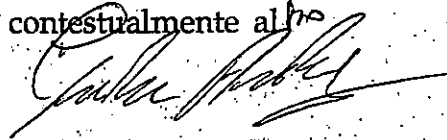
1) Sorte capitale

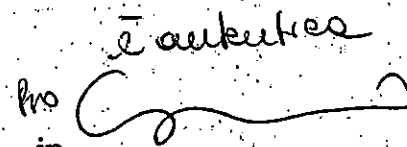
€ 57.409,77

Egr. Avv. Valeria Pellegrino
Lecce-Taranto, 07/01/08

Il sottoscritto sig. Arnaldo Guida Vi conferisce speciale mandato di rappresentarlo e difenderlo nella presente procedura nonché di reclamo, di appello, di esecuzione e di opposizione con ogni facoltà di transigere, rinunciare agli atti, chiamare in causa terzi, riassumere giudizi, spiegare domande riconvenzionali, nominare e sostituire avvocati.

Previamente informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, Vi autorizza, quale titolare del trattamento dei suoi dati personali, ad utilizzare detti dati nel presente giudizio o per l'eventuale componimento bonario della presente lite, e comunicare gli stessi ai Vs. collaboratori, ed eventuali sostituti ed ai Vs. dipendenti ed a diffondere detti dati nei limiti pertinenti all'incarico a Voi conferito. Ratifica sin da ora il Vs. operato ed elegge domicilio presso lo studio dell'Avv. Cristina Lenoci in Taranto al Viale Virgilio n. 150



È autentico
pro


interessi legali dal 29/01/07 al 31/12/07	€ 1.321,31
diritti e onorari liquidati in sentenza	€ 1.880,00
<i>spese liquidate</i>	€ 20,00
spese forf. 12,50%	€ 235,00
2% CAP (€ 2.115,00)	€ 42,30
20% IVA (€ 2.157,30)	€ 431,16
TOTALE	€61.339,54

2) Competenze ante precetto

accesso ufficio	€ 26,00
ritiro sentenza	€ 26,00
esame sentenza	€ 52,00
accesso ufficio	€ 26,00
ritiro fascicolo	€ 26,00
accesso ufficio	€ 26,00
richiesta copia esecutiva	€ 26,00
ritiro copia	€ 16,00
disamina titolo	€ 26,00
richiesta notifica titolo esecutivo	€ 26,00
accesso ufficio	€ 26,00
esame relata	€ 26,00

3) Competenze atto precetto

posizione archivio	€ 103,00
disamina	€ 26,00
formazione fascicolo	€ 26,00
consultazione col cliente	€ 103,00

corrispondenza informativa	€ 103,00
redazione atto precetto	€ 103,00
collazione	€ 31,00
autentica firma	€ 26,00
richiesta notifica	€ 26,00
accesso ufficio	€ 26,00
esame e ritiro	€ 52,00
onorario di precetto	€ 145,00
redazione nota spese	€ 52,00
12,50 % spese forf. (€ 1.150)	€ 143,75
2% CAP (€ 1.293,75)	€ 25,88
20% IVA (€ 1.319,63)	€ 263,93
TOTALE 2) + 3)	€ 1583,56

In uno € 62.923,10, oltre al costo di notifica segnato a margine del presente atto, spese successive occorrendo.

Con espresso avvertimento che, in difetto si procederà ad esecuzione forzata anche presso terzi come per legge.

Lecce-Taranto, 07/01/2008

Avv. Valeria Pellegrino

ATTO DI NOTIFICAZIONE

Istante il sig. Arnaldo Guida ed ove occorra dell'Avv. Valeria Pellegrino io sottoscritto AUG addetto all'UUN della Corte di Appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto, ho notificato gli antescritti atti per sua legale scienza e per ogni effetto di legge:

- alla S.T.A.T. - Società Tranvie ed Autobus coop. a. r. l. in liquidazione, in persona del liquidatore p.t. Dott. Vito Giannella, in Taranto al Corso Italia n. 100, ivi recandomi e consegnandone copia a mani di
- alla S.T.A.T. - Società Tranvie ed Autobus coop. a. r. l. in liquidazione, in persona del liquidatore p.t. Dott. Vito Giannella con sede in Taranto alla via Cesare Battisti n. 657 ivi recandomi e consegnandone copia a mani di

A mani dell'impiegato funzionario
Sig. Stefano Bruno
addetto all'ufficio ed incaricato della
ricezione degli atti

Li 10/1/08

CORTE DI APPELLO
SEZIONE DISTACCATA TARANTO
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO CA
Dott. Francesco SCIALPI

URGENTE

1338

Studio Associato Barberio

SONO 23 COMPRESA LA COPERTINA
I FOGLI INVIATI DALL'AVV BARBERIO

Corso Italia 254
74121 TARANTO
tel. +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

Destinatario: AMAT SPA	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 18 ottobre 2010
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: Amat / Guida A. / Stet
numero di pagine (inclusa la presente): <u>25</u>	Corte di App. di Lecce - sez. di Taranto n. 2 giudizi riuniti (RG 568/07 - 48/08) sentenza n. 92/2010

Faccio seguito alle precedenti comunicazioni ed allego copia
integrale della sentenza depositata in data 13.10.10.

Con i migliori saluti

Chelle

MB

Prot. N. 1925h
19 OTT. 2010

Del	PRESIDENTE	☐
P	DIRETTORE GENERALE	☐
DG	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DA	DIRETTORE TECNICO	☐
DT	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UE	AFFARI GEN. P. R. SINISTRI	☐
UAG	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UA	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UC	INFORMATICA	☐
UI	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☒
UP	TECNICO	☐
UT	PRODOTTO TRAFFICO	☐
UPT	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
URG	STU. STAFF AMMIN.	☐

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario; saggiali diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire o copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne o farti il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorized third party.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

La Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata
di Taranto - Sezione Lavoro - composta dai
Signori:

- 1) Dott. Riccardo ALESSANDRINO -Presidente
- 2) Dott. Marina C. COSENZA -Consigliere
- 3) Dott. Cosimo MAGAZZINO -Consigliere REL.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro in grado di appello
iscritta al N. 568 del Ruolo Generale delle cause
dell'anno 2007 a cui è stata riunita la causa N.
R.G. 48/2008 discussa e decisa all'udienza di
discussione del 24/3/2010

T R A

GUIDA Arnaldo, nato a Taranto il 10.3.48 e
residente in Lama (Ta), c.da dei Fiori n.
251, rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria
Pellegrino, in virtù di mandato a margine
dell'atto di appello, con domicilio eletto
in Taranto, al viale Virgilio n. 150,

ANNO 2010

N. 92 SENT.

N. 568/2007 R.G.

N. 2187 CRON.

Sentenza depositata
in minuta in data
2-4-2010

OGGETTO:

Risarcimento
danni: altre
ipotesi.



presso lo studio dell'avvocato Cristina
Lenoci

- APPELLANTE PRINCIPALE - APPELLATO ED APPELLANTE
INCIDENTALE NELLA CAUSA N. R.G. 48/2008 RIUNITA -

E

SOCIETA' TRANVIE ED AUTOBUS TARANTO (S.T.A.T.)
Soc. Coop. A r.l. in liquidazione, con sede in
Taranto, in persona dei liquidatori, avv.
Raffaele De Palma e dott. Vito Giannella, legali
rappresentanti pro tempore, domiciliati per la
carica presso la sede ed elettivamente in
Taranto, alla Via Pio XII n. 15, presso lo studio
dell'avv. Salvatore De Franco, che li rappresenta
e difende in virtù di mandato esteso in calce
all'atto di appello

- APPELLANTE NELLA CAUSA N. R.G. 48/2007 RIUNITA
ALLA CAUSA N. R.G. 568/2007 ED APPELLATA NELLA
CAUSA N. 568/2007 -

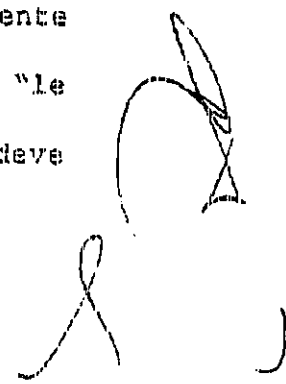
NONCHE'

AMAT spa (P.IVA - 00146330733 - con sede in
Taranto, Via C. Battisti n. 657) in persona del
Presidente e legale rappresentante pro-tempore
dott. Francesco Walter Poggi, rappresentata e
difesa dall'avv. Roberto Barberio presso il cui

studio in Taranto, C.so Italia n. 254, è
elettivamente domiciliata, giusta procura a
margine della comparsa di costituzione

- APPELLATA NELLA CAUSA N. R.G. 568/2007 ED
APPELLATA NELLA CAUSA N. R.G. 48/2008 RIUNITA -

Nel verbale dell'udienza di discussione del
24/3/2010 il procuratore dell'appellante
principale - appellato ed appellante incidentale
nella causa N. R.G. 48/2008 riunita si riporta
alle conclusioni dell'atto di appello in data
14.11.07 ed alle conclusioni della memoria di
costituzione e appello incidentale in data
27.1.2010. Il procuratore dell'appellante nella
causa N. R.G. 48/2007 riunita alla causa N. R.G.
568/2007 ed appellata nella causa n. 568/2007 si
riporta alle conclusioni dell'atto di appello in
data 25/1/2008. Il procuratore dell'appellata
nella causa N. R.G. 568/2007 ed appellata nella
causa N. R.G. 48/2008 riunita precisa le
conclusioni riportandosi alla comparsa di
costituzione in data 28/1/2010 facendo presente
che dove si intende nelle proprie conclusioni "le
spese del doppio grado di giudizio" deve



Intendesi "le spese di questo grado di giudizio".



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'originario atto introduttivo del giudizio, depositato il 23 giugno 2004, **Arnaldo GUIDA** esponeva:

- di aver lavorato alle dipendenze della "**S.T.A.T. - SOCIETA' TRANVIE ED AUTOBUS TARANTO**" Soc. Coop. a R.L. IN LIQUIDAZIONE (in seguito, per brevità, solo STAT) sin dal 1° agosto 1964 e quindi, dal luglio 1971, senza soluzione di continuità, della S.p.A. "**AMAT - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO**" (in seguito, per brevità, solo AMAT);
- che tra le predette società era stata realizzata una cessione d'azienda sussumibile nell'alveo dell'art. 2112 cod. civ., essendo l'AMAT subentrata nel medesimo complesso di beni aziendali, nonché nel suo rapporto lavorativo (avendogli anche riconosciuto tutta la pregressa anzianità);
- di aver rassegnato le dimissioni a decorrere dal 30 settembre 2001, per accedere al trattamento pensionistico che, però, gli era stato rifiutato dall'INPS in quanto risultava l'omesso versamento di contributi da parte della STAT per il periodo dal 1° agosto 1964 fino al 30 maggio 1969 (per il quale era ormai maturato il termine prescrizione), essendo stato quindi costretto a chiedere all'AMAT di essere riassunto in servizio dal 5 luglio 2002;
- di aver domandato all'INPS la costituzione di una rendita vitalizia reversibile per il sopra indicato periodo di omessa contribuzione, il cui onere economico (quantificato dall'ISTITUTO PREVIDENZIALE in complessivi € 57.409,77) egli non aveva potuto sostenere, né esso era stato versato dalle predette società (sebbene ad entrambe da lui richiesto) ai sensi dell'art. 13, comma primo, L. 12 agosto 1962 n° 1330);
- che quindi egli era stato costretto a continuare a lavorare per poter raggiungere il requisito contributivo minimo per



accedere al pensionamento, così sottoponendosi a prestazioni onerose ed usuranti, che assertivamente gli avevano cagionato danni anche di natura non patrimoniale;

- che dunque le società convenute dovevano essere condannate - in solido fra loro ovvero in alternativa - al risarcimento dei danni cagionatigli, sia patrimoniali, ai sensi dell'art. 2116, comma secondo, cod. civ. (quantificati in misura almeno pari alla somma richiesta dall'INPS per la costituzione della rendita vitalizia), sia non patrimoniali.

Con sentenza definitiva n. 7767 del 2 novembre 2006 (dep. 29 gennaio 2007), il TRIBUNALE DI TARANTO, in funzione di Giudice del Lavoro di primo grado, in parziale accoglimento delle domande proposte dal GUIDA, ha dichiarato il diritto del predetto, nei soli confronti della STAT, unicamente al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2116, secondo comma, cod. civ. e, per l'effetto, ha condannato la predetta società al pagamento della somma di €.57.409,77 (oltre che alla rifusione in favore del GUIDA delle spese di lite).

.....

Con atto di appello depositato il 16 novembre 2007 (R. G. n.° 568/07) Arnaldo GUIDA impugnava la predetta sentenza, censurandola nelle parti in cui aveva escluso la responsabilità solidale dell'AMAT, per le obbligazioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro intercorso presso la STAT, ed aveva rigettato la domanda risarcitoria per gli ulteriori danni prospettati come conseguenza delle illegittime condotte aziendali.

L'appello proposto dal GUIDA, peraltro, non risulta essere stato notificato alle controparti le quali, infatti, non si sono nemmeno costituite nell'ambito di tale procedimento.



Con successivo autonomo atto di appello depositato il 28 gennaio 2008 (R. G. n° 48/08) la STAT impugnava a sua volta la predetta sentenza, esponendo doglianze così sintetizzabili:

- per il periodo in questione essa aveva provveduto al versamento dei contributi (che all'epoca avveniva mediante applicazione di marche assicurative), non avendo più alcuna documentazione solo a cagione del lungo tempo trascorso e non essendo stata acquisita prova sufficiente in ordine al mancato versamento asserito dal GUIDA;
- in via subordinata, il primo giudice avrebbe erroneamente quantificato il danno ex art. 2116, comma secondo, c. c., sulla base di un mero riferimento a quanto sarebbe stato chiesto dall'INPS ai fini della diversa fattispecie attinente alla rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13, L. 12 agosto 1962 n° 1338;
- in ogni caso, ancora in via subordinata rispetto al primo motivo, deduceva la STAT che il primo giudice avrebbe erroneamente escluso che tra essa e l'AMAT fosse stato realizzato un trasferimento d'azienda suscettibile nell'alveo dell'art. 2112 cod. civ., dovendosi dunque configurare tra le due aziende una responsabilità solidale.

Nell'ambito di tale procedimento si è costituito Arnaldo GUIDA, con "MEMORIA DI COSTITUZIONE E APPELLO INCIDENTALE" datata 27 gennaio 2010, notificata alle società in data 28 gennaio 2010 e depositata all'udienza del 10 febbraio 2010; in essa il GUIDA - da un lato - si è opposto alle doglianze formulate nell'appello della STAT nei suoi confronti e - dall'altro - ha proposto appello incidentale nel quale ha sostanzialmente reiterato tutti i motivi di impugnazione e le richieste già formulate



nell'appello da lui presentato mediante l'atto depositato il 16 novembre 2007 (R. G. n° 568/07).

Sempre nell'ambito del procedimento R. G. n° 48/08, si è costituita anche l'AMAT la quale, preliminarmente, eccepita la improcedibilità dell'appello originariamente proposto dal GUIDA (a causa della mancata notificazione), ha dedotto l'inammissibilità dell'appello incidentale dal medesimo presentato (avendo egli già consumato il proprio diritto di impugnare): a tali eccezioni preliminari ha aderito anche il difensore della STAT, in sede di odierna discussione orale.

Inoltre l'AMAT si è opposta all'accoglimento dell'appello proposto dalla STAT in riferimento alla auspicata declaratoria del vincolo di solidarietà tra le due società, asserendone il difetto di interesse (poiché il vincolo sarebbe posto solo a garanzia del creditore) e comunque contestandone nel merito gli assunti fattuali e giuridici.

All'udienza del 10 febbraio 2010, considerato che gli appelli erano stati proposti contro la stessa sentenza, ne è stata disposta la riunione, in applicazione dell'art. 335 cpc..

Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, nonché il fascicolo del giudizio di primo grado, all'udienza odierna la causa è stata infine discussa e definita mediante la pubblicazione del dispositivo, essendo stata rigettata l'istanza di rinvio formulata dal difensore del GUIDA in quanto la causa è apparsa matura per la decisione e idonea ad essere trattata mediante discussione orale, nonché in ossequio al principio della ragionevole durata del processo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello proposto da Arnaldo GUIDA con atto depositato il 16 novembre 2007 (R. G. n° 568/07) deve essere dichiarato improcedibile.



16

è
la
DA
to
mo
di
il
lo
ia
il
a
li

Questo Collegio, infatti, presta adesione all'orientamento giurisprudenziale di legittimità (avallato dalle SEZIONI UNITE nella sentenza 30 LUGLIO 2008 N° 20604 e successivamente ribadito dalle conformi Cass. LAV. 12 SETTEMBRE 2008 N° 23571, Cass. Sez. III, 19 DICEMBRE 2008 N° 29870 e Cass. LAV. 23 GENNAIO 2009 N° 1721) secondo il quale: "Nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare, ex art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ."

Poiché nel caso di specie non è contestato che sia stata effettivamente omessa la notificazione alle controparti del ricorso relativo all'appello in questione, la declaratoria in termini di improcedibilità dell'impugnazione risulta del tutto consequenziale.

Inoltre, l'appello incidentale proposto dal GUIDA nell'ambito del proc. R. G. n° 48/08 deve essere dichiarato inammissibile.

Negli ultimi sviluppi della giurisprudenza di legittimità la CORTE DI CASSAZIONE ha rimarcato, in senso piuttosto restrittivo, che: "Allorquando il diritto di impugnazione sia stato validamente esercitato, il principio di consumazione dell'impugnazione esclude che possa essere proposto un secondo atto di appello, per motivi diversi da quelli dedotti con il primo gravame, ancorché la seconda impugnazione risulti tempestiva in relazione al termine breve decorrente dalla data

16

ato



In particolare, nel caso di specie si osserva che, rispetto alla data di pubblicazione della sentenza impugnata (dep. 29 gennaio 2007), il GUIDA aveva (tempestivamente) depositato il primo atto di appello (R. G. n° 568/07, in questa sede dichiarato improcedibile per omessa notifica) in data 16 novembre 2007, mentre l'appello incidentale nell'ambito del procedimento R.G. n° 48/08, datato 27 gennaio 2010, risulta notificato alle società in data 28 gennaio 2010 e depositato all'udienza del 10 febbraio 2010.

Orbene, si deve ritenere che nell'ipotesi in cui la stessa parte abbia, come nella specie, proposto, avverso la medesima sentenza, due successivi appelli, il primo dei quali improcedibile, senza, tuttavia che, alla data di proposizione del secondo gravame, detta improcedibilità fosse già stata dichiarata, ove pure non si voglia accedere alla tesi più restrittiva sopra esposta (secondo la quale comunque si sarebbe verificata la consumazione della impugnazione), nondimeno il termine per la proposizione della seconda impugnazione (pur in difetto di notificazione della sentenza di primo grado), non può che essere quello breve decorrente dalla data di deposito della prima impugnazione.

È bensì vero che, per il combinato disposto dell'art. 325 c.p.c. e art. 326 c.p.c., comma 1, il termine breve di impugnazione decorre dalla notificazione della sentenza di primo grado, diretta a far legalmente e formalmente conoscere al destinatario il contenuto del provvedimento, e, tuttavia: per costante giurisprudenza, il termine decorre non solo per la parte destinataria ma anche per quella istante, ancorché a quest'ultima la sentenza non sia stata notificata (cd. efficacia bilaterale della notificazione); in cause scindibili, l'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei



confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti (citato art. 326, comma 2); equipollente della notificazione della sentenza è, appunto, il deposito del primo gravame, giacché esso dimostra necessariamente la piena conoscenza della sentenza e ne rende inutile la notificazione.

Il prevalente indirizzo, peraltro, si è affermato già prima delle modifiche apportate al testo dell'art. 111 cost. dalla L. Cost. 23 novembre 1999, n. 2, ed è senza dubbio coerente con il principio della ragionevole durata del processo, da questa introdotto (in termini, si veda Cass. Sez. III, 18 gennaio 2005 n° 835).

Ed è appena il caso di rilevare che, nelle controversie soggette al rito del lavoro, la proposizione dell'appello (principale o incidentale che sia) si perfeziona con il deposito, nel termine previsto dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice "ad quem" (sic Cass. Sez. III, 22 MAGGIO 2007 n° 11888, Cass. LAV. 12 MARZO 2007 n° 5699 e Cass. LAV. 1° MARZO 2006 n° 4543), essendo sotto questo aspetto irrilevanti eventuali vizi processuali sopravvenuti (come la improcedibilità derivante dalla omessa notifica dell'impugnazione), poiché il giudizio di secondo grado era già stato introdotto e pendeva.

Sicché in definitiva, nella fattispecie in esame, anche a voler prestare adesione alla opzione ermeneutica meno severa, un eventuale secondo atto di appello comunque avrebbe dovuto essere proposto dal GUIDA mediante deposito del relativo atto entro il termine di trenta giorni a decorrere dal 16 novembre 2007: pertanto il mancato rispetto di tale termine (oltre che, *ad abundantiam*, anche del termine c.d. "lungo" ex art. 327 c.p.c.), comporta necessariamente la declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale proposto dal GUIDA nell'ambito del proc. n° 48/08.



Né potrebbe eventualmente opinarsi la applicabilità del disposto di cui all'art. 334 cpc. (in tema di ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva), dovendosi richiamare il costante insegnamento della SUPREMA CORTE secondo il quale: "Atteso il principio dell'unità e non frazionabilità dell'impugnazione, la parte che abbia già proposto appello contro alcune statuizioni della sentenza di primo grado non può, nell'ambito dello stesso rapporto processuale, presentare un secondo appello (incidentale) in presenza di impugnazione proposta dalla parte avversa, avendo già consumato il proprio potere di impugnazione; tale divieto non trova deroga nella disciplina di cui all'art. 334 cod. proc. civ., atteso che essa opera solo in favore della parte che, prima dell'iniziativa dell'altro contendente, abbia operato una scelta di acquiescenza alla sentenza impugnata" (Sic CASS. SEZ. I, 6 AGOSTO 1997 N° 7272; in senso conforme, CASS. LAV. 13 DICEMBRE 2003 N° 19105, CASS. SEZ. I, 24 DICEMBRE 2004 N° 23976, CASS. SEZ. III, 14 NOVEMBRE 2006 N° 24219 e CASS. SS. UU. 23 MAGGIO 2008 N° 13358).

Deve infine esaminarsi l'appello proposto dalla STAT con autonomo atto depositato il 28 gennaio 2008 (R. G. n° 48/08), per il quale non sussistono motivi né di inammissibilità (in quanto depositato nel rispetto del termine lungo ex art. 327 cpc.) né di improcedibilità (essendo stato ritualmente notificato): esso deve nondimeno essere rigettato nel merito e, per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere confermata.

In primo luogo la STAT censura la sentenza del primo giudice asserendo che, per il periodo in questione, essa aveva provveduto al versamento dei contributi (che all'epoca avveniva mediante applicazione di marche assicurative), non avendo più alcuna documentazione solo a cagione del lungo tempo trascorso e



non essendo stata acquisita prova sufficiente in ordine al mancato versamento asserito dal GUIDA.

La doglianza è inaccoglibile.

E' pacifico che, secondo la disciplina vigente all'epoca del periodo del rapporto di lavoro dedotto in giudizio (dal 1° agosto 1964 fino al 30 maggio 1969), l'adempimento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro - mediante l'applicazione di marche sulla tessera assicurativa di ciascun dipendente (ARR. 39 ss. R.D. 28 AGOSTO 1924, N. 1422) - si articolava in una serie di adempimenti alcuni dei quali posti a carico del datore di lavoro, altri affidati all'iniziativa del lavoratore interessato (per gli apprendisti, si veda l'art. 22, L. n° 25/1955).

In particolare, l'art. 41 del citato r.d. faceva obbligo al datore di lavoro di "assicurarsi che i propri dipendenti fossero già provvisti di tessere e chiederne la consegna per applicarvi le marche settimanali". Ove l'interessato non consegnasse la tessera, il datore di lavoro ne doveva chiedere un'altra nuova all'ufficio competente. Dopo avere acquistato le marche, il datore di lavoro doveva provvedere ad applicarle sulla tessera di ciascun dipendente (art. 42 r.d. cit.) - tessera che riceveva in consegna e custodiva, in pendenza del rapporto di lavoro - perché ne risultasse possibile l'imputazione soggettiva dell'esborso contributivo e, di conseguenza, l'adempimento potesse essere riferito ad un rapporto assicurativo determinato.

Secondo il descritto sistema vigente all'epoca cui attiene la presente controversia (oltre al citato R.D. 28 agosto 1924 n. 1422, v. altresì l'art. 8 della legge 4 aprile 1952 n. 218; e gli artt. 6, 7 e 9 del d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818), perché potesse dirsi assolto l'obbligo assicurativo del datore di lavoro, era necessario che questi non solo avesse acquistato le marche assicurative e versato contemporaneamente i contributi integrativi a percentuale dovuti a norma dell'art. 8 della legge



4 aprile 1952 n. 218, ma avesse anche applicato le marche sulle tessere dei lavoratori dipendenti, dando così luogo alla imputazione soggettiva dell'esborso contributivo ed al riferimento dell'adempimento ad un determinato rapporto assicurativo (in questi termini, *ex plurimis*, CASS. 5 FEBBRAIO 1983 N. 977; CASS. 21 OTTOBRE 1992 N. 11492; 12 GENNAIO 1996, N. 195; 15 LUGLIO 1998 N° 6925; 12 NOVEMBRE 2001 N° 14018).

Più particolarmente, come chiarito dalle citate decisioni, la necessità dell'applicazione effettiva delle marche sulla tessera assicurativa si fondava sul rilievo che le marche smarrite prima dell'applicazione nel libretto e dell'annullamento avrebbero potuto, in teoria, essere utilizzate da altri per creare o sanare posizioni assicurative irregolari, con conseguente pregiudizio per l'Istituto, e che in detta ipotesi, di smarrimento prima dell'applicazione e dell'annullamento, l'obbligo assicurativo non avrebbe potuto considerarsi già assolto, poiché, essendo mancata l'imputazione soggettiva del compiuto esborso contributivo, non sarebbe stato possibile riferire l'adempimento a rapporti assicurativi determinati.

Parimenti va ricordato che la norma del citato art. 8 della legge n. 218 del 1952, con l'imporre l'acquisto delle marche assicurative contestualmente al versamento - allo stesso ufficio venditore - delle quote integrative del contributo a percentuale, e con lo stabilire così una inscindibile unitarietà del doppio obbligo (di acquistare le marche e di pagare il contributo integrativo), rispondeva al fine di evitare frodi a danno delle gestioni assicurative (Cass., n. 195/1996 cit.).

Soltanto dunque l'applicazione delle marche sulla tessera individuale, intestata a un determinato lavoratore, "soggettivizzava" il versamento contributivo e conferiva ad esso carattere di personalità: infatti il modello "G.S. 2" attestava il versamento del contributo integrativo con la sola indicazione



le
la
al
to
83
15
la
ra
ma
ro
o
te
di
o,
ia
el
le
la
he
io
a
ta
il
a
ra
e,
so
va
ne

del datore di lavoro e l'indicazione solo numerica e per categoria dei lavoratori dipendenti, senza che sulla tessera intestata al singolo lavoratore, unico documento occorrente (all'epoca) per ottenere la pensione, risultasse uno specifico accreditamento in favore dello stesso.

In sostanza, esclusivamente l'applicazione delle marche sulla tessera permetteva di individuare il singolo lavoratore cui il versamento si riferiva, e creava i presupposti contributivi necessari per far sorgere il di lui diritto alla prestazione.

Trattandosi dunque (come espressamente affermato da CASS. LAV. 10 LUGLIO 1999 N° 7327, 14 FEBBRAIO 1998 N° 1578 e 21 OTTOBRE 1992 N° 11492) di onere probatorio posto a carico del datore di lavoro (all'epoca certamente individuabile nella STAT), e non essendo contestata la sussistenza stessa del rapporto di lavoro per il periodo in questione, appare invero consequenziale che l'omesso versamento dei contributi (condivisibilmente accertato dal primo giudice, peraltro in assenza di alcuna specifica contestazione della STAT, sulla base della documentazione acquisita: copia dell'estratto-conto contributivo rilasciato dall'INPS e atti conseguenti alle domande presentate dal GUIDA per ottenere prima la pensione e poi la rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13, L. 12 agosto 1962 n° 1338 in riferimento al periodo in questione) sia stato ascritto alla responsabilità appunto della STAT.

oooooooooooooooooooo

In secondo luogo, nell'appello proposto dalla STAT si afferma che il primo giudice avrebbe erroneamente quantificato il danno ex art. 2116, comma secondo, c.c., sulla base di un mero riferimento a quanto chiesto dall'INPS ai fini della diversa fattispecie attinente alla rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13, L. 12 agosto 1962 n° 1338: anche tale doglianza è infondata (dovendosi peraltro rimarcare come in primo grado nessuna contestazione specifica fosse stata formulata dalla STAT).



Deve infatti ritenersi che: "In caso di omissione contributiva, qualora il lavoratore chieda la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2116 c.c. e, ai soli fini della quantificazione, faccia riferimento al criterio previsto dall'art. 13 legge 12 agosto 1962, n. 1338, che quantifica il risarcimento in forma specifica, mediante costituzione di una rendita sostitutiva della perdita del trattamento per effetto all'omissione suddetta, è irrilevante l'indagine in ordine alla sussistenza delle particolari condizioni richieste da quest'ultima disposizione" (sic CASS. LAV. 7 GIUGNO 2003 N° 9168).

Invero il lavoratore, una volta maturata la prescrizione dei contributi omessi, ha certamente una ragione di danno risarcibile: infatti, in generale, il secondo comma dell'art. 2116 c.c. accorda un'azione risarcitoria del danno subito dal lavoratore, danno consistente nella perdita del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento pensionistico inferiore a quello altrimenti spettante.

L'azione risarcitoria può essere esercitata nel momento in cui il danno (costituito dalla perdita totale o parziale della prestazione previdenziale) si determina,⁽¹⁾ ossia nel momento in

¹ Prima di questo momento (e dopo la data di prescrizione dei contributi omessi), invece, il lavoratore soffre solo un danno potenziale nel senso che ha una posizione assicurativa carente (o addirittura, in caso di omissione totale dei contributi, è privo di alcuna posizione assicurativa). Tale mera potenzialità del danno comunque consente al lavoratore da una parte di richiedere misure cautelari conservative della garanzia patrimoniale del datore di lavoro, d'altra parte di domandare una pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno (al fine anche di iscrivere l'ipoteca giudiziale ex art. 2818 c.c.).

In ogni caso, fin quando non si determina il danno pensionistico, neppure decorre il termine prescrizionale del diritto al risarcimento del danno pur essendo al lavoratore riconosciuta una tutela anticipatoria del suo diritto a conseguire il ristoro per la perdita (totale o parziale) di un trattamento previdenziale proporzionato alla prestazione lavorativa resa nel contesto di un rapporto di lavoro subordinato.

Peraltro, nel periodo che va dalla prescrizione dell'obbligo del datore di lavoro di versare i contributi previdenziali al momento di attivazione della prestazione previdenziale, il lavoratore non ha soltanto quella tutela anticipatoria del diritto al risarcimento del danno di cui si è detto; ma ha anche una tutela ulteriore, la quale è speciale perché prevista da una specifica disposizione con riferimento all'ipotesi dell'omissione



cui avrebbe potuto essere attivato (per esserne maturati i requisiti) ovvero è stato attivato il trattamento previdenziale rispettivamente perso ovvero goduto in misura inferiore al dovuto: e tanto è certamente avvenuto nella fattispecie in esame.

Peraltro su queste affermazioni (id est: esistenza di una tutela risarcitoria e - prima che il danno si verifichi - anche di una qualche tutela anticipatoria) non incidono le modalità di calcolo del danno patito dal lavoratore nel momento della perdita della prestazione previdenziale: ha in particolare affermato Cass. 2 NOVEMBRE 1999 n. 10945 che, in caso di omissione contributiva, il lavoratore può chiedere la condanna al risarcimento del danno per il cui calcolo può farsi riferimento al criterio previsto dall'art. 13 legge 12 agosto 1962 n. 1338, che quantifica il risarcimento in forma specifica, mediante costituzione di una rendita sostitutiva della perdita del trattamento per effetto all'omissione suddetta (in senso conforme già Cass. 12 MAGGIO 1980 n. 3108).

Tale criterio di calcolo vale anche nell'ipotesi in cui, raggiunta l'età pensionabile, il lavoratore domandi il risarcimento del danno indicandolo come pari alla riserva matematica richiesta per la costituzione della rendita

contributiva (art. 13 l. n. 1338/62 cit.), ma che può considerarsi espressione di un principio più generale immanente alla disciplina della responsabilità civile.

Il lavoratore (e prima ancora lo stesso datore di lavoro, che intenda eliminare la potenzialità del danno prima che si verifichi al fine di non subire l'eventuale aggravamento della sua responsabilità risarcitoria) può chiedere all'INPS la costituzione di una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o alla quota di pensione adeguata all'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi (la giurisprudenza parla in tal caso di "reintegrazione specifica" della posizione assicurativa: così già Cass. 16 novembre 1981 n. 6088). Una volta versata la somma pari alla riserva matematica corrispondente alla rendita la posizione assicurativa del lavoratore è ricostituita e la potenzialità del danno è rimossa preventivamente. Però il lavoratore viene a subire la diminuzione patrimoniale pari alla somma versata (al fine suddetto) a causa di un atto illecito (l'inadempimento contributivo) del datore di lavoro; ciò radica una pretesa restitutoria che è immediatamente azionabile (e alla quale il datore di lavoro può resistere contestando in ipotesi la sussistenza dei presupposti per la costituzione della rendita).



vitalizia, perché il fatto che il lavoratore abbia eventualmente emendato (o potuto emendare) il danno, non esclude il credito risarcitorio nei confronti del datore di lavoro, pari alla differenza tra il trattamento previdenziale che il lavoratore avrebbe percepito senza la rendita vitalizia e quello che avrebbe percepito ove i contributi previdenziali fossero stati regolarmente ed integralmente versati: differentia che, capitalizzata, di norma è pari alla riserva matematica richiesta al lavoratore (in termini, cfr. maxime CASS. LAV. 29 DICEMBRE 1999 N° 14680, sulla base di diffuse motivazioni in questa sede richiamate anche testualmente; in senso conforme si vedano anche CASS. LAV. 18 SETTEMBRE 2003 N° 13836 e 19 MAGGIO 2003 N° 7653).

In definitiva, appare certo che, dopo il raggiungimento dell'età pensionabile e quando sono maturati i requisiti per l'attivazione del trattamento di quiescenza, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno che può essere quantificato in misura pari alla riserva matematica richiesta dall'INPS al lavoratore stesso (si come, nella specie, risultante documentalmente): ed a tale criterio il giudice di prime cure si è correttamente attenuto, in assenza di alcuna specifica allegazione e prova da parte della STAT in ordine ad eventuali ragioni di decurtazione dell'onere risarcitorio.

Da ultimo, nell'appello proposto dalla STAT, in via subordinata rispetto all'eventuale mancato accoglimento dei precedenti motivi, si deduceva che il primo giudice avrebbe erroneamente escluso che tra essa e l'AMAT fosse stato realizzato un trasferimento d'azienda sussumibile nell'alveo dell'art. 2112 cod. civ., dovendosi dunque configurare tra le due aziende una responsabilità solidale.

La doglianza appare (ancor prima che infondata) inammissibile; infatti, anche senza voler approfondire il merito della



te
ito
lla
pre.
che
ati
he,
sta
N°
ede:
ano
nto
per
ha
in
gal
nte
si
ica
ali

questione,⁽²⁾ sul punto il Collegio ritiene di dover condividere l'argomentazione esposta dall'AMAT secondo la quale, in riferimento alla auspicata declaratoria del vincolo di solidarietà tra le due società, sussiste il difetto di interesse da parte della STAT, poiché il vincolo de quo (ove pure in concreto configurabile) è comunque posto solo a garanzia del creditore.

Anche la SUPREMA CORTE (SEZ. I, SENT. N° 23780 DEL 22 DICEMBRE 2004) ha chiarito che: "La previsione della solidarietà dell'acquirente dell'azienda nella obbligazione relativa al pagamento dei debiti dell'azienda ceduta è posta a tutela dei creditori, e non dell'alienante: sicché, essa non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, nel senso che il debitore effettivo rimane pur sempre colui cui è imputabile il fatto costitutivo del debito, e cioè il cedente, nei cui confronti può rivalersi in via di regresso l'acquirente che abbia pagato, quale coobbligato in solido, un debito pregresso dell'azienda, mentre il cedente che abbia pagato il debito non può rivalersi nei confronti dell'eventuale coobbligato in solido. Pertanto, in caso di fallimento della società cedente, il curatore non è

ata
nti
nte
un
112
una

² Dovendosi peraltro dare atto che il giudice di prime cure, sul presupposto dell'omesso esercizio da parte dell'AMAT della facoltà di riscatto dei servizi ex art. 24 del R.D. n. 2578 del 1925, ha fondato il proprio assunto richiamandosi ad una consolidata giurisprudenza di legittimità.

In particolare, si veda Cass. Lav. 28 marzo 2004 N° 14266, secondo cui: "Ove un comune, svoltante direttamente ed in economia un servizio pubblico, attribuisca ad una sua azienda di nuova istituzione la gestione del medesimo servizio, mancano i presupposti per l'applicabilità dell'art. 2112 cod. civ., perché, in caso di gestione del servizio in economia con organizzazione di tipo pubblicitario, non è configurabile l'istituzione di un complesso aziendale, il quale viene costituito "ex novo" in capo all'azienda municipalizzata con l'atto amministrativo costitutivo della stessa (e quindi senza l'intervento di atti negoziali). Ma comunque che legittimamente l'azienda speciale istituisce nuovi rapporti di lavoro con i lavoratori già addetti alla diretta gestione comunale, senza riconoscere loro l'anzianità pregressa, né in senso contrario può essere invocata in via analogica la previsione dell'art. 24 del R.D. n. 2578 del 1925, che soltanto in via di eccezione prevede la continuità dei rapporti di lavoro nell'ipotesi del riscatto da parte dell'ente locale del pubblico servizio assunto di concessione" (in senso conforme, cfr. Cass. Lav. 24 marzo 2004 N° 5934, 25 ottobre 2000 N° 14067 e 30 agosto 2000 N° 11423).



legittimato a promuovere l'azione per la dichiarazione di solidarietà dell'acquirente dell'azienda ceduta dalla società poi fallita nella obbligazione relativa al pagamento dei debiti contratti dalla stessa anteriormente alla cessione, e ciò in quanto detta azione non sarebbe proposta nell'interesse della massa dei creditori, poiché il suo eventuale accoglimento non comporterebbe alcun vantaggio per il fallimento, che sarebbe comunque tenuto ad ammettere al passivo, e pagare nei limiti della massa attiva disponibile, da un lato i creditori dell'azienda, senza potersi rivalere nei confronti dell'acquirente della stessa, e, dall'altro, quest'ultimo, agente in via di regresso in relazione ai debiti dell'azienda stessa eventualmente soddisfatti in quanto acquirente coobbligato in solido".

Orbene, poiché nella fattispecie in esame il fatto costitutivo della accertata fattispecie risarcitoria (cioè l'oneroso versamento dei contributi per il periodo predetto) è certamente imputabile solo alla STAT, tale società risulta debitrice effettiva, in quanto titolare (dal lato passivo) della posizione debitoria sostanziale la quale, anche nell'ipotesi di configurabilità di un vincolo di solidarietà con l'AMAT, non potrebbe essere trasferita su tale ultima società (essendo questa una prerogativa posta dalla legge nell'esclusivo interesse del lavoratore-creditore, le cui impugnazioni, però, in questa sede sono risultate affette da vizi impeditivi dell'esame del merito delle doglianze dal medesimo prospettate, anche di quelle proposte in relazione a tale questione): sicché il debitore effettivo (STAT) nessun interesse può avere alla declaratoria del predetto vincolo di solidarietà in quanto nessun concreto vantaggio potrebbe derivargliene, comunque non potendo, in caso di pagamento del debito, rivalersi nei



confronti dell'asserito coobbligato in solido.

Ad abundantiam, deve anche sottolinearsi che, nel giudizio di primo grado, non risulta che la STAT avesse proposto una specificata domanda di rivalsa nei confronti dell'AMAT, quale preteso condebitore solidale; ciò renderebbe vieppiù inammissibile il motivo di impugnazione che si sta esaminando, essendo consolidato l'orientamento ermeneutico secondo il quale: "La solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali. Pertanto, se il creditore conviene in giudizio più debitori sostenendo la loro responsabilità solidale, e invece il giudice accerti la responsabilità esclusiva di uno di essi, con esclusione del rapporto di solidarietà, e pronunci conseguentemente la condanna soltanto del medesimo, questi, ove non abbia proposto alcuna domanda di rivalsa nei confronti del preteso condebitore solidale, non ha un interesse ad impugnare tale sentenza, perché essa non aggrava la sua posizione di debitore dell'intero, né pregiudica in alcun modo il suo eventuale diritto di rivalsa, non essendo stato decotto in giudizio il rapporto interno che lo lega all'altro debitore" (sic CASS. SEZ. III, 2 FEBBRAIO 2006 N° 2266; in senso conforme, si vedano anche CASS. SEZ. III, 8 SETTEMBRE 2006 N° 19301, 26 GIUGNO 2007 N° 14753 e 14 OTTOBRE 2008 N° 25157).



Avuto riguardo alla reciproca parziale soccombenza ed alla complessità delle questioni affrontate, le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate.

P. Q. M.

1. dichiara improcedibile l'appello proposto da GUIDA Arnaldo con atto depositato il 16/11/2007 (R. G. n° 568/07);
2. dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dal GUIDA nell'ambito del proc. R. G. n° 48/08;
3. rigetta l'appello proposto da "STAT" SRL IN LIQ. e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
4. dichiara compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Taranto, il 24 marzo 2010.

Il Cancelliere

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Dr. Cosetta MAGAZZINO)

(Dr. Riccardo ALESSANDRINO)

Depositato in Cancelleria

13 OTT 2010



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Anna VITALI)

DATA COMUNICAZIONE
ALLE PARTI COSTITUITE
Taranto, li 13 OTT 2010

IL CANCELLIERE



1338

Spett.le
Azienda A.M.A.T. SpA
Sede

Oggetto: ricorso gerarchico ex art. 10 e successive modifiche R.D. 8/01/1931 n. 148 All. A e tentativo obbligatorio di conciliazione D.lg 80/1998

Il sottoscritto GUIDA ARNALDO, nato a TARANTO
il 10/03/1948, codice fiscale BURLD48C10L049P, matricola n° _____,
qualifica OP. DIESERCIZIO parametro 158, domiciliato ai fini della presente
procedura presso le Organizzazioni Sindacali FIT/CISL-UIL/TRASPORTI-FAISA/CISAL-
UGL/TRASPORTI-SINAI produce ricorso gerarchico nell'applicazione del conguaglio in negativo
sul ciclo di 17 settimane aziendali disciplinato da accordo sottoscritto tra Azienda e OO.SS.

TENUTO CONTO:

- che, puntualmente il nastro lavorativo giornaliero, sviluppato dall'Azienda non mi permette di espletare giornalmente la media di ore 6.00 di lavoro, come previsto dalla tipologia del mio profilo orario lavorativo;
- che, sistematicamente, non per mia responsabilità, i 3 cicli delle 17 settimane si chiudono con un conguaglio negativo derivante dalla differenza delle ore di servizio effettivamente prestate e le ore dovute contrattualmente;

CONSIDERATO:

- che, l'orario lavorativo settimanale è realizzato per tutto il personale aziendale come media nell'arco massimo di 17 settimane, giusta art. 6 comma a) del CCNL 27/11/2000;
- che, per quanto riguarda il personale di guida la materia è attualmente regolamentata da accordi precedentemente siglati è aggiornati dagli accordi del 04/10/2003 e del 16/06/2005;
- che, l'Azienda deve garantire, giornalmente attraverso l'istituzione del nastro lavorativo, una media di ore 6.00 di servizio effettivamente prestato;
- che, in applicazione del detto meccanismo, al termine del ciclo plurisettimanale, mi vedo sottrarre annualmente delle giornate di permessi (festività soppresse).

CHIEDE:

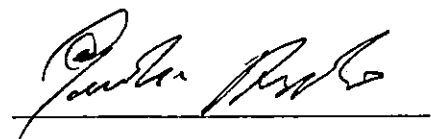
- La restituzione di tutte le giornate di festività soppresse, inerente al periodo pregresso, decurtate per "la personalizzazione negativa del nastro lavorativo" con conseguenziale impropria applicazione dell'accordo delle 17 settimane, poiché, la media oraria dei turni di lavoro assegnatomi non sono risultati conformi al mio profilo orario lavorativo;
- L'assegnazione di turni di lavoro confacenti al mio profilo orario contrattuale;
- Il ricalcolo di tutte le indennità riscontrabili in busta paga falsate dai turni non conformi al mio profilo orario lavorativo.

Nel confidare in un vostro positivo accoglimento della presente istanza, Vi saluto cordialmente.

In mancanza di positivo riscontro, mi vedrò costretto ad adire le vie legali.

La presente viene notificata anche allo scopo di impedire prescrizioni e decadenze, per tanto viene sottoscritta e ratificata a tutti gli effetti di legge.

Taranto, 18/11/2009



Elenco Ricorrenti

Abatematteo Cataldo
 Abena Egidio
 Albano Cataldo
 Anaclerio Angelo
 Antonucci Francesco
 Augenti Cosimo
 Bellanova Francesco
 Bianco Giuseppe
 Brescia Francesco
 Brunelli Antonio
 Buonocore Pietro
 Cafaro Vittorio
 Cantore Massimo
 Canizzaro Giancarlo
 Cardone Antonio
 Caricasulo Michele
 Carro Pasquale
 Castellano Rosario
 Casula Eugenio
 Casula Nicola
 Cazzato Alessandra
 Cazzato Leonardo
 Chiaromonte Filippo
 Circhetta Giuseppe
 Colella Giuseppe
 Colucci Francesco
 Cometa Ciro
 Conte Stefano
 Darcante Cosimo
 Dimitri Giuseppe
 Donnarumma Paolo
 Doro Gennaro
 Donvito Antonio
 Duggento Palmo

D'Andria Nicola
 D'Aprile Cosimo
 D'Arco Paride
 D'Emaglie Maurizio
 Dell'Orco Roberto
 De Cantis Franco
 De Giorgio Michele
 De Giorgio Salvatore Luca
 De Mitri Vittorio
 De Pace Francesco
 De Pasquale Cosimo
 De Vittoria Angelo
 Di Fonzo Luigi
 Di Giulio Gianbattista
 Di Gregorio Francesco
 Fanelli Amedeo
 Fanelli Mario
 Farella Giuseppe
 Ferretti Damiano
 Fontana Quinto
 Fraccascia Eugenio
 Friolo Vincenzo
 Fuggetti Cosimo
 Gagliolo Sara
 Gallo Antonio
 Gentile Giovanni
 Gianfrate Nicola
 Giannotta Maurizio
 Giuncato Cosimo
 Granio Nicola
 Guida Arnaldo
 Guitto Domenico
 Izzo Nicola
 Lacava Francesco

Laghezza Michele
 Lanzolla Massimo
 Lardieri Gerardo
 Latagliata Luigi
 Latanza Umberto
 Lecce Alessandro
 Leo Pasquale
 Lochi Vincenzo
 Lo Noce Anna
 Luccarelli Ciro
 Maiorano Emilio
 Maiorano Enzo
 Manco Giuseppe
 Manigrasso Massimo
 Mastroleo Paolo
 Mastropietro Marcello
 Mazzarano Michele
 Menza Biagio
 Morea Cosimo
 Muscetta Pietro
 Pacifico Antonio
 Pagliara Giovanni
 Pavoncelli Giovanni
 Pepe Nicola
 Picuno Mirko
 Pierri Francesco
 Pizzoleo Pietro
 Polito Quintino
 Porcellini Stanislao
 Portulano Pasquale
 Ruta Umberto
 Salamino Antonio
 Santoro Giovanni
 Scarcia Carmine

Prot. N. 22764
 Del 04 DIC 2009
 P PRESIDENTE ☐
 DG DIRETTORE GENERALE ☒
 DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☒
 DT DIRETTORE TECNICO ☐
 UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
 ORG AFFARI GEN. / P. / SISTRI ☐
 UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
 C CONTABILITA' / BILANCIO ☐
 UI INFORMATICA ☐
 UP PERSONALE / RETRIBUZIONE ☒
 UT TECNICO ☐
 IPT PRODOTTI / TRAFFICO ☐
 UIRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
 STQ STAFF QUALITA' ☐

1338

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Sede di TARANTO (TA)

VIA PLINIO - ANG. VIA SALINELLA SNC
74100 TARANTO TA

Data 05/08/2009



RF1900562030010008 01 RM01
01047578 MTA02673025644
35 1 DC00S1352

A.M.A.T. S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||

OGGETTO: Definizione della pratica di infortunio o malattia professionale
n°507653670 del 19/12/2007
occorso a GUIDA ARNALDO
Data nascita benef. 10/03/1948
Cod.Fisc.benef GDURLD48C10L049P

IN MERITO ALLA PRATICA IN OGGETTO, SI COMUNICA CHE LA STESSA E' STATA DEFINITA
NEGATIVAMENTE.

Distinti Saluti

AMAT spa - Protocollo In Arivo

Prot. N° 15472
19 AGO. 2009

Dell	
P	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GENERALI/AMMINISTRAZIONE ☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE/RETROCUSSIONI ☒
UT	TECNICO ☐
ULPT	PRODOTTI/TRAFFICO ☐
ULRG	RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ	STAFF QUALITA' ☐

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO
SCRIVO NICOLA

confide
M

Taranto, li 4 NOV. 2002

Prot. n°: Pres/.....

Egr. Avv.to Barberio Roberto
Corso Italia, 254
74100 TARANTO

Oggetto: Conferimento incarico

Con la presente, giusta poteri delegati allo scrivente dal C. D. A. dell'AMAT S.P.A. con deliberazione n°3 del 19/02/2001, Le conferisco l'incarico di esprimere il suo parere in merito alla proposta formulata dall'avv. Giovanni Pellegrino nell'interesse del sig. Guida Arnaldo avente ad oggetto la richiesta di costituzione di una rendita ex art. 13 L. N. 1338/1962.

A disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento sui termini della questione, Le porgo distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

[Signature]

12
Allegati:
Nota dell'avv. Pellegrino del 28/10/2002, prot.13319.

GIOVANNI PELLEGRINO
STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Avv. GIOVANNI PELLEGRINO
Avv. GIANLUIGI PELLEGRINO
Avv. VALERIA PELLEGRINO

Collaboratori

Avv. LAURA CACCETTA
Avv. AMINA L'ABBATE
Avv. FABIO PATARNELLO
Avv. ANNA SALVI
Avv. VALENTINA SARNO
Avv. ADRIANO TOLOMEO

Lecce, 21.10.02

3

AMAT S.p.A. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	13319
del	28 OTT. 2002
Presidente	☒
Vice Presidente	☐
Consigliere	☐
Direttore	☐
Dirigente Amministrativo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Area Contabilità e Bilancio	☐
Area Contr. - pp. - Acq. - Magazz.	☐
Area Informatica	☐
Area Movimento	☐
Area Personale	☒
Area Tecnica	☒
Ripartizione Contratti e Appalti	☐
Rip. P.R. - AA.GG. - Sinistri	☒
Ufficio Prodotti del Traffico	☐
Ufficio Ragioneria	☐

Oggetto: Guida Arnaldo c/ AMAT S.p.A. Richiesta costituzione rendita ex art. 13
L. n. 1338/1962.

Spett.le S.p.A.
AMAT - Azienda per la Mobilità
nell'Area di Taranto
Via Cesare Battisti n. 657

74100 TARANTO

Il sig. Arnaldo Guida mi ha conferito mandato di significare quanto segue.

Il sig. Guida ha lavorato alle dipendenze di codesta spett.le AMAT S.p.A. (già STAT soc. coop. a l.) dal 1.8.64 sino al 30.9.01.

Il mio assistito, invero, avendo ricevuto attestazione da parte di codesta Azienda (con nota 20.6.01 prot. n. 2414) in ordine al regolare assolvimento degli obblighi contributivi sin dall'inizio del rapporto, in data 23.8.01 ha provveduto ad inoltrare all'INPS sede provinciale di Taranto domanda di pensione di anzianità, ed ha quindi rassegnato, in data 11.9.01, le proprie dimissioni, accolte da codesta AMAT S.p.A. con nota in pari data, a decorrere dal 30.9.01.

A tutt'oggi però nessuna somma è stata erogata dall'Ente di Previdenza in favore del mio assistito ed il procedimento non è stato concluso.

Da indagini effettuate dal sig. Guida presso l'INPS circa le cause che hanno impedito la corresponsione del trattamento pensionistico, è emerso che non risulta il versamento dei contributi dovuti da codesta Azienda per il periodo

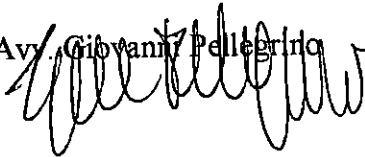
dal 1.8.1964 al 31.5.1969, necessari ad attribuire il diritto alla pensione in favore del mio assistito.

L'omissione contributiva di codesta Azienda e la conseguente mancata corresponsione del trattamento pensionistico, protratta per lunghi mesi, hanno cagionato al sig. Guida considerevoli danni, risultando lo stesso privo dei mezzi necessari ad assicurare il sostentamento proprio e della sua famiglia. Lo stesso quindi, pur avendo maturato l'anzianità necessaria e sufficiente ai fini del pensionamento, si è visto costretto a riprendere lo svolgimento dell'attività lavorativa alle dipendenze di AMAT S.p.A. dal 5.7.2002.

7

Alla luce di quanto innanzi, risultando certo il diritto del sig. Arnaldo Guida di ottenere la corresponsione del trattamento pensionistico in virtù del pregresso rapporto lavorativo intercorso dal 1.8.64 sino al 30.9.01, invito e diffido codesta spett.le AMAT S.p.A. a voler immediatamente provvedere alla costituzione della rendita vitalizia reversibile, che spetta al sig. Guida in relazione ai contributi omessi, ai sensi dell'art. 13, comma 1, L. 12.8.1962 n. 1338 dandone comunicazione al mio assistito affinché lo stesso costituisca la rendita possa richiedere all'INPS la finalizzazione del procedimento attivato con istanza 23/8/01 e quindi la liquidazione della pensione; con espresso avvertimento che, in difetto, tutelerò i diritti del mio assistito innanzi alla competente Autorità Giudiziaria.

Avv. Giovanni Pellegrino





Taranto, lì 20/06/2001

Prot. n.: Pres. / 2614/2001

ATTESTAZIONE

Si attesta che il dipendente Guida Arnaldo, nato a Taranto il 10/03/1948, è stato assunto alle dipendenze della S.T.A.T. (Società Tranvie ed Autobus Taranto), come apprendista nel reparto carrozzeria, dal 1° agosto 1964 al 30 giugno 1969.

Per tutto il predetto periodo sono state regolarmente applicate le marche assicurative dovute per gli apprendisti.

In data 1° luglio 1969 al dipendente furono assegnate le funzioni di bigliettaio e dal 1° dicembre 1969 gli fu attribuita, in via definitiva, la relativa qualifica.

Nell'anno 1971 alla S.T.A.T. è subentrata l'A.M.A.T., quale Azienda Municipalizzata, cui, a sua volta, in data 7 febbraio 1996 è subentrata l'A.M.A.T. Azienda Speciale.

A seguito di trasformazione da azienda speciale in società per azioni, e relativa iscrizione nel registro delle imprese, dal 12 gennaio 2001 ha acquisito operatività giuridica l'A.M.A.T. S.p.A..

Il dipendente Guida Arnaldo è tuttora alle dipendenze dell'A.M.A.T. S.p.A. ed è in possesso della qualifica di conducente di linea.

IL PRESIDENTE

(Erzo Marco)

1338

Studio Associato Barberio

Avv. Roberto Barberio
 Avv. Luca Barberio
 Avv. Marco Barberio

Avv. Claudio Barberio
 Dott. Dario Barberio

Taranto, 25 febbraio 2008

Contella

AMAT SpA
 Via Cesare Battisti, 657
 74100 Taranto

Oggetto: AMAT / GUIDA / STAT

Allego copia del ricorso in appello proposto dalla STAT, notificatomi il 18.02.2008.

L'udienza di comparizione è fissata al 9 febbraio 2010.

Resto in attesa di ricevere il nuovo mandato del Presidente in vista della costituzione nel giudizio di appello.

Con i miei migliori saluti

Avv. Roberto Barberio

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N.

3927
25 FEB. 2008

Del

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☒
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN/PR/SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☒
UT	TECNICO	☐
ULPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
ULRG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

AMM. e. p. a. - 1970

5 FEB. 1970

- ☐ 1. DIREZIONE
- ☐ 2. DIREZIONE GENERALE
- ☐ 3. DIREZIONE AMMINISTRATIVA
- ☐ 4. DIREZIONE TECNICA
- ☐ 5. DIREZIONE ECONOMICA
- ☐ 6. DIREZIONE FINANZIARIA
- ☐ 7. DIREZIONE COMMERCIALE
- ☐ 8. DIREZIONE LEGALE
- ☐ 9. DIREZIONE TRIBUTARIA
- ☐ 10. DIREZIONE PIAZZE
- ☐ 11. DIREZIONE TRAFFICO
- ☐ 12. DIREZIONE ECONOMICA
- ☐ 13. DIREZIONE GENERALE

CORTE DI APPELLO DI LECCE – SEZ. DISTACCATA DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

ATTO DI APPELLO

P E R

la SOCIETA' TRANVIE ED AUTOBUS TARANTO (S.T.A.T.) Soc. Coop. A r.l. in liquidazione, con sede in Taranto, in persona dei liquidatori, avv. Raffaele De Palma e dott. Vito Giannella, legali rappresentanti pro tempore, domiciliati per la carica presso la sede ed elettivamente in Taranto, alla Via Pio XII n. 15, presso lo studio del sottoscritto avv. Salvatore De Franco, che li rappresenta e difende in virtù di mandato esteso in calce al presente atto convenuta in primo grado – appellante

C O N T R O

il sig. GUIDA ARNALDO, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Pellegrino, elettivamente domiciliato in Taranto, al Viale Virgilio n. 150, presso lo studio dell'avv. Cristina Lenoci

ricorrente in primo grado – appellato

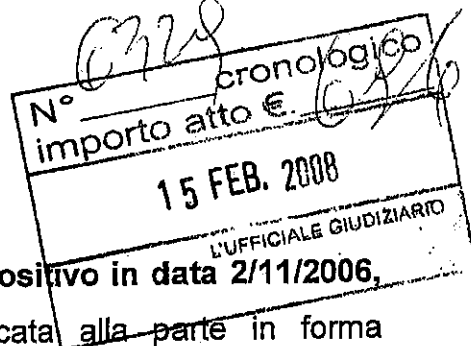
NONCHE' C O N T R O

l'AMAT S.P.A., con sede in Taranto, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in primo grado dall'avv. Roberto Barberio, presso lo studio del quale in Taranto, al Corso Italia n. 254, è elettivamente domiciliato

convenuta in primo grado – appellante

A V V E R S O

la sentenza inter partes n° 7767/2006, resa in dispositivo in data 2/11/2006, depositata il 29/01/2007, non notificata (notificata alla parte in forma esecutiva in data 9/01/2008), con la quale il giudice monocratico del Tribunale



Depositato in Cancelleria

di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, così disponeva: "dichiara il diritto di Guida Arnaldo nei confronti della Stat coop. A r.l. al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. e, per l'effetto, condanna la predetta cooperativa al pagamento della somma di euro 54.409,77; rigetta le altre domande; condanna la Stat a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.900,00, di cui euro 20,00 per spese ed euro 1.880,00 per diritti ed onorari difensivi".

FATTO

Dalla sentenza impugnata:



"La parte ricorrente conveniva in giudizio le società in epigrafe indicate, deducendo che aveva lavorato alle dipendenze dell'Amat (già Stat - Società Tranvie ed Autobus coop. A r.l.) dall'1/08/1964; che nel 1971 il rapporto di lavoro proseguiva senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'Amat s.p.a., che subentrava nella gestione aziendale e del servizio di pubblico trasporto, nonché nel rapporto lavorativo in essere con il ricorrente; che rassegnava le proprie dimissioni dall'Amat a decorrere dal 30/09/2001; che la pensione non gli veniva corrisposta a causa dell'omesso versamento di contributi nel periodo dall'1/08/1964 al 30/05/1969; che a causa della mancanza di altre fonti di reddito per sé e la propria famiglia domandava all'Amat spa la riassunzione in servizio, avvenuta dal 5/07/2002; che successivamente inoltrava domanda all'INPS di costituzione della rendita vitalizia reversibile per il periodo sopra indicato di omessa contribuzione, nonché richiesta all'azienda convenuta affinché provvedesse alla immediata costituzione della predetta rendita ai sensi dell'art. 13, co. 1 L. 1338/62; che questa ultima domanda rimaneva priva di riscontro, mentre l'INPS accoglieva la domanda e quantificava in euro 57.409,77 l'onere a carico del ricorrente; che, pertanto, pur avendo raggiunto in data 30/09/2001 i limiti di anzianità richiesti dalla normativa vigente per essere collocato in pensione, non può beneficiare del trattamento pensionistico ed è costretto a tutt'oggi a lavorare, eseguendo, tra l'altro, una prestazione usurante e divenuta ormai eccessivamente onerosa per il proprio stato di salute, con conseguenti danni economici, biologico, morale ed esistenziale; che non è in grado di sostenere l'onere economico prospettato

dall'INPS per la costituzione della rendita menzionata, essendo la retribuzione percepita l'unico mezzo di sostentamento per sé e per la propria famiglia. Concludeva chiedendo al giudice la condanna delle società convenute, in solido tra loro o, in alternativa, al risarcimento del danno ex art. 2116 co.2 c.c., quantificato nella somma di euro 57.409,77, nonché al risarcimento degli ulteriori danni, meglio indicati nel ricorso, per un importo pari a euro 100.000,00. Si costituivano l'Amat spa e la Stat soc. coop. A r.l.; questa ultima eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva; entrambe contestavano le avverse deduzioni e domande, chiedendone il rigetto.

Istruita la causa all'odierna udienza la controversia veniva discussa e decisa come da separato dispositivo, di cui veniva data lettura".

La sentenza impugnata, a nostro sommesso avviso, non ha amministrato giustizia e dovrà essere riformata per i sottoindicati

MOTIVI

- 1) Riteniamo che il **primo giudice abbia errato nell'escludere** che, nel caso di specie, si sia verificato un **trasferimento d'azienda**.

L'appellante ha interesse a chiedere la riforma, sul punto, della sentenza di primo grado, indipendentemente dalla decisione sugli altri motivi di appello, ed anche per il caso la Corte adita dovesse ritenere che la domanda del sig. Guida debba essere accolta, in tutto o in parte.

Le considerazioni di cui appresso vengono svolte pertanto **in via subordinata** e precedono gli altri motivi solo per seguire la progressione del contenuto del provvedimento impugnato.

Il motivo per il quale il primo giudice ha escluso l'esistenza della fattispecie di cui all'art. 2112 c.c., richiamando peraltro alcuni precedenti specifici della Suprema Corte e del Consiglio di Stato, è fondato sulla semplice considerazione che non vi è stato un rapporto (giuridico) diretto tra Stat e Amat e che l'Amat, azienda municipalizzata di nuova costituzione, ha ricevuto una nuova concessione da parte del Comune di Taranto, ed ha iniziato ad operare con rapporti di lavoro ex novo, sia pur assumendo tutti i dipendenti della Stat (e sia pur facendosi consegnare tutti i mezzi e tutti gli altri beni, mobili ed immobili della Stat).



Nella sentenza è stato peraltro enfatizzato il mancato esercizio della facoltà di riscatto dei servizi, ex art. 24 del R.D. 2578/25, nonché una presunta proposta di assunzione del 26/7/1971 "fatta dal Comune al ricorrente".

Nessun rilievo è stato dato dal Tribunale alla circostanza che tutti i rapporti di lavoro degli ex dipendenti della Stat siano stati assistiti, nel periodo Amat, da anzianità convenzionale – relativa al pregresso periodo – e che tutti gli istituti normativi ed economici precedenti siano stati considerati come se i rapporti di lavoro siano, semplicemente, continuati e mai interrotti.

E' appena il caso di far presente che non sembra che l'accettazione della "proposta di assunzione, inviata a tale Guida Armando e non al ricorrente, sia stata sottoscritta dal ricorrente, come è agevolmente verificabile paragonandola alla sottoscrizione della procura difensiva; inoltre, pur nella irrilevanza del documento, per quanto si dirà in seguito, e pur considerando che lo stesso non può essere ritenuto una prova nei confronti dell'appellante, va detto che il sig. Guida Arnaldo, liberamente interrogato nell'udienza del 20 ottobre 2005, ha testualmente dichiarato quanto segue:

"Quando sono passato alle dipendenze dell'Amat non ho firmato alcun contratto di lavoro o altro documento equivalente; la stessa cosa è avvenuta per i miei colleghi. Preciso che ci è stato semplicemente detto che cambiava la gestione da Stat ad Amat e tutto il resto rimaneva uguale".

In ogni caso, il punto decisivo non ha nulla a che vedere con quanto precede o con quanto indicato dal primo giudice.

Come ha ben fatto presente la difesa del Guida nel ricorso introduttivo del merito, riportando quanto deciso dalla Suprema Corte in epoca successiva alle sentenze citate dal Tribunale (Cass.Lav. 7/6/2000 n. 7743) *"la giurisprudenza della Corte ha indubbiamente adottato un'interpretazione del testo originario dell'art. 2112 c.c. estensiva della nozione di trasferimento di azienda facendo rientrare in esso non solo i casi di vendita, affitto o usufrutto dell'azienda, ma anche tutte le ipotesi in cui, erma restando l'organizzazione del complesso dei beni destinati all'esercizio dell'impresa, si abbia la sostituzione della persona del titolare, quale che sia il mezzo tecnico – giuridico attraverso il quale tale sostituzione si attui e, in particolare, anche quando al nuovo soggetto passi non tutta l'attività svolta da quello*

precedente, ma soltanto quella imputata ad un'autonoma unità organizzativa e produttiva, o quando alcuni beni aziendali siano dissociati e non passino in proprietà del nuovo soggetto, o quando quest'ultimo integri il complesso aziendale con altri ben (cfr. Cass. 5 aprile 1995 n. 3974; 12 febbraio 1993 n. 17771; 19 agosto 1999 n. 8007; 15 gennaio 1990 n. 123; 10 marzo 1990 n. 1963; 10 dicembre 1986 n. 7338)"

Il problema era pertanto di semplice (ed opposta) soluzione.

L'interpretazione evolutiva, cioè quella che trasforma una legge in diritto vivente, ha posto l'accento non tanto sull'eventuale negozio di trasferimento, ma sul significato di fatto del termine "trasferimento", ravvisando la fattispecie di cui all'art. 2112 c.c. (con le conseguenze ivi previste) in ogni caso in cui nella gestione di un'attività produttiva sia subentrato un soggetto ad un altro, giungendo a ritenere irrilevanti – nei termini indicati – sia la mancata acquisizione di tutto il patrimonio aziendale, sia la sostituzione di alcuni elementi dello stesso, sia eventuali fratture temporali tra la cessazione dell'impresa trasferente e l'inizio dell'attività da parte del subentrante.

Nel nostro caso è pacifico, e risulta dagli atti e dai documenti di causa, che tutti i rapporti di lavoro furono "trasferiti" negli stessi termini precedenti e con le medesime anzianità, qualifiche, etc; è pacifico che tutti i beni furono acquisiti dal Comune di Taranto, che li concesse in uso all'Amat (che pertanto li utilizzò complessivamente); quanto all'organizzazione, è altrettanto pacifico che l'Amat, avendo "ereditato" l'intero complesso aziendale, costituito da persone e da beni, utilizzò quella precedente.

Da un giorno all'altro, senza alcuna soluzione di continuità, i mezzi pubblici di trasporto "cambiarono nome", continuando ad utilizzare gli stessi percorsi, guidati dagli stessi conducenti, secondo le turnazioni precedenti, etc.

Sembra che la negazione concettuale del trasferimento di azienda nel caso di specie, tenendo presente il diritto vivente, sfugga ad ogni regola di logica giuridica.

Quanto alle difese dell'Amat tendenti a rammostrare la mancanza di questo o quell'elemento indispensabile ad integrare concettualmente il trasferimento di azienda, è sufficiente leggere solo alcuni punti della sentenza n. 974/2006 del Tribunale di Taranto emessa tra la Stat, il Comune di Taranto e l'Amat

(avente ad oggetto pagamenti ancora dovuti in relazione ai fatti per cui è causa), per convincersi che le cose stanno diversamente:

*"Con la sentenza parziale n. 1914/03, alle cui motivazioni e statuizioni si rinvia, il Tribunale, pronunciando sulla domanda principale della società attrice, in ordine all'an debeatur, e sulla domanda riconvenzionale spiegata dal Comune di Taranto, ha dichiarato il **definitivo trasferimento**, in luogo del contratto non concluso ai sensi dell'art. 2932 c.c. in favore del Comune di Taranto, della proprietà **di tutto il compendio patrimoniale attivo della Stat** già nel possesso materiale dell'Ente dal 30/06/1971"*

E ancora: *"Va osservato, infine, che non possono condividersi le osservazioni della difesa della società attrice per il decisivo rilievo che il Comune di Taranto, non già l'Amat, ebbe ad acquistare la titolarità dei beni oggetto della cessione Stat, concessi in uso dall'Ente stesso alla costituita municipalizzata".*

I fatti sono pacifici: il Comune ha acquisito tutti i beni della Stat e li ha concessi in uso alla Municipalizzata che ne ha assunto tutti i dipendenti ed ha continuato il servizio, senza soluzione di continuità.

Non abbiamo dubbi che una fattispecie identica, se intervenuta tra soggetti privati, sarebbe stata giustiziata in linea con quanto reiteratamente insegnato dalla giurisprudenza di merito e di regola.

Non esiste peraltro alcun motivo di applicare una diversa interpretazione nel caso di specie.

- 2) **Erroneamente** il primo giudice ha accolto la domanda attrice, sul presupposto dell'**inadempimento contributivo da parte dell'appellante**.

Nel ricorso introduttivo il sig. Guida ha esplicitamente dichiarato di aver lavorato alle dipendenze dell'appellante **dall'1/08/1964 al 31/05/1969 con la qualifica di apprendista carrozziere**.

Il rapporto di lavoro è pertanto iniziato quale rapporto di apprendistato e, terminato il periodo di legge, è stato trasformato in rapporto di lavoro qualificato.

Questo punto non è stato messo in discussione da alcuno dei protagonisti del processo e, particolarmente, dal ricorrente.

Con la nota 20/06/2001 n. 2414, depositata negli atti di causa, l'Amat dichiarava che per tutto il periodo di apprendistato alle dipendenze della Stat, erano state *"regolarmente applicate le marche assicurative dovute per gli apprendisti"*.

Ai sensi dell'art. 21 della legge 19 gennaio 1955 n. 21 *"per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme: c) assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia"*.

Ai sensi dell'art. 22 della stessa legge, il versamento dei contributi per le assicurazioni sociali relative agli apprendisti *"è effettuato mediante l'acquisto di apposita marca settimanale del valore complessivo di £ 170 per ogni apprendista soggetto anche all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di £ 130 per ogni apprendista non soggetto all'obbligo di detta assicurazione"*.

Nella stessa disposizione è previsto che l'ammontare destinato all'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia, compreso nelle £ 170 complessive di cui sopra, è di £ 50, *"di cui 38 dovute al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e lire 12 da valere agli effetti della determinazione della pensione base"*.

La Stat aveva a suo tempo adempiuto all'obbligo contributivo, come per legge ed allo stato, dato il tempo trascorso, non ha più alcuna documentazione in merito, anch'è perché, come sopra abbiamo visto, tutta l'organizzazione, compresa quella burocratico – amministrativa, era stata trasferita all'Amat..

Non esiste alcuna disposizione di legge che imponga la conservazione di documenti per oltre quaranta anni.

Si tratta, peraltro, di somme di così lieve importo, che riesce difficile pensare che la Stat abbia inteso sottrarsi al versamento.

Va poi osservato che il ricorrente, dopo essersi dimesso dal servizio, è stato informato *"verbalmente"* dall'Inps (come ha dichiarato a pag. 2 dell'atto introduttivo) che erano stati omessi i contributi relativi al periodo di apprendistato.

Riassunto in servizio dall'Amat il 5/072002, nel settembre dello stesso anno il sig. Guida ha inoltrato domanda all'Inps di costituzione della rendita

reversibile per i contributi (presuntivamente) omessi dall'azienda, ricevendone riscontro dopo quasi due anni, quando ormai stava già lavorando.

Ad oggi il sig. Guida è ancora in servizio.

Vi è peraltro da rilevare che lo stesso sig. Guida avrebbe potuto e dovuto inoltrare all'INPS, al contrario di quanto fatto, domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi presso il Fondo di Previdenza Autoferrotranvieri, così come previsto dagli artt. 2 seguenti della legge 7 febbraio 1979 n. 29.

Ma vi è di più: di fronte ad una notizia verbale dell'istituto previdenziale, non vi è traccia di ricorso da parte del lavoratore, il quale aveva esibito il libretto di lavoro debitamente compilato ed i documenti dai quali risultava il proprio buon diritto, nei confronti del medesimo istituto, a percepire il trattamento pensionistico.

Nella situazione come sopra delineata, avrebbe dovuto il primo giudice operare un approfondimento argomentativo ed eventualmente istruttorio, utilizzando anche i propri poteri di ufficio, chiedendo informative all'Inps sulla reale situazione, prima di irrogare, con una sorta di automatismo, una condanna alla rilevante somma per cui è causa.

In ogni caso, per quanto sopra detto (e non si vede come la Stat avrebbe potuto difendersi, in mancanza di documentazione), sembra chiaro che, accertato il rapporto di apprendistato, e poiché è assolutamente inverosimile che l'appellante non abbia provveduto, come peraltro attestato dall'Amat, che era in possesso del libretto di lavoro del Guida, **nulla è dovuto al ricorrente in primo grado.**

- 3) **In estremo subordine**, quale ulteriore motivo di gravame, si fa presente che è ritenersi **erronea** la statuizione del primo giudice che ha **apoditticamente** quantificato il danno in misura pari alla somma indicata dall'INPS, a seguito della domanda di costituzione della rendita vitalizia reversibile ex art 13 co. 1 della legge 1338/62.

Innanzitutto va detto che il Tribunale non ha neppure controllato la esattezza dei conteggi dell'INPS che, a fronte di (presunte) omissioni contributive di scarsissimo ammontare, ha indicato una somma assolutamente esorbitante.

In secondo luogo non si è fatto alcun riferimento alla fattispecie presa in esame, assolutamente diversa da quella di cui alla legge 1338/62.

La rendita vitalizia reversibile in argomento si riferisce al caso in cui la pensione si perda in tutto o in parte.

Nel caso di specie la situazione è ben diversa.

D'altra parte, facendo riferimento al disposto di cui agli artt. 2 e seguenti della legge 7 febbraio 1979 n. 29, la somma da versare sarebbe stata **enormemente inferiore, con la possibilità immediata, per il lavoratore, di accedere al trattamento pensionistico.**

Il sig. Guida ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni per la lesione del proprio diritto *"di cessare la propria attività lavorativa, beneficiando dei mezzi di assistenza previsti alla legge (la pensione appunto), al compimento del trentasettesimo anno di lavoro"*.

Di fatto, la cessazione non è avvenuta, perché il sig. Guida, grazie alla collaborazione dell'Amat, ha continuato a lavorare (e continua tuttora), indipendentemente dai motivi che lo hanno indotto a tale decisione.

La mancata fruizione della pensione di anzianità (è noto che i primi anni di lavoro non hanno alcuna influenza sulla quantificazione della pensione) non può essere risarcita con una somma pari all'ammontare di una rendita configurata sui primi cinque anni della pensione di vecchiaia, e comunque costituirebbe, a prescindere da quanto diremo in seguito, un indebito arricchimento.

In sostanza, poiché non vi è stata perdita della pensione, il risarcimento dovrebbe afferire esclusivamente, in ipotesi, alla perdita di un diritto – quello all'anticipata cessazione del lavoro – e/o alla situazione di penosità del lavoro che il Guida è stato costretto a proseguire.

Si tratta di un risarcimento da liquidare equitativamente, come è chiaro, e non certo facendo ricorso ad una rendita che non vi è alcun motivo di somministrare.

Su tale punto non vi è traccia di motivazione nella sentenza impugnata che, come sopra detto, si è limitata a ripetere che vi è stato l'inadempimento contributivo e che va accolta la domanda di risarcimento ex art. 2116 c.

Il danno è costituito, come è ius receptum, dal lucro cessante (nella specie inesistente) e dal danno emergente (pure inesistente).

Correttamente il Giudice ha rigettato *"le altre domande di risarcimento del danno biologico, economico, morale ed esistenziale (questo ultimo da considerarsi compreso nel danno biologico) non essendo state dedotte, né tanto meno provate circostanze che forniscano la relativa prova"*.

P.T.M.

e con riserva di discussione orale, **si conclude** chiedendo alla ill.ma Corte adita di **voler riformare integralmente la sentenza impugnata, con la reiezione della domanda attrice in primo grado e vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.**

In subordine, e previo accertamento della fattispecie di "trasferimento di azienda", quantificare equitativamente il danno in misura diversa, inferiore.

Si deposita copia del fascicolo di primo grado e copia autentica della sentenza impugnata,.

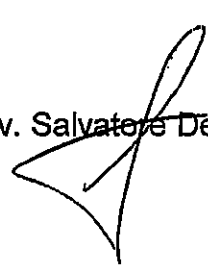
Si produce copia della sentenza n. 974/2006 del Tribunale di Taranto inter partes.

Si chiede, in subordine, sia operata CTU.

Si fa riserva di chiedere la sospensione della esecutorietà ai sensi del combinato disposto degli artt. 351 e 431 c.p.c., poiché controparte ha proceduto ad esecuzione forzata.

Taranto 25 gennaio 2008

avv. Salvatore De Franco:



24 15

PROCURA

I sottoscritti avv. Raffaele de Palma e dr. Vito Giannella, nella qualità di commissari liquidatori, legali rappresentanti pro tempo della Società Tranvie ed Autobus Taranto (S.T.A.T.), Soc. Coop. a r.l. in liquidazione, deleghiamo l'avv. Salvatore De Franco a rappresentarci e difenderci nel presente processo, con esplicito incarico di interporre appello avverso la sentenza n. 7767/2006 (n. 10844/04/R.G.) del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro, emessa il 2/11/2006, depositata il 29/01/2007, pronunciata tra il sig. Guida Arnaldo, l'Amat S.p.A. e la STAT, con ogni facoltà di legge, ivi comprese quelle di transigere, conciliare, sottoscrivere gli atti, rinunciare ed accettare la rinuncia delle altre parti, sostituire altri a sé, con promessa de rato.

Eleggiamo domicilio in Taranto alla Via Pio XII n. 15 presso lo studio dell'avv. Salvatore De Franco.

Coop. S.T.A.T. a r.l.

I liquidatori

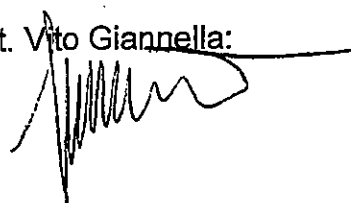
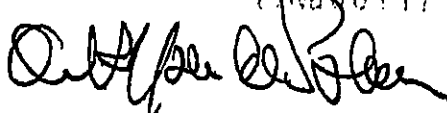
Avv. Raffaele de Palma

Dott. Vito Giannella:

S.T.A.T. Coop. a r.l. in liquidazione

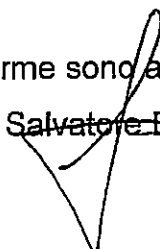
Via C. Battisti, 657 - TARANTO

P.IVA 00117100735



le firme sono autentiche:

avv. Salvatore De Franco



W. 144/08 CROW.

16



CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

**COLLEGIO PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI
ASSISTENZA E DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA**

IL PRESIDENTE

1. Letto il ricorso che precede;
2. Visti ed applicati gli artt. 433 e segg. c.p.c.



NOMINA

Consigliere relatore nella presente controversia il dr. Gianfranco Coccioli

FISSA

L'udienza del 9 febbraio 2010 ore 9.30 per la discussione dinanzi al
collegio.

Si comunichi.

Taranto, li 6 FEB 2008

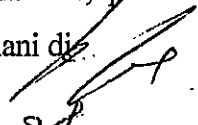
Il Presidente del Collegio
(dr. Giuseppe Santarcangelo)



RELATA DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza della società TRANVIE ED AUTOBUS TARANTO (S.T.A.T.) costituita in atti, io sottoscritto Assistente U.N.E.P. addetto alla Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, ho notificato copia conforme del presente atto a:

AMAT S.p.a., in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, nel domicilio eletto in Taranto al Corso Italia n. 254, presso lo studio dell'avv. **Roberto BARBERIO**, mediante consegna di copia a mani di:

 TA. 18.2.08 


ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
IL PRESENTE MODULO VA COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI, IN MODO CHIARO, A STAMPATELLO OPPURE A MACCHINA

RIFERIMENTI NORMATIVI - AVVERTENZE

La denuncia di Malattia Professionale deve essere **sempre** presentata alla Sede INAIL competente dal datore di lavoro (indipendentemente da ogni valutazione personale sul caso), entro 5 giorni dalla data in cui ha ricevuto il certificato medico riferito alla malattia stessa.

Detto certificato deve essere allegato alla presente denuncia (art. 53, D.P.R. n. 1124/1965).

Per Sede INAIL competente si intende quella nel cui territorio i lavori sono svolti (salvo una diversa Sede indicata dall'INAIL stesso).

Si ricorda che il LAVORATORE:

- deve informare il datore di lavoro (o il preposto all'azienda) della malattia professionale contratta entro 15 gg. dal manifestarsi dei primi sintomi per evitare la perdita del diritto all'indennità relativa ai giorni precedenti la segnalazione (art. 52, D.P.R. 1124/1965).

Il datore di lavoro deve indicare il codice fiscale del lavoratore. In caso di indicazione mancata oppure inesatta, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa di euro 25,82 (L. 251/1982, n. 16).

In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 516,46 a euro 1.549,37 (D.P.R. n. 1124/1965, art. 53 e L. 561/1993, art. 2, comma 1, lett. b).

NOTE

(1) SESSO: M = MASCHIO F = FEMMINA	(2) STATO CIVILE: 1 = CELIBE/NUBILE 2 = CONIUGATO/A 3 = VEDOVO/A 4 = SEPARATO/A	5 = DIVORZIATO/A 6 = TUTELATO/A 7 = MINORE
---------------------------------------	--	--

TIPOLOGIA DI LAVORO		
(3)	(4)	(5) Professione o mestiere
A = Dipendente B = Autonomo senza dipendenti C = Autonomo con dipendente D = Coadiuvante familiare E = Socio F = Parasubordinato G = Lavoratore interinale	1 = Indeterminato a tempo pieno 2 = Indeterminato a tempo parziale 3 = Determinato a tempo pieno 4 = Determinato a tempo parziale 5 = Stagionale 6 = Giornaliero	Indicare la professione principale svolta dal lavoratore: (ad es. elettricista, macchinista, fresatore, falegname, cassiere, operatore addetto a..., montatore di..., installatore di..., meccanico, operatore di macchine per...)

(6) QUALIFICA		
INDUSTRIA, ARTIGIANATO, TERZIARIO, ECC.		AGRICOLTURA
01 = Dirigente 02 = Direttivo-quadro 03 = Impiegato o intermedio 04 = Operaio specializzato 05 = Operaio comune 06 = Sovrintendente 07 = Lavoratore a domicilio 08 = Viaggiatore - piazzista 09 = Medico radiologo 10 = Detenuto	11 = Ricoverato in casa di cura 12 = Religioso/a 13 = Artigiano 14 = Esercente attività commerciale 15 = Apprendista artigiano 16 = Apprendista non artigiano 17 = Tirocinante 18 = Contratto formazione lavoro 19 = Borsista 20 = Stagista	21 = Piano inserimento professionale 22 = Allievo corsi qualificazione 23 = Istruttore corsi qualificazione 24 = Studente 25 = Sportivo professionista 26 = Addetto a lavoro socialmente utile 99 = Altro (Indicare in chiaro)
01 = Operaio specializzato super 02 = Operaio specializzato 03 = Operaio qualificato 04 = Operaio comune 05 = Proprietario non coltivatore diretto 06 = Proprietario coltivatore diretto 07 = Mezzadro 08 = Affittuario 09 = Sovrastante azienda agricola 10 = Socio cooperativa agricola 11 = Compartecipante non dipendente	12 = Moglie/figli del proprietario 13 = Parenti vari del proprietario 14 = Moglie/figli del coltivatore diretto 15 = Parenti vari del coltivatore diretto 16 = Moglie/figli del mezzadro 17 = Parenti vari del mezzadro 18 = Moglie/figli dell'affittuario 19 = Parenti vari dell'affittuario 20 = Moglie/figli del compartecipante 21 = Parenti vari del compartecipante 22 = Moglie/figli partecipanti all'impresa 99 = Altro (Indicare in chiaro)	

(7) Solo per le Aziende Agricole
Indicare: SEMINATIVI (compresi arborati, risaie, orti e giardini); COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE (frutteti, agrumeti, vigneti, oliveti, ecc.); COLTURE FORAGGERE ARTIFICIALI - PRATI E PASCOLI - ALLEVAMENTI DI ANIMALI - BOSCHI - INCOLTI - ATTIVITA' NON DIRETTAMENTE RIFERIBILI A SPECIFICHE COLTURE.

(8) DATI RETRIBUTIVI													
ESEMPIO DI COMPILAZIONE DELL'IMPORTO IN EURO													
Esempio: EURO 134,43	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>3</td><td>4</td><td>,</td><td>4</td><td>3</td></tr></table>							1	3	4	,	4	3
						1	3	4	,	4	3		

(9) Solo per le Aziende Agricole
Descrivere la lavorazione svolta dal lavoratore che si presume sia stata la causa dell'insorgenza della Malattia Professionale. In caso di dubbio, indicare tutte le lavorazioni svolte (ad es.: irrogazione con anticrittogamici del vigneto, custodia e rigoverno degli animali, raccolta e conservazione di foraggi, taglio e trasporto del legname, carbonizzazione della legna, ecc.).



00159016

101A12

La somma dovuta per l'indennità di inabilità temporanea deve essere inviata:

Al lavoratore presso il proprio domicilio ☐Al lavoratore presso la sede dell'impresa ☐Al datore di lavoro (art. 70 D.P.R. 1124/65) ☐

MALATTIA DICHIARATA DAL LAVORATORE

POSTURA INCONGRUA E MICROTRAUMI RIPETUTI

DATA IN CUI HA SEGNALATO LA MALATTIA AL DATORE DI LAVORO

GG MM AAAA
14 / 01 / 2008

PRIMO GIORNO DI EVENTUALE COMPLETA ASTENSIONE DAL LAVORO A CAUSA DELLA MALATTIA

GG MM AAAA
/ /

LAVORAZIONE E SOSTANZA CHE AVREBBERO DETERMINATO LA MALATTIA (azienda agricola vedi nota 9)

POSTURA INCONGRUA E MICROTRAUMI RIPETUTI DOVUTI ALLA GUIDA ASI
15221

PERIODO DI ESPOSIZIONE

DAL GG MM AAAA GG MM AAAA GG MM AAAA
/ / / / / /AL GG MM AAAA GG MM AAAA GG MM AAAA
/ / / / / /ULTIMO GIORNO DI ESPOSIZIONE GG MM AAAA
/ /

ERA ADIBITO DIRETTAMENTE ALLA LAVORAZIONE?

SI NO

IN QUALE AMBIENTE LAVORAVA?

APERTO ☐CHIUSO ☐AREATO ☐INSONORIZZATO ☐GALLERIA ☐

DURANTE L'ORARIO LAVORATIVO, PER QUANTE ORE ERA ESPOSTO AL RISCHIO?

ORE
/

IN CHE MODO?

CONTINUATIVO ☐NON CONTINUATIVO ☐

MISURE DI SICUREZZA E PREVENZIONE ADOTTATE

IL LAVORATORE ERA STATO SOTTOPOSTO A VISITA MEDICA AL MOMENTO DELL'ASSUNZIONE?

SI NO

SE SI, CHI LO HA VISITATO?

ASL TA1 - FERROVIE dello STATO di BARI - VISITA AI ASSUNZIONE

E' STATO ISTITUITO IL LIBRETTO SANITARIO?

SI NO

IL DATORE DI LAVORO E' A CONOSCENZA DI EVENTUALI SINTOMI DELLA MALATTIA MANIFESTATI DAL LAVORATORE ED ACCERTATI CON VISITE
RECURRENTI (PERIODICHE, O DI ALTRO GENERE?)

SI NO

SE SI, CHI LO HA VISITATO?

N.B. IL LAVORATORE E' IN QUIESCENZA DAL 31-12-2005

IN QUALI DATE SONO STATE ESEGUITE LE VISITE?

GG MM AAAA
/ /GG MM AAAA
/ /GG MM AAAA
/ /GG MM AAAA
/ /

DATA 17.01.2008

TIMBRO E FIRMA

A.M.A.T. S.p.a.
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni MATICHECCHIA

1338



**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA
U.O. di Taranto
PRESIDIO TESTA**

Tel 0997786270 -397 fax 0997786332

Prot. n. 104 / 2005
del 22-4-2005

AMAT s.p.a.
Prot. In arrivo n. 8874
Del 02 MAG. 2005
P - PRESIDENTE ☐
VP - VICE PRESIDENTE ☐
D - DIRETTORE ☐
DA - DIRIG. AMMINISTR. ☐
DT - DIRIGENTE TECNICO ☐
UC - CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UA - CONTRATTI APPALTI ☐
UI - INFORMATICA ☐
UE - ESERCIZIO/MOVIMENTO ☐
UP - PERSONALE ☒
UAG - AFF. GEN./P.R./SINISTRI ☐
US - SEGRETERIA ☐
UT - TECNICA ☐
UFF-PT-UFF. PROD.TRAFFICO ☐
UFF-RG-UFF. RAGIONERIA ☐

Oggetto: Certificazione idoneità fisica e psico-attitudinale. Visita di revisione

Sig. GUIDA ARNALDO

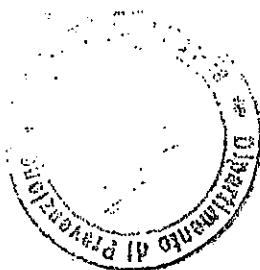
SEDE PROVINCIALE DI TARANTO
N. A. I. I.
17 GEN. 2008
POSTA IN ARRIVO

Si certifica che il Sig. **GUIDA ARNALDO** nato a Taranto il 10.03.1948 e residente in Lama
Taranto Via Circonvallazione dei Fiori n.251 pal. N sulla scorta degli accertamenti sanitari
eseguiti, ai sensi e per gli effetti del Decreto Ministero Trasporti n°88 del 23.02.1999 e D.M.
n°19 del 15.01.2001, è risultato

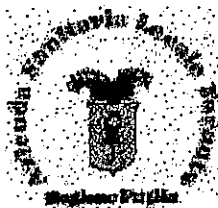
Idoneo

per l'espletamento delle mansioni proprie della qualifica di autista addetto ai pubblici servizi di
trasporto.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Del SISP U.O. Taranto
(Dr. C. Scarnera)



[Signature]
AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE N°1
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O. IGIENE E SANITA' PUBBLICA
IL MEDICO INCARICATO
Dott. C. Scarnera



**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA
U.O. di Taranto
PRESIDIO TESTA
Tel 0997786270 -397 fax 0997786332**

Prot. n. 148 Sub SIP
del 19.4.2004

AMAT s.p.a. - 7388		
Prot. in arrivo n°		
Del: 22 APR. 2004		
P	- PRESIDENTE	☐
VP	- VICE PRESIDENTE	☐
D	- DIRETTORE	☐
DA	- DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	☐
DT	- DIRIGENTE TECNICO	☐
UC	- CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UA	- CONTRATTI/APPALTI	☐
UI	- INFORMATICA	☐
UE	- ESERCIZIO/ MOVIMENTO	☐
UP	- PERSONALE	☒
UAG	- AFF. GEN./RR./SINISTRI	☐
US	- SEGRETERIA	☐
UT	- TECNICA	☐
UF-PT	- UFF. PRODOTTI TRAFFICO	☐
UF-RG	- UFF. RAGIONERIA	☐

Oggetto: Certificazione idoneità fisica e psico-attitudinale. Visita di revisione

Sig. GUIDA ARNALDO

I. N. A. I. L.
SEDE PROVINCIALE DI TARANTO
17 GEN. 2008
POSTA IN ARRIVO

Si certifica che il Sig. **GUIDA ARNALDO** nato a Taranto il 10.03.1948 e residente in Lama
Taranto Via Circonvallazione dei Fiori n.251 pal. N sulla scorta degli accertamenti sanitari
eseguiti „ai sensi e per gli effetti del Decreto Ministero Trasporti n°88 del 23 .02.1999 e D.M.
n°19 del 15.01.2001, è risultato

Idoneo

per l'espletamento delle mansioni proprie della qualifica di autista addetto ai pubblici servizi di
trasporto.



IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Del SSP U.O. Taranto
(Dr. C. Scarnera)

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TA/1
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
IL MEDICO CARICATO
Dott.ssa Carla MONTELEONE

C.F. PTO.SVT 57B19 L049D - P. IVA 02077200737

R. S. P. P. Risch' Inf. Rizzo

Letter to

AMAT S.p.A. - TARANTO

Prot. Arrivo n° 6545

del 12 GIU. 2002

Presidente ☐

Vice Presidente ☐

Consigliere ☐

Direttore ☐

Diligente Amministrativa ☐

Area Contabilità e Bilancio ☐

Area Contr.-App.-Acq.-Magazz. ☐

Area Informatica ☐

Area Legale ☐

Area Acquisto ☐

Area Personale ☒

Area Tecnica ☐

Ripartizione Contratti e Appalti ☐

Rip. P.R.-A.A.GG.-Sinistri ☐

Ufficio Magazzino e Acquisti ☐

Ufficio Prodotti del Traffico ☐

Ufficio Ragioneria ☐

Ufficio Sinistri ☐

partelle

10/10

Spec.: MEDICINA DEL LAVORO
Via Capuano, 8 - 74100 TARANTO - Tel. 099/8144682
C.F. PTO SVT 57B19 L049D - P. IVA 0297200737

IV. A. I. I.
SEDE PROVINCIALE DI TARANTO
17 GEN. 2007
POSTA IN ARRIVO

403

DIREZIONE TRAMVIE
TARANTO

MINISTERO DEI TRASPORTI

SERVIZIO SANITARIO

al n° 59-1467 del 16 and.

CERTIFICATO D'IDONEITÀ FISICA

Si certifica che il nominato (1) GUIDA Arnaldo Apprendista
di anni 19 proposto a (2) Operario meccanico
ha statura m. 1,69; perimetro toracico cm. 85; ed è (3) peso 58
dotato di sana costituzione fisica
scevro da organiche imperfezioni

Schermografia toracica: Non alterazioni patologiche Esame urine: negativo
Possiede: salmonari e cardiovascolari.

Occhio destro: 10/10 Occhio sinistro: 10/10

Acutezza visiva } ad occhio nudo 1/10
 } a rifrazione corretta 4/10

Stato di rifrazione sf. - 1

Campo visivo Normale

Senso cromatico Normale

Percepisce la voce giuoco dall'orecchio destro a m. 8 e da sinistro a m. 8
" la voce di conversazione " " a m. — " " a m. —

In conseguenza si giudica che —E— (4) idoneo { a posto cui è destinato
ACCONFERMAZIONE DEL SANITARIO

A Bari, li 20 febbraio 1967

(6) L'Ispettore Capo
(5) (Dott. D. De Paulis)

21

MINISTERO DEI TRASPORTI
ISPEZIONE SANITARIA
BARI

(1) Cognome e nome del nominato.
(2) Qualifica a cui è proposto, o visita di revisione, o assegnazione ad altre funzioni.
(3) Dotato di sana costituzione fisica, scevro da organiche imperfezioni, ovvero affetto ecc. ecc.
(4) "sì" o "non è".
(5) Qualifica e firma del sanitario che hanno praticato la visita.
N.B. — Il presente certificato sarà trasmesso direttamente all'Ufficio che richiede la visita.

CERTIFICAZIONE MEDICA DI MALATTIA PROFESSIONALE

19.01.2007

POSTA IN ARRIVO

POSTA IN ARRIVO

IV. A. I. I.
SEDE PROVINCIALE DI TARANTO
17 GEN 2007

☒ PRIMO

☐ CONTINUATIVO

☐ DEFINITIVO

☐ RIAMMISSIONE IN TEMPORANEA

Cognome

GUIDA

Nome

ARNALDO

Nato a (Comune)

TARANTO

Prov.

GG

MM

AAAA

Nazionalità

TA

10

03

19

48

Prov.

TA

74

100

Residente a (Comune)

TARANTO

Indirizzo (via, piazza, ecc.)

CIFCONV. ME DEI FIORI

N. civico

251

1

M

Codice ISTAT

Codice ASL

Codice Fiscale

GDURLD48C10L049P

RISERVATO ALL'ASSICURATO

Datore di lavoro attuale

Cognome e nome o ragione sociale

Indirizzo (via, piazza, ecc.)

N. civico

Comune

Prov.

Assicurato:

☒ Dipendente

☐ Autonomo

Settore Lavorativo:

☐ Agricoltura

☒ Industria

☐ Artigianato

☐ Pubblica Amministrazione

☐ Servizi o Terziario

☐ Altro

Descrizione attività lavorativa attuale (mansione)

Datori di lavoro precedenti con descrizione sintetica delle attività lavorative/mansioni svolte

dal	al	Datore di lavoro	Comune	Settore Lavorativo	Attività Lavorativa/Mansione
01/02/64	30/09/01	ANAS AZ x MOBILITA'	TARANTO	TRASPORTO PUBBLICO	COND. DI LINEA
05/07/02	31/12/05	ANAS SPA	"	"	"

Situazione Lavorativa/Lavorazione/Sostanza che avrebbe determinato la malattia

Quando è stata posta per la prima volta la diagnosi della malattia in esame?

GG / MM / AAAA

Primo giorno di eventuale completa astensione dal lavoro a causa della malattia in esame

GG / MM / AAAA

Data GG / MM / AAAA

Firma dell'assicurato

Il sottoscritto fornisce i suddetti dati ai fini dell'accesso alle prestazioni economiche e sanitarie connesse al riconoscimento di malattia professionale, prevista dalla normativa vigente

Firma dell'assicurato

La malattia produce inabilità temporanea assoluta al lavoro

☒ SI ☐ NO

dal giorno GG / MM / AAAA

fino a tutto il

GG / MM / AAAA

Luogo

Data di rilascio

GG / MM / AAAA

Timbro e Firma del Medico

E-24/12/2007-34500-226075294

INAIL

ASSICURATO:

COGNOME

GUIDA

NOME

ARENALDO

ANAMNESI PATOLOGICA REMOTA:

POSTUMI DI ALTRE LESIONI O MALATTIE PREGRESSE CONGENITE O ACQUISITE RIFERITI O CONSTATATI, con particolare riferimento alla patologia in esame

SI ☐ NO ☒

Quali:

☐ Invalido civile

☒ Pensionato INPS

☐ Altro

ACCERTAMENTI GIÀ PRATICATI

RX RACHIDE CERVICALE - LOMBARE

ANAMNESI PATOLOGICA PROSSIMA

LA MENA ALLE CERVICALI E LOMBARI

ESAME OBIETTIVO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA MALATTIA IN ESAME

DOLORE ALLA FLESSO-ESTENSIONE DEL R. CERVICALE - LOMBARE
ALLIE ALLA DILATO PROSTIONE LUNGO LO SEATIE O ST

DIAGNOSI

SPONDIL. ARTROS. DIFFUSA DISCOPATIA C5-S4

PRESCRIZIONI

CURA ADOTTATA

☒ SÌ ☐ NO

Quale?

FANS A C. B. ISOLATO

ESAMI SPECIALISTICI

V. ORTOPEDICA

ALTRO

Si presume invalidità permanente

☒ SÌ ☐ NO

☐ Prognosi riservata

☐ Pericolo di vita

☐ Ricovero ospedaliero presso

☐ Caso mortale

☐ Disposta autopsia

☐ Nessuna delle precedenti

OSSERVAZIONI DEL MEDICO

Uscita

14

Data di rilascio

GG

MM

AAAA

12 / 12 / 2007

Codice Medico o del Presidio Sanitario

504022

Timbro e Firma del Medico

Francesco Capuzzelli

FRANCESCO CAPUZZELLI
MEDICO CHIRURGO
Cod. Reg. 0012-2

TARANTO, 4/1/2008

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

693
Prot. N. 11 GEN. 2008

Del	PRESIDENTE	☐
P	DIRETTORE GENERALE	☐
DG	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DA	DIRETTORE TECNICO	☐
DT	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UE	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UAG	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UA	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UC	INFORMATICA	☐
UI	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☒
UP	TECNICO	☐
UT	PRODOTTI/TRAFFICO	☐
UPT	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
UERG	STAFF QUALITA'	☐
STQ		☐

OGGETTO: Richiesta di denuncia di malattia professionale relativa all'assicurato

Nome: **ARNALDO** Cognome: **GUIDA**

Caso n.: **507653670** del: **19/12/2007**

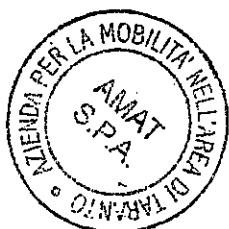
L'assicurato nominato in oggetto ha fatto pervenire a questa Sede primo certificato medico relativo a malattia professionale contratta nello svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze di cosiddetta Ditta.

Perché codesta Ditta medesima possa assolvere all'obbligo di denuncia previsto dall'art. 53 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico), si allega, unitamente a copia del suddetto certificato medico, l'apposito modulo da compilare e sottoscrivere.

Si ricorda che la denuncia dovrà essere trasmessa a questo Istituto, onde evitare le sanzioni di legge, entro cinque giorni dalla data di ricezione della presente lettera e dell'accluso certificato medico. Tale data andrà riportata nel campo data in cui il lavoratore ha denunciato la malattia al datore di lavoro dell'anzidetto modulo di denuncia.

E' opportuno, infine, che codesta Ditta conservi tra i propri atti, insieme alla copia della denuncia, anche gli elementi probatori sulla data di ricezione della presente corrispondenza.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
GIUDITTA GENCO



CONSEGNATO IN DATA

17-01-08

[Signature]

Prot. n°. 1081/DG

Taranto, lì 16/01/2008

AL RESPONSABILE UNITA' PERSONALE

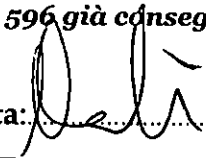
Oggetto: **TRASMISSIONE CORRISPONDENZA AZIENDALE.**

In attuazione alle vigenti disposizioni in allegato alla presente si trasmette copia della seguente corrispondenza di competenza di codesta Unità:

Prot. n°	642	Del	11/01/08	Prot. n°	Del
Prot. n°	654	Del	11/01/08	Prot. n°	Del
Prot. n°	655	Del	11/01/08	Prot. n°	Del
Prot. n°	659	Del	11/01/08	Prot. n°	Del
Prot. n°	669	Del	11/01/08	Prot. n°	Del
Prot. n°	672	Del	11/01/08	Prot. n°	Del
Prot. n°	676	Del	11/01/08	Prot. n°	Del
Prot. n°	677	Del	11/01/08	Prot. n°	Del
Prot. n°	678	Del	11/01/08	Prot. n°	Del
Prot. n°	679	Del	11/01/08	Prot. n°	Del
Prot. n°	680	Del	11/01/08	Prot. n°	Del
Prot. n°	681	Del	11/01/08	Prot. n°	Del
Prot. n°	685	Del	11/01/08	Prot. n°	Del
Prot. n°	693	Del	11/01/08	Prot. n°	Del
Prot. n°	694	Del	11/01/08	Prot. n°	Del
Prot. n°	696	Del	11/01/08	Prot. n°	Del
Prot. n°	706	Del	11/01/08	Prot. n°	Del
Prot. n°	708	Del	11/01/08	Prot. n°	Del
Prot. n°	709	Del	11/01/08	Prot. n°	Del
Prot. n°	711	Del	11/01/08	Prot. n°	Del
Prot. n°	1005	Del	16/01/08	Prot. n°	Del
Prot. n°		Del		Prot. n°	Del
Prot. n°		Del		Prot. n°	Del
Prot. n°		Del		Prot. n°	Del
Prot. n°		Del		Prot. n°	Del
Prot. n°		Del		Prot. n°	Del
Prot. n°		Del		Prot. n°	Del
Prot. n°		Del		Prot. n°	Del
Prot. n°		Del		Prot. n°	Del
Prot. n°		Del		Prot. n°	Del
Prot. n°		Del		Prot. n°	Del
Prot. n°		Del		Prot. n°	Del
Prot. n°		Del		Prot. n°	Del

Prot. n. 596 già consegnato.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

Per ricevuta:  data: 16/01/08

Studio Associato Barberio

Corso Italia 254
74100 TARANTO
tel. +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

Destinatario: AMAT SPA	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 10 gennaio 2008
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: precetto GUIDA / STAT
numero di pagine (inclusa la presente): 2	

Allego copia della nota fax inviata all'avv. Pelegrino e relativa attestazione di ricevuta.

Con i migliori saluti

entelle
My

MB

Prot. N. **659**
11 GEN. 2008

Del	
P	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT	TECNICO ☒
UPT	PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ	STAFF QUALITA' ☐

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario; soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire o copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarlo a terzi il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorised third party.

Studio Associato Barberio

Avv. Roberto Barberio
Avv. Luca Barberio
Avv. Marco Barberio

Avv. Claudio Barberio
Dott. Dario Barberio

Taranto, 10 gennaio 2008

Avv. Valeria Pellegrino
Fax 0832 256273

copia p.c.

Dott. Vito Giannella
Liquidatore S.T.A.T.
Fax 099 7369033

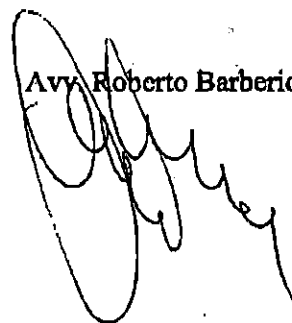
Oggetto: Precetto Arnaldo Guida / STAT

In data odierna il sig. Stasolla Lorenzo, dipendente Amat SpA addetto alla ricezione degli atti dell'azienda di appartenenza, si è ricevuto la notifica dell'atto in oggetto nell'erroneo convincimento che la notifica riguardasse l'Amat.

Tale notifica non si è correttamente perfezionata in considerazione di un duplice ordine di motivi: 1) la STAT non ha sede in Taranto alla via Cesare Battisti n. 657 (all'indirizzo è ubicata esclusivamente la sede dell'Amat SpA); 2) il sig. Lorenzo Stasolla, dipendente Amat, non è legittimato a ricevere atti destinati alla STAT.

Colgo l'occasione per inviare i miei migliori saluti

Avv. Roberto Barberio



DA:STUDIO_ASSOCIATO_BARBERIO_____ N. FAX :0039-0997362875

10 GEN. 2008 14:43 P3

PRODOTTO

10 GEN. 2008 14:30

LOGO : STUDIO_ASSOCIATO_BARBERIO
FAX NO. : 0039-0997362875

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	0832256273	10 GEN. 14:30	00'56	TX	01	OK

PER DISABILITARE I RAPPORTI, PREMERE 'MENU' #04 'CONFERMA'.
E SELEZIONARE NO UTILIZZANDO 'SELEZ.FACILE'.

1338

Studio Associato Barberio

Corso Italia 254
74100 TARANTO
tel. +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

Destinatario: Amat spa	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 3 novembre 2006
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: <u>AMAT / GUIDA Arnaldo / STAT</u>
numero di pagine (Inclusa la presente): 2	Tribunale di Taranto (dott.ssa Rotolo) Dispositivo del 2.11.2006

Allego il dispositivo concernente la controversia in oggetto.

In accoglimento della tesi dell'Amat, il Tribunale ha affermato il diritto di Guida al risarcimento del danno (per omissioni contributive) solo nei confronti della coop. Stat.

Con i migliori saluti

certella

MB

AMAT s.p.a.
PROT in arrivo n. 16416
Del 03 NOV. 2006
P - Presidente ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☒
DT Direttore Tecnico ☐
US Segreteria Generale ☐
UAG Aff. Gen./P.R./Sinistri ☒
UA Acquisti/Contratti ☐
UC Contabilità/Bilancio ☐
UE Esercizio Movimento ☐
UI Informatica ☐
UP Personale/Ributazioni ☒
UT Tecnico ☐
USP Studi/Progetti ☐
UF-PT Progetti Traffico ☐
UF-RG Ragioneria/Economato ☐
STQ Staff Qualità ☐

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario; soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire e copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne a terzi il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorised third party.

N. 10844/04 RG

N. _____ sent.

N. _____ cron.



TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
SEZIONE LAVORO

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Luisa ROTOLO, ha pronunciato il seguente

Dispositivo di sentenza

nella causa per controversia di lavoro promossa da:
GUIDA ARNALDO, rappr. e dif. dall'avv. V.Pellegrino;

- Ricorrente -

contro

AMAT SPA, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, rappr. e dif. dall'avv. R.Barberio;

STAT -SOCIETÀ TRAMVIE ED AUTOBUS COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE, nella persona del liquidatore pro-tempore, rappr. e dif. dall'avv. F.Mastrobuono;

- Convenuti -

P.Q.M.

dichiara il diritto di Guida Arnaldo nei confronti della Stat coop. a r.l. al risarcimento del danno ex art.2116 co.2 c.c. e, per l'effetto, condanna la predetta cooperativa al pagamento della somma di euro 57.409,77;

rigetta le altre domande;

condanna la Stat a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.900,00, di cui euro 20,00 per spese ed euro 1.880,00 per diritti ed onorari difensivi.

Taranto, 2/11/06.

Il giudice del lavoro
Dr.ssa L.Rotolo

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

SEDE DI TARANTO (TA)
VIA PLINIO - ANG. VIA SALINELLA, SNC
74100 TARANTO (TA)

RIF. V/S RICHIESTA DEL 08/06/2001
N.RO CASO 823866
TARANTO, 08/06/2006

1338

GUIDA ARNALDO
CIRC. DEI FIORI, 251/N (LAMA)
74100 TARANTO (TA)

e p.c. Spett.le Ditta A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI,, 657
74100 TARANTO (TA)

Mod. C2-Amianto

AMAT s.p.a. 9720
PROT in arrivo n. 20 GIU. 2006
P - Presidente
DG - Direttore Generale
DA - Direttore Amministrativo
DT - Direttore Tecnico
UG - Segretario Generale
UAG - Aff. Gen./P.R./Sinistri
UA - Acquisti/Contratti
UC - Contratti/Lavoro
UE - Esercizio Attività
UI - Informatica
UP - Personale/Ributazioni
UT - Tecnico
UUP - Studi/Progetti
UP-FI - Progetti Traffico
UP-RG - Ragioneria/Economato
STQ - Staff Qualità

Alla sede dell'Ente previdenziale competente

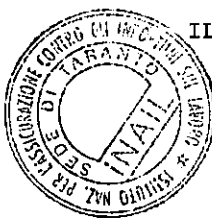
OGGETTO: Domanda di riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai fini della concessione dei benefici previdenziali per attività lavorativa soggetta all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL.

- Comunicazione di non accoglimento.

(Art. 13, Comma 8, Legge 257/92, e successive modifiche ed integrazioni)

In riscontro alla Sua domanda presentata il 08/06/2001,

sulla base degli accertamenti effettuati da questo Istituto, e tenuto conto delle indicazioni contenute nel curriculum professionale rilasciato dal datore di lavoro o dalla Direzione Provinciale/Regionale del Lavoro, si dichiara che presso la Ditta A.M.A.T. S.P.A., stabilimento di TARANTO, il dipendente Sig. GUIDA ARNALDO nato a TARANTO (TA) il 10/03/1948 (C.F.GDURLD48C10L049P) non è stato esposto all'amianto nella misura prevista dalla legge.



IL RESPONSABILE DELLA SEDE
(GIGANTE GIUSEPPE)

Chello

AZIENDA : 1 Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA
 DIPENDENTE : 147084 GUIDA ARNALDO

DATA ASS. DATA ASS. CONV. DATA CESS. RAPP. ANNI MESI ANZ.
 5/07/2002 5/07/2002 31/12/2005 3 6

DESCRIZIONE RITENUTE COMPETENZE

Anticipo tfr del 31/12/2005! 2.700,00 !
 TFR 31/12 a. p. comples. maturato ! 6.960,39 !
 Totale anticipi gia' erogati 2.700,00 !
 TFR 31/12 a. p. da erogare 4.260,39 !
 Legge 297/82 Art.3 su impon. 2.506,00 ! 12,53 !

TOTALI ! 2.712,53 ! 6.960,39 !

TOTALE IMPORTO TFR ! 4.247,86 !

Ammontare lordo T.F.R. ! 6.947,86 - !
 Riv.cor. 0,00 Tassata 223,61 ! 223,61 - !
 Rid.norm. 0,00 Part-time 0,00 ! 0,00 + !
 Liberalita' 100% ! 0,00 + !
 Preavviso ! 0,00 + !
 Anticipi C.C.N.L. ! 0,00 + !
 Altre indennita' ! 0,00 + !

Imponibile fiscale liquidazione ! 6.724,25 X !
 Aliquota media ! 23,00 % = !

Imposta dovuta ! 1.546,58 - !
 Detr.norm. 216,89 Part-time 0,00 ! 216,89 - !
 Imposta operata su antic./preavv./acconti ! 621,00 = !
 Imposta residua ! 708,69 !

Importo Netto Anticipi ! 2.079,00 + !
 Importo Netto T.F.R. ! 3.539,17 = !
 Importo Netto Totale ! 5.618,17 !

Dichiaro di aver ricevuto la somma di 3.539,17 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver piu' nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Ricevo inoltre il libretto di lavoro N. _____ rilasciato il _____ dal comune di _____.

Data : 30/01/2006

Firma : _____

Anna di competenza 2005

Timbro a calendario della sede

00146330733

7800 HH 9608

CODICE FISCALE

MATRICOLA INPS

A.M.A.T. S.P.A. - TARANTO

DENOMINAZIONE AZIENDA

VIA CESARE BATTISTI N. 657

INDIRIZZO DELL'AZIENDA

COGNOME GUIDA NOME ARNALDO SESSO M
CODICE FISCALE 50VRRL48C10L0HP DATA DI NASCITA 10.03.1948 COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA Taranto
PROV. TA CITTADINANZA ITALIANA

ASSICURAZIONI COPERTE

QUALIFICA a) **4** b) **F** c) **I** **TA** **S1** **S1**

COMPETENZE CORRENTI	ALTRE COMPETENZE	SETT. RETRIB.	GG. RETRIB.
24.036.00	3.490.00	49	294

TUTTI	MESI RETRIBUITI NELL'ANNO	CONTRATTO CODICE - TIPO	LIVELLO INQUADR.	DATA CESSAZIONE	TIPO RAPP.	TRASF. RAPP.	SETTIM. UTILIZZO
☒	TUTTI CON L'ESCLUSIONE DI:	160	158	31-12-05			
T	G E M A M G L A S O N D						

[illegible]

TOTALE ANNUO SETTIMANE		RETRIBUZIONI RIDOTTE	
A RETRIBUZIONE RIDOTTA			

DIFFERENZA		MALATTIA		Mat. e Cong.		Congeai		MALATTIA		Congeai		DON.	
RITRAZIONI DA		S/O INQUANI		D. lgs 151/01		D. lgs 151/01		LEB(87)		Art. 42 6.5		SANGUE	
ACCREDIRARE PER CIG		Accr. Reint. eff		Accr. Reint. Conerz.				CIG		D. lgs 151/01			
		Set1 Set2		Set1 Set2		Set1 Set2		Set1 Set2		Set1 Set2		Set1 Set2	
		3											

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni inesatte o incomplete, attesta sotto la propria responsabilità che i dati contenuti nel presente modulo sono veritieri e conformi alle registrazioni dei libri paga e matricola. Dichiaro inoltre di aver informato il lavoratore - a norma di quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del D.Lgs. n. 30 del 28.2.1998 - che gli stessi saranno trasmessi all'INPS per gli adempimenti previsti dalla normativa e che essi saranno trattati dall'Istituto per i raggiungimento dei fini istituzionali.

A.M.A.T. s.p.a.
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

firma e timbro del titolare o del legale
rappresentante

Data []

LIQUIDAZIONE T.F.R.			
MEDAGLIA	COGNOME	NOME	
167084	CRU DA	ARNALDO	CODICE
DATA DIMISSIONI		31-12-2005	331
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		AUTOMATICO	332
ANTICIPAZIONE T.F.R.		2.700,00	330
ACCONTO TFR CASSA			321
RITENUTA CASSA SOCCORSO			445
MASSA VESTIARIO			500
A.N.D.S.A.I. PRESTITO			50
MONTE DEI PASCHI DI SIENA			53
CESSIONE V°			52
DELEGAZIONE			69
RITENUTA PIGNORAMENTO 1/5 TFR			70
TREDICESIMA			71
QUATTORDICESIMA			545
RECUPERO FERIE C/RIPOSO			444
DETRAZIONE GG. FERIE			32
FERIE RESIDUE RETRIBUITE C.A.			829
DETRAZ. GG. 13/14 MAL. INFOR.			
CIRCOLO AZIENDALE			
IND.IMP.ACC.AZ.11/86 ANNO CORR.			410
ZURIGO ASSICURAZIONE			560
CARICO FIDUCIARIO BIGLIETTI			290

Spett./le DIREZIONE GENERALE
AZIENDA A. M. A. T.
TARANTO SEDE

OGGETTO: DIMISSIONI.

Il sottoscritto GUIDA ARNALDO
nato a TARANTO (TA) il 10-03-1948
Vs. dipendente, comunica le sue DIMISSIONI a far data dal
31-12-2005 da considerare quale ultimo giorno
di lavoro.

Tanto per aver raggiunto i requisiti contributivi
per andare in PENSIONE.

Si coglie l'occasione per inviare distinti saluti.

firma

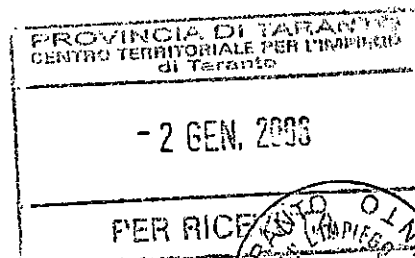
Guida Arnaldo

Taranto,
AMAT s.p.a. 23824
Prot. in arrivo n. 20 DIC. 2005
P. - Presidente ☐
VP. - Vice Presidente ☐
D. - Direttore Generale ☐
DA. - Direttore Amministrativo ☐
DT. - Direttore Tecnico ☐
UC. - Contabilità/Bilancio ☐
UA. - Contratti Appalti ☐
UI. - Informatica ☐
UE. - Esercizio Movimento ☐
UP. - Personale ☒
UAG. - Aff. Gen./P.R./Sinistri ☐
US. - Segreteria ☐
UT. - Tecnico ☐
UF-PT. - Uff. Prod. Traffico ☐
UF-RG. - Uff. Ragioneria ☐
g

20/12

Prot. n° 24237 UP

Taranto, li 30 DIC. 2005



SPETT.LE
PROVINCIA DI TARANTO
Centro Territoriale per DV
L'Impiego di Taranto
Via Salento n. 3
74100 - T A R A N T O

OGGETTO: **Comunicazione**

Comunichiamo a codesto Spett.le Centro che gli agenti Sigg.:

- 1- **ALBANO Giovanni**, nato a Taranto (TA) il 03/06/1950 e ivi residente in Via G. Messina n. 6, in possesso del profilo professionale di operatore qualificato parametro retributivo 160, codice fiscale: LBN GNN 50H03 L049I;
- 2- **BIANCHINI Luigi**, nato a Gallipoli (LE) il 29/10/1950 e residente a Taranto in Via San Vito 1^a Traversa a Destra s.n., in possesso del profilo professionale di operatore qualificato parametro retributivo 160, codice fiscale: BNC LGU 50R29 D883P;
- 3- **BUCCOLIERI Raffaele**, nato a Taranto il 03/02/1949 e ivi residente in Via P. Nenni Ed.V/12 Paolo VI°, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 183, codice fiscale: BCC RFL 49B03 L049G;
- 4- **CAPPELLANO Giuseppe**, nato Statte (TA) il 10/02/1951 e ivi residente in Via Castello n. 31, in possesso del profilo professionale di addetto all'esercizio parametro retributivo 193, codice fiscale: CPP GPP 51B10 M298E;
- 5- **CARRO Gaetano**, nato a Lizzano (TA) il 05/06/1948 e ivi residente in Via Rossini, 24, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 158, codice fiscale: CRR GTN 48H05 E630D;
- 6- **ELIA Pietro**, nato a Ceglie Messapico (BR) il 08/01/1945 e residente A San Giorgio Jonico in Via Meucci n. 19, in possesso del profilo professionale di operatore della mobilità (ex capolinea) parametro retributivo 138, codice fiscale: LEI PTR 45A08 C424Z;
- 7- **GENTILE Luigi**, nato a Palagianello (TA) il 06/07/1950 e residente a Taranto in Via Cesare Battisti n. 428, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 183, codice fiscale: GNT LGU 50L06 G251G;
- 8- **GUIDA Arnaldo**, nato a Taranto (TA) il 10/03/1948 e ivi residente in Via Circonvallazione dei Fiori Palazzina N, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 158, codice fiscale: GDU RLD 48C10 L049P;
- 9- **LANZO Nunzio**, nato a Taranto (TA) il 08/08/1949 e ivi residente in Via Oberdan n. 39, in possesso del profilo professionale di operatore qualificato parametro retributivo 160, codice fiscale: LNZ NNZ 49M08 A801Q;
- 10- **MELE Raffaele**, nato a Lizzano (TA) il 08/09/1949 e residente a Torricella in Via P. Fanelli n. 2/a, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 183, codice fiscale: MLE RFL 49P08 E630M;
- 11- **PICUNO Giovanni**, nato a Taranto (TA) il 22/10/1946 e ivi residente in Via Bonaventura n. 9, in possesso del profilo professionale di ausiliario parametro retributivo 110, codice fiscale: PCN GNN 46R22 L049B;
- 12- **PIRO Pietro**, nato a Francavilla Fontana (BR) il 16/08/1949 e ivi residente in Via Zingaropoli n. 87, in possesso del profilo professionale di operatore tecnico parametro retributivo 170, codice fiscale: PRI PTR 49M16 D761H;



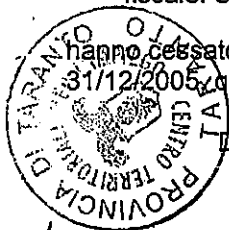
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto



- 13- **PULITO Pietro**, nato a Statte (TA) il 11/01/1949 e ivi residente in Via Pacini n. 58, in possesso del profilo professionale di operatore qualificato parametro retributivo 160, codice fiscale: PLT PTR 49°11 L049B;
- 14- **SARDIELLO Francesco**, nato a Taranto (TA) il 18/08/19479 e ivi residente in Largo Europa n. 1/d Scala c, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SRD FNC 49M18 L049A;
- 15- **SCHIAVONE Oscar**, nato a Taranto (TA) il 13/01/1949 e ivi residente in Via Pericle Fazzini n. 1, in possesso del profilo professionale di operatore tecnico parametro retributivo 170, codice fiscale: SCH SCR 49°13 L049F;

hanno cessato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con questa Azienda a decorrere dal 31/12/2005, quale ultimo giorno lavorativo, per dimissioni volontarie.

Distinti saluti.



IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni MATICHECKCHIA)

Taranto, li

30 DIC 2005



Prot. n°: 24238 UP

Spett.le I.N.A.I.L.
Ufficio Datori di Lavoro
Via Salinella Zona Bestat
74100 TARANTO

Oggetto: Denuncia nominativa degli assicurati ex D. Leg.vo n° 38/2000.

Si inviano, in allegato alla presente, i modelli di denuncia di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato relativo ai sottoelencati dipendenti con decorrenza 31/12/2005, quale ultimo giorno lavorativo, per dimissioni volontarie.

La denuncia è effettuata in data odierna, in quanto gli uffici di questa azienda non prestano attività lavorativa nella giornata di sabato.

1 - ALBANO	Giovanni	10 - MELE	Raffaele
2 - BIANCHINI	Luigi	11 - PICUNO	Giovanni
3 - BUCCOLIERI	Raffaele	12 - PIRO	Pietro
4 - CAPPELLANO	Giuseppe	13 - PULITO	Pietro
5 - CARRO	Gaetano	14 - SARDIELLO	Francesco
6 - ELIA	Pietro	15 - SCHIAVONE	Oscar
7 - GENTILE	Luigi		
8 - GUIDA	Arnaldo		
9 - LANZO	Nunzio		

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni MATICHECCHIA)

COD.FISC.DITTA

0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI - D.Lgs. n° 38/2000

30 DIC 2005
PUBBLICITÀ
INFORMATICA

Posizione Assicurativa Ditta

7 1 0 2 1 2 3 0

C.C.

2 0

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

3 1 1 2 2 0 0 5

B C C R F L 4 9 B 0 3 L 0 4 9 G

Posizione Assicurativa Ditta

7 1 0 2 1 2 3 0

C.C.

2 0

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

3 1 1 2 2 0 0 5

G N T L G U 5 0 L 0 6 G 2 5 1 G

Posizione Assicurativa Ditta

7 1 0 2 1 2 3 0

C.C.

2 0

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

3 1 1 2 2 0 0 5

G D U R L D 4 8 C 1 0 L 0 4 9 P

Posizione Assicurativa Ditta

7 1 0 2 1 2 3 0

C.C.

2 0

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

3 1 1 2 2 0 0 5

M L E R F L 4 9 P 0 8 E 6 3 0 M

Posizione Assicurativa Ditta

7 1 0 2 1 2 3 0

C.C.

2 0

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

3 1 1 2 2 0 0 5

P L T P T R 4 9 A 1 1 L 0 4 9 B

Posizione Assicurativa Ditta

7 1 0 2 1 2 3 0

C.C.

2 0

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

3 1 1 2 2 0 0 5

C R R G T N 4 8 H 0 5 E 6 3 0 D

Posizione Assicurativa Ditta

7 1 0 2 1 2 3 0

C.C.

2 0

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

3 1 1 2 2 0 0 5

L E I P T R 4 5 A 0 8 C 4 2 4 Z

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

DATA DI PRESENTAZIONE/SPEDIZIONE
(Parte Riservata INAIL)

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA

4

COD.FISC.DITTA

0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI - D.Lgs. n° 38/2000

INAIL - AREA ASSICURAZIONE
SEDE DI TRATTAMENTO
30 DIC 2005
PRIMA IN ARRIVO

Posizione Assicurativa Ditta

7 1 0 2 1 2 3 0

C.C.

2 0

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

3 1 1 2 2 0 0 5

L B N G N N 5 0 H 0 3 L 0 4 9 I

Posizione Assicurativa Ditta

7 1 0 2 1 2 3 0

C.C.

2 0

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

3 1 1 2 2 0 0 5

B N C L G U 5 0 R 2 9 D 8 8 3 P

Posizione Assicurativa Ditta

7 1 0 2 1 2 3 0

C.C.

2 0

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

3 1 1 2 2 0 0 5

L N Z N N Z 4 9 M 0 8 A 8 0 1 Q

Posizione Assicurativa Ditta

7 1 0 2 1 2 3 0

C.C.

2 0

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

3 1 1 2 2 0 0 5

P R I P T R 4 9 M 1 6 D 7 6 1 H

Posizione Assicurativa Ditta

7 1 0 2 1 2 3 0

C.C.

2 0

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

3 1 1 2 2 0 0 5

S R D F N C 4 9 M 1 8 L 0 4 9 A

Posizione Assicurativa Ditta

7 1 0 2 1 2 3 0

C.C.

2 0

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

3 1 1 2 2 0 0 5

S C H S C R 4 9 A 1 3 L 0 4 9 F

Posizione Assicurativa Ditta

0 8 4 2 7 7 8 3

C.C.

5 9

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

3 1 1 2 2 0 0 5

P C N G N N 4 6 R 2 2 L 0 4 9 B

Posizione Assicurativa Ditta

7 1 0 2 1 2 3 0

C.C.

2 0

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

3 1 1 2 2 0 0 5

C P P G P P 5 1 B 1 0 M 2 9 8 E

DATA DI PRESENTAZIONE/SPEDIZIONE
(Parte Riservata INAIL)

/ /

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA

Corrispondenza prot. n° 23829 UP

Taranto, li 20 DIC. 2005

All'Agente
Sig. GUIDA Arnaldo
e p.c. DIRETTORE GENERALE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE TECNICO
AREA PERSONALE

S E D E

OGGETTO: Accoglimento dimissioni.

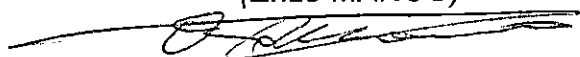
Riscontriamo la Vs. nota del 20/12/2005, Prot. N. 23824 con la quale rassegnate le dimissioni da questa Azienda, per comunicare che le stesse vengono accolte.

Pertanto il Vs. rapporto di lavoro con questa Azienda verrà a cessare a decorrere dal giorno 31 dicembre 2005, quale ultimo giorno lavorativo.

Questo Consiglio di Amministrazione, ritenendo di interpretare il pensiero di tutto il personale, coglie l'occasione per formulare nei suoi confronti i migliori auguri per un sereno progredire negli anni, cogliendo soddisfazioni nell'ambito familiare e sociale.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Enzo MANCO)



Spett./le DIREZIONE GENERALE
AZIENDA A. M. A. T.
TARANTO SEDE

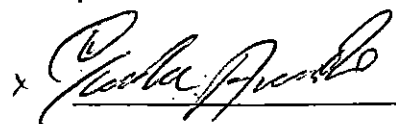
OGGETTO: DIMISSIONI.

Il sottoscritto GUIDA ARNALDO
nato a TARANTO (TA) il 10-03-1948
Vs. dipendente, comunica le sue DIMISSIONI a far data dal
31-12-2005 da considerare quale ultimo giorno
di lavoro.

Tanto per aver raggiunto i requisiti contributivi
per andare in PENSIONE.

Si coglie l'occasione per inviare distinti saluti.

firma



Taranto,

AMAT s.p.a.	
Prot. in arrivo n. 23824	
Del 20 DIC. 2005	
P - Presidente	☐
VP - Vice Presidente	☐
D - Direttore Generale	☐
DA - Direttore Amministrativo	☐
DT - Direttore Tecnico	☐
UC - Contabilità/Bilancio	☐
UA - Contratti Appalti	☐
UI - Informatica	☐
UE - Esercizio Movimento	☐
UP - Personale	☐
UAG - Aff. Gen./P.R./Sinistri	☐
US - Segreteria	☐
UT - Tecnico	☐
UF-PT - Uff. Prod. Traffico	☐
UF-RG - Uff. Ragioneria	☐
	☐

10-GEN-2008 GIO 11:23

PER: AMAT spa TARANTO

0997794247

TRASM.

DATA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE TIPO	NOTE	MNR.	DP
10-GEN 11:20	AVV BARBERIO	3' 53"	5 TRASM. FAX	OK	(01)	472

TOTALE: 3M 53S PAGINE: 5

COPIA

GIOVANNI PELLEGRINO

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
 LECCO Via Augusto Imperatore n. 16 - 73100
 Tel. 0832-256281 (4 linee) Fax 0832-256273
 ROMA Corso del Rinascimento n. 11 - 00186
 Tel. 06-68134939 (4 linee) Fax 06-68135991

ATTO DI PRECETTO

Il sig. Arnaldo Guida (C.F. GDU.RLD 48C10 L049P) residente in Lama (TA) rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Pellegrino, in virtù di mandato a margine del presente atto, con domicilio eletto in Taranto, al Viale Virgilio n. 150, presso lo studio dell'Avv. Cristina Lenoci

PREMESSO

- che con sentenza 02/11/06 - 29/01/07 n. 7767, il Tribunale di Taranto - sez. Lavoro, GdL Dr.ssa Luisa Rotolo, ha dichiarato il diritto del sig. Guida nei confronti della STAT coop. a. r. l. al risarcimento del danno ex art. 2116 co. 2 c.c. e, per l'effetto, condannato la predetta cooperativa al pagamento della somma di € 57.409,77, nonché delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.900,00 di cui € 20,00 per spese ed € 1.880,00 per diritti e onorari difensivi;
- che a tutt'oggi la Società intimata non ha provveduto al pagamento

Egr. Avv. Valeria Pellegrino
 Lecce-Taranto, 01/01/08

Il sottoscritto sig. Arnaldo Guida Vi conferisce speciale mandato di rappresentarlo a difenderlo nella presente procedura, nonché di reclamo, di appello, di esecuzione e di opposizione con ogni facoltà di transigere, rinunziare agli atti, chiamare in causa terzi, riassumere giudizi, spiegare domande riconvenzionali, nominare e sostituire avverso.

Previamente informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, Vi autorizza, quale titolare del trattamento dei suoi dati personali, ad utilizzare detti dati nel presente giudizio o per l'eventuale componimento bonario della presente lite, o comunicare gli stessi ai Vs. collaboratori, ed eventuali sostituti ed ai Vs. dipendenti ad a diffondere detti dati nei limiti

COPIA

GIOVANNI PELLEGRINO

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

LECCE Via Augusto Imperatore n. 16 - 73100

Tel. 0832-256281 (4 linee) Fax 0832-256273

ROMA Corso del Rinascimento n. 11 - 00186

Tel. 06-68134939 (4 linee) Fax 06-68135991

ATTO DI PRECETTO

Il sig. Arnaldo Guida (C.F. GDU.RLD 48C10 L049P) residente in Lama (TA) rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Pellegrino, in virtù di mandato a margine del presente atto, con domicilio eletto in Taranto, al Viale Virgilio n. 150, presso lo studio dell'Avv. Cristina Lenoci

PREMESSO

- che con sentenza 02/11/06 - 29/01/07 n. 7767, il Tribunale di Taranto - sez. Lavoro, GdL Dr.ssa Luisa Rotolo, ha dichiarato il diritto del sig. Guida nei confronti della STAT coop. a. r. l. al risarcimento del danno ex art. 2116 co. 2 c.c. e, per l'effetto, condannato la predetta cooperativa al pagamento della somma di € 57.409,77, nonché delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.900,00 di cui € 20,00 per spese ed € 1.880,00 per diritti e onorari difensivi;
- che a tutt'oggi la Società intimata non ha provveduto al pagamento dei predetti importi;
- che la predetta sentenza si notifica al debitore contestualmente al presente atto.

Tutto ciò premesso il sig. Arnaldo Guida

INTIMA FORMALE PRECETTO

Alla S.T.A.T. - Società Tranvie ed Autobus coop. a. r. l. in liquidazione, in persona del liquidatore p.t. Dott. Vito Giannella, di pagare all'intimante entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del presente atto, con avvertimento che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata, le seguenti somme

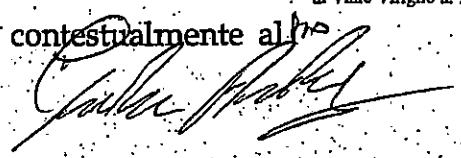
1) Sorte capitale

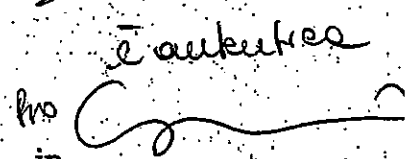
€ 57.409,77

Egr. Avv. Valeria Pellegrino
Lecce-Taranto, 07/01/08

Il sottoscritto sig. Arnaldo Guida Vi conferisce speciale mandato di rappresentario e difenderlo nella presente procedura nonché di reclamo, di appello, di esecuzione e di opposizione con ogni facoltà di transigere, rinunciare agli atti, chiamare in causa terzi, riassumere giudizi, spiegare domande riconvenzionali, nominare e sostituire avvocati.

Previamente informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, Vi autorizza, quale titolare del trattamento dei suoi dati personali, ad utilizzare detti dati nel presente giudizio o per l'eventuale componimento bonario della presente lite, e comunicare gli stessi ai Vs. collaboratori, ed eventuali sostituti ed ai Vs. dipendenti ed a diffondere detti dati nei limiti pertinenti all'incarico a Voi conferito. Ratifica sin da ora il Vs. operato ed elegge domicilio presso lo studio dell'Avv. Cristina Lenoci in Taranto al Viale Virgilio n. 150



pro
E autenticato


interessi legali dal 29/01/07 al 31/12/07	€ 1.321,31
diritti e onorari liquidati in sentenza	€ 1.880,00
<i>spese liquidate</i>	€ 20,00
spese forf. 12,50%	€ 235,00
2% CAP (€ 2.115,00)	€ 42,30
20% IVA (€ 2.157,30)	€ 431,16
TOTALE	€61.339,54

2) Competenze ante precetto

accesso ufficio	€ 26,00
ritiro sentenza	€ 26,00
esame sentenza	€ 52,00
accesso ufficio	€ 26,00
ritiro fascicolo	€ 26,00
accesso ufficio	€ 26,00
richiesta copia esecutiva	€ 26,00
ritiro copia	€ 16,00
disamina titolo	€ 26,00
richiesta notifica titolo esecutivo	€ 26,00
accesso ufficio	€ 26,00
esame relata	€ 26,00

3) Competenze atto precetto

posizione archivio	€ 103,00
disamina	€ 26,00
formazione fascicolo	€ 26,00
consultazione col cliente	€ 103,00

corrispondenza informativa	€ 103,00
redazione atto precetto	€ 103,00
collazione	€ 31,00
autentica firma	€ 26,00
richiesta notifica	€ 26,00
accesso ufficio	€ 26,00
esame e ritiro	€ 52,00
onorario di precetto	€ 145,00
redazione nota spese	€ 52,00
12,50 % spese forf. (€ 1.150)	€ 143,75
2% CAP (€ 1.293,75)	€ 25,88
20% IVA (€ 1.319,63)	€ 263,93
TOTALE 2) + 3)	€ 1583,56

In uno € 62.923,10, oltre al costo di notifica segnato a margine del presente atto, spese successive occorrendo.

Con espresso avvertimento che, in difetto si procederà ad esecuzione forzata anche presso terzi come per legge.

Lecce-Taranto, 07/01/2008

Avv. Valeria Pellegrino

ATTO DI NOTIFICAZIONE

Istante il sig. Arnaldo Guida ed ove occorra dell'Avv. Valeria Pellegrino io sottoscritto AUG addetto all'UUN della Corte di Appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto, ho notificato gli antescritti atti per sua legale scienza e per ogni effetto di legge:

- alla S.T.A.T. - Società Tranvie ed Autobus coop. a. r. l. in liquidazione, in persona del liquidatore p.t. Dott. Vito Giannella, in Taranto al Corso Italia n. 100, ivi recandomi e consegnandone copia a mani di
- alla S.T.A.T. - Società Tranvie ed Autobus coop. a. r. l. in liquidazione, in persona del liquidatore p.t. Dott. Vito Giannella con sede in Taranto alla via Cesare Battisti n. 657 ivi recandomi e consegnandone copia a mani di

A mani dell'impiegato funzionario
Sig. N. Tarolli Bruno
addetto all'ufficio ed incaricato della
ricezione degli atti
Li 10/1/08

CORTE DI APPELLO
SEZIONE DISTACCATA TARANTO
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO CA
Dott. Francesco SCIALPI

URGENTE

Studio dell'Avvocato Roberto Barberio

Rotolo

Corso Italia 254
74100 TARANTO
tel. 099/7351536
fax 099/7362875
e-mail: robertobarberio@libero.it

Destinatario: Amat Spa	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 13 luglio 2005
numero di fax: 099 7794247	Oggetto: AMAT / GUIDA + STAT
numero di pagine (inclusa la presente): 2	dinanzi al TRIB: TA sez. Lavoro

Messaggio:

Allego ordinanza del Tribunale di Taranto sez. Lavoro (dott.ssa Rotolo) che ordina all'Amat di depositare entro il 29.09.05 la documentazione (confusamente) descritta nel corpo dell'ordinanza stessa.

Resto in attesa di una comune verifica sul punto.

La nuova udienza di discussione sarà tenuta il 20.10.2005.

Con i miei migliori saluti

AMAT s.p.a.
Prot. In arrivo n. 15241
Del 13 LUG. 2005

P	-PRESIDENTE	☐
VP	-VICE PRESIDENTE	☐
D	-DIRETTORE	☐
DA	-DIRIG. AMMINISTR.	☐
DT	-DIRIGENTE TECNICO	☐
UC	-CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UA	-CONTRATTI APPALTI	☐
UI	-INFORMATICA	☐
UE	-ESERCIZIO/MOVIMENTO	☐
UP	-PERSONALE	☒
UAG	-AFF. GEN./P.R./SINISTRI	☐
US	-SEGRETERIA	☐
UT	-TECNICA	☐
UF-PT	-UFF. PROD. TRAFFICO	☐
UF-RG	-UFF. RAGIONE	☐

*copie delle documentazioni
raccolte in Rotolo e
inviato all'Avv. Barberio
in data 15/09/05 per la
successiva valutazione*



TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro letti gli atti e i documenti della causa iscritta
al n. 10844/05 R.G. pendente

tra

GUIDA ARNALDO

e

"AMAT SPA" E "STAT COOP. A.R.L. IN LIQUIDAZIONE"

sciogliendo la riserva assunta nell'udienza del 14/3/05

ritenuto necessario acquisire documentazione (delibere Giunta Comunale, contratto di lavoro del ricorrente ed altro) da cui risultino le modalità e condizioni di assunzione dei dipendenti ex Stat, nonché il trattamento giuridico ed economico degli stessi ed infine la circostanza se sia o meno stata rimborsata la quota sociale conferita dai medesimi nella società cooperativa Stat (come indicato nella delibera G.M. 17/12/69 n. 3855 e delibera del Consiglio Comunale del 7/4/1970 n. 121);

fissa

l'udienza del 20/10/05 per la discussione della controversia ed ordina alla convenuta Amat spa di depositare la documentazione sopra indicata entro il 29/9/05.

Manda la cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Taranto, 2/5/05.

IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr.ssa Luisa ROTOLO)

V^o Depositato in Cancelleria

Taranto, il

2 MAG 2005
IL CANCELLIERE
(Cosimo MAURO)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 30/05/2000

Prot n°: Dir/AP/694

Oggetto :Certificato di dipendenza.

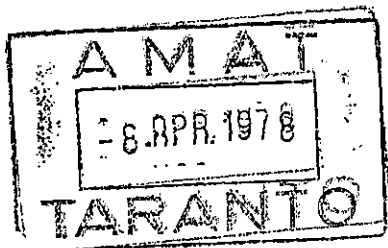
Dagli atti amministrativi di questa Azienda, risulta che il Sig. GUIDA Arnaldo, nato il 10/03/1948 è stato assunto come apprendista carrozziere dal 01/08/1964 al 30/05/1969 alle dipendenze della S.T.A.T. (Società Tranvie ed Autobus Coop. a.r.l.). A seguito di superamento di prova d'arte, dal 01/06/1969 allo stesso fu attribuita in via definitiva la qualifica di bigliettaio.

In data 06/07/1971 alla S.T.A.T. è subentrata l'A.M.A.T. (Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto).

Dal 07/02/1996 svolge servizio presso l'A.M.A.T.(Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto) Azienda Speciale in cui è stata trasformata la preesistente Municipalizzata, con la qualifica di Conducente di Linea livello 6°.

Si rilascia a richiesta dell'interessato per gli usi consentiti dalla legge.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)



N. 2168/78 di Prot.

Al Direttore di Esercizio AMAT

Al Presidente della Comm. Amm. AMAT

Al Capo Servizio Personale

Al Dirigente Settore Movimento

Al Dirigente Settore Officina

p.c. Al Sindacato Aziendale C.I.S?L?

S E D E

Io sottoscritto Guida Arnaldo dipendente di codesta Azienda sin dal 1964, con la qualifica di bigliettaio anziano, chiedo cortesemente agli organi in indirizzo di poter passare in officina al reparto gommisti.

Questa mia richiesta é motivata dal fatto che essendo stato assunto nel 1964 con la qualifica di apprendista, dopo prova d'arte nel 1968 fui promosso operaio addetto al reparto gommisti, per volere dell'Azienda al mio ritorno dal servizio militare, non essendoci più il posto vacante nel reparto, mi cambiò la qualifica e mi mandò al reparto movimento.

A distanza di di circa 11 anni, credo di avere il diritto a ritornare al mio primitivo posto di lavoro, in primo luogo perché sono padrone del suddetto mestiere, e poi perché è nota la carenza di personale nel reparto gommisti.

Sicuro di un riscontro positivo della mia richiesta
Vi saluto cordialmente.

Taranto 27 Marzo 1978

Guida Arnaldo

Delibera C.A. 27/12/1973

803

Guida Arnaldo

figlietto 1-6-969

Apprendista 1-8-964

0 fino al 30-6-971

1 " " 30-6-973

2 " " 30-6-975

0 fino al 30-6-966

1 " " 30-6-968

2 " " 30-6-970

3 " " 30-6-972

4 " " 30-6-974

Differenza scatti

dal 1-7-971

al 30-6-972

scatti 2 al 5% = mesi 14

" 1-7-972

" 30-6-973

" 3 " " = " 14

" 1-7-973

al 30-11-973

" 2 " " = " 6

10 APR. 1974





A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Legge n. 25 del 19/1/1955 - Riconoscimento periodo apprendistato ai fini dell'anzianità di servizio. -

L'anno millenovecentosettantatre il giorno 27 (ventisette) del mese di Dicembre, alle ore 12.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. Prof. Paolo TARANTINO

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

(2) Prof. Domenico INDELLICATI

(4) P.I. Renato D'ARCANGELO

(3) Luigi MANCINI

(5) Ing. Giovanni NISTRI

MEMBRI SUPPLENTI

(6) Antonio VALENTINI

(7) Italo CAZZATO

ff.

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Sig. Giuseppe FERRANTE

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. Dr. Cosimo CARRIERI

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente riferisce:

Alcuni dipendenti di questa Azienda hanno chiesto l'applicazione in proprio favore dell'art. 19 della legge del 19/1/1955, n. 25, che così recita: "Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'art. 2118 del Codice Civile l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità ed il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore".

Ora, in seguito ad accertamenti esperiti dagli uffici competenti è risultato che ai suddetti dipendenti, che a suo tempo effettuarono il pe-

riodo di apprendistato alle-dipendente della ex S.T.A.T., una volta con-
seguita la qualifica mediante le prove di idoneità, in effetti non fu ri-
conosciuto nè dalla ex Cooperativa prima, nè dall'A.M.A.T. dopo, in peric-
do di apprendistato ai fini dell'anzianità del servizio.

Ritenendo, pertanto, giusta e fondata la richiesta dei dipendenti
in questione, propongo che la stessa venga accolta e che venga assunto
in tal senso formale provvedimento.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

Udita la relazione del Presidente;

Ritenuto di dover accogliere la proposta dallo stesso formulata;

Avuto il voto consultivo del Direttore di Esercizio;

A voti unanimi

D E L I B E R A

- di ritenere utile ai fini dell'anzianità di servizio, giusta il di-
sposto dell'art. 19 della legge 19/1/1955, n. 25, per la parte di com-
petenza dell'A.M.A.T., il periodo di apprendistato effettuato a suo
tempo da alcuni dipendenti attualmente in servizio che conseguirono
la qualifica di operaio mediante le prove di idoneità e nei confronti
dei quali non furono applicate le disposizioni dell'art. 19 della suc-
citata legge n. 25 del 19/gennaio/1955.-

Il Presidente

Il Segretario

Il Direttore



21.GEN.1974

CITTA' DI TARANTO

N. 218/71 di Prot. N

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

O G G E T T O

A.M.A.T. deliberazione n. 151 del 27.12.1973 avente per oggetto:

Legge n.25 del 19.1.1955- Riconoscimento periodo apprendistato ai fini dell'anzianità di servizio.-

L'anno millenovecentosettantaquattro il giorno 15
del mese di gennaio, alle ore 15, in TARANTO e nel
Palazzo di Città;

LA GIUNTA MUNICIPALE

legalmente riunita nelle persone dei Signori:

1. LORUSSO Franco - Sindaco

PRESIDENTE

ASSESSORI EFFETTIVI

() GIANCANE Giuseppe

() DIOTAILITI Francesco

() ~~DIOTAILITI~~

() MIGNOGNA Cosimo

() LAMANNA Eustachio

() CARIDDI Caterina

() ZAPPIMBULSO Pia

() FULLONE Vincenzo

() CARRINO Nicola

() FESTINANTE Luigi

ASSESSORI SUPPLEMENTI

() BLASI Stelio

() CAVALLO Giovanni

con l'assistenza del Segretario Generale, Sig. Dott. Comm. Antonio Pieschi

ha adottato la seguente deliberazione:

Visto l'art. 16 del D.L. 29 marzo 1903 n. 103 e l'art. 14 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3047;

Esaminato il deliberato in oggetto indicato;

Considerato di non aver nulla da obiettare per essere lo stesso adottato in conformità ai richiesti requisiti tecnici sia amministrativi che contabili;

Visto il T.U. della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè la legge 9 giugno 1947, n. 530;

Con i poteri del Consiglio a termini dell'art. 140 del D.L. 4 febbraio 1915, n. 148;

A voti unanimi, resi ed accertati a norma di legge;

D E L I B E R A

1º) di prendere atto del provvedimento n. 151 adottato dalla Commissione amministratrice dell'A.M.A.T. nella seduta del 27.12.1973 avente il medesimo oggetto della presente;

2º) di ritenere, pertanto, col presente atto ratificato l'operato della predetta Commissione.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Seguono le firme all'originale del Sindaco, dell'Assessore anziano e del Segretario Generale

Si attesta che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune

il 18 gennaio 1974

Taranto, 11 19 gennaio 1974

Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo.

Visto: IL SINDACO



Il Segretario Generale

Segretario Generale

PREFETTURA DI TARANTO

N. _____ Div. _____

Taranto, _____

IL PREFETTO

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini, in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio dal _____ al _____ senza reclami ed invio in Prefettura il _____ Prot. N. _____

Taranto, _____

Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Taranto, _____

Visto: IL SINDACO

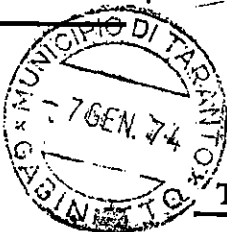
Il Segretario Generale

COMUNE DI TARANTO

Assessorato alle Municipalizzazioni

N. 151 di prot.

ALL' AMAT



TARANTO

OGGETTO: Deliberaz. Commissione Amministratrice

N. 151 in data 27/12/1973

relativa a Legge n.25 del 19/I/1955 -

Riconoscimento periodo apprendi-
stato ai fini dell'anzianità di
servizio.-

Si accusa ricevuta dell'esemplare della deliberazione
di cui sopra, inviata da codesta Azienda a questo Ufficio,
ai sensi e per gli effetti di legge.

Taranto,

Il Funzionario addetto

2/Gennaio/1974

ALLA SEZIONE PROVINCIALE DEL
COMITATO REGIONALE PER IL CON-
TROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI
LOCALI - Via De Cesare, 102 -

74100

TARANTO

Vi comunichiamo, per opportuna conoscenza, gli oggetti
dei provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice
di questa Azienda nella seduta del 27/dicembre/1973:

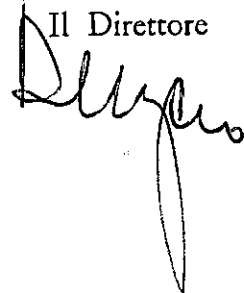
- delibera n. 147 - Befana ai figli dei dipendenti;
- delibera n. 148 - Anticipazione straordinaria di cassa Ban-
co di Napoli - Fidejussione;
- delibera n. 149 - Liquidazione e pagamento di spese sui
fondi a calcolo a ditte varie;
- delibera n. 150 - Assunzione nominativa apprendisti; NO
- delibera n. 151 - Legge n.25 del 19/1/1955 - Riconoscimen-
to periodo apprendistato ai fini dell'an-
zianità di servizio;
- delibera n. 152 - Dipendente BRAMO Michele - Applicazione
benefici di carriera;
- delibera n. 153 - Fornitura vestiario al personale dipen-
dente per l'anno 1974.

IL SEGRETARIO
(Dr. Cosimo CARRIERI)

REGIONE PUGLIA SEDE PROV. DECENTRATA DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
4 GEN. 1974
POSTA IN ARCHIVO

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 7 GEN. 1974
la Giunta Municipale
Approvata con deliberazione del ~~Consiglio Comunale~~ n. 151 del 15 GEN. 1974
~~Reg. esecutivo il~~ _____

Il Direttore



Taranto, li 26 giugno 1971

Egr. Sig. Offida Arnaldo
Via E. Battisti 18 TARANTO

Come Le è noto, col 30 giugno 1971, cessa la concessione provvisoria a suo tempo data alla STAT (Società Tramvie ed Autobus Taranto) del servizio dei trasporti urbani in Taranto ed inizia il giorno successivo la gestione del servizio medesimo da parte della Azienda Municipalizzata (AMAT).

La stessa, in ossequio alla volontà espressa dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 188 del 23.6.1969, intende provvedere alle proprie esigenze per quanto concerne il personale mediante l'utilizzazione del personale della S.T.A.T. nei limiti e con le modalità indicate nel piano tecnico-finanziario e nel regolamento di quella Azienda stessa e negli altri provvedimenti a suo tempo adottati in materia; e, pertanto, poichè risulta che Ella, alla data prevista dalla suddetta deliberazione n. 188 del 23.6.1969 (14.4.1969) era in servizio presso la S.T.A.T. potrà assolvere lo stesso servizio alle dipendenze dell'A.M.A.T., con decorrenza dal 1° luglio 1971 col trattamento giuridico ed economico relativo spettante secondo le norme vigenti e nei limiti ed alle condizioni previsti dai provvedimenti comunali su menzionati.

Ove Ella ritenga di accettare tale assunzione, in pendenza dei formali provvedimenti da parte dei competenti organi, potrà senz'altro assumere servizio alle dipendenze della suddetta A.M.A.T. con la data su citata, all'uopo presentandosi al posto di lavoro.

La presente viene inviata anche all'A.M.A.T. per ogni effetto conseguenziale.

Distinti saluti.

RELAZIONE
C. del pr. ... data
edienza
nel suo domicilio in Via Battisti 180
comune di Taranto
1-7-71

P. IL SINDACO

Luigi Francangeli
Bozza

Dichiaro di accettare la nomina a dipendente della Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto - A.M.A.T. con decorrenza dal 1° Luglio 1971, alle condizioni tutte di cui alla nota del Sindaco di Taranto 26 giugno 1971, già in mio possesso, con riferimento agli atti deliberativi del Comune di Taranto richiamati nella suddetta nota, nonchè alla precisazione contenuta nel comunicato dell'Amministrazione Comunale del 2 luglio 1971.

Pertanto, mi dichiaro sin da ora a disposizione di codesta Amministrazione.

In fede.

Taranto, li 2/7/71.

Guido Arnaldo

Signor Guido Arnaldo

Via C. D'Amico n. 180 Tel. 71834.

T A R A N T O

Società Tramvie ed Autobus Taranto

Cooperativa a responsabilità limitata

TELEFONI: Direzione - Deposito 34101 (3 linee)
Ufficio Abbonamenti 29983

CASELLA POSTALE N. 68 - C.C.I.A. N. 19107

PROT. N. 612-UP-69
(da citare nella risposta)

Vs. rif. N.

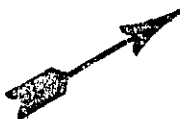
Taranto, 3/12/1969
Via Cesare Battisti, 657

OGGETTO:

All'Agente Sig. GUIDA Arnaldo

e, p.c. (4)

S E D E



Comunico alla S.V. che a decorrere dal 1/12/1969 Le é stata definitivamente attribuita la qualifica di Bigliettaio, classe 9^a categoria C.

SOC. TRAMVIE ED AUTOBUS-TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

- (4) - All'Ufficio Amm.vo
- Al Reparto Movimento

S E D E

ME/ZF

612-VP-69

3/12/1969

All'Agente Sig. GUIDA Arnaldo

e, p.c. (4)

S E D E

Comunico alla S.V. che a decorrere dal 1/12/1969 Le é stata definitivamente attribuita la qualifica di Bigliettaio, classe 9^a categoria C.

SOC. TRAMVIE E AUTOBUS - L'ARANIO
IL DIRETTORE D'ESERCIZIO

- (2) - All'Ufficio Amm.vo
- Al Reparto Movimento

S E D E

ME/ZF

112-V.P. 69

30/5/1969

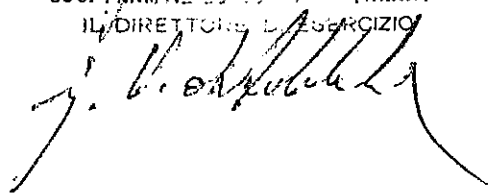
All'Agente Sig. GUIDA Arnaldo

e, p.c. (*)

S E D E

Vi comunichiamo che a decorrere dal 1° Giugno 1969 assumerete le funzioni di bigliettaio. Pertanto siete invitato a prendere i necessari contatti con i responsabili del Movimento per lo svolgimento delle Vs/. nuove mansioni.

SOC. TRAMVIE ... ARANTU
IL DIRETTORE D'ESERCIZIO



- (*) - All'Ufficio Amministrativo
- Al Reparto Movimento
- Al Reparto Officina

S E D E

ME/ZE



V.S. 19

Taranto, li 16/5/1969

000766		16MAG.69
PRET. IN	UFF.	MP. FATTURA

Al Sig. DIRETTORE DI ESERCIZIO
della " S. T. A. T. "

S E D E

Lo scrivente GUIDA Arnaldo, dipendente di codesta Azienda in qualità di apprendista, chiede cortesemente a V.S. di volerlo rimettere in servizio il giorno 17/5/969, avendo portato a termine il servizio per gli obblighi di leva.

Con osservanza

Guida Arnaldo

15/09

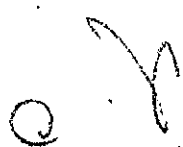
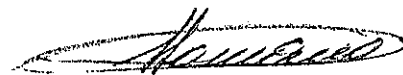
165-10-68 Prot.

27/3/1968

Al Sig. G U I D A Arnaldo
e.p.c. (*)

S E D E

Ci riferiamo alla Vs/. comunicazione dell'8/3/1968, per
comunicarVi che questa Azienda Vi ritiene in aspettativa fino
al completo espletamento del servizio di leva.



- (*) - ALL'UFFICIO AMMINISTRATIVO
- AL REPARTO OFFICINA

S E D E

402

16/2/1967

N. 59-I-67 di Prot.

All'Apprendista

Sig. G U I D A Arnaldo

S E D E

Vogliate presentarVi lunedì 20 p.v. alle ore 10.00, munito di documenti di riconoscimento, all'Ispettorato Sanitario - I° piano del Fabbricato Viaggiatori della stazione F.S. di Bari Centrale per essere sottoposto a visita medica per l'accertamento della Vs/. idoneità fisica in previsione degli esami che andrete a sostenere per il passaggio ad operaio.

SOC. TRAMVIE ED AUTOBUS-TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
Verf...

e. h.

Taranto.li

Spett/le
PRESIDENTE AMAT
SEDE

OGGETTO : richiesta certificato.

Il sottoscritto GUIDA ARNALDO, dipendente di codesta
Azienda con la qualifica di AUTISTA con la presente

C H I E D E

il rilascio di un certificato di :

- ☐ - dipendenza
- ☐ - I.N.P.S.
- ☐ - I.N.A.I.L. per visita collegiale
- ☐ - Dimostrativo della retribuzione

Et 01/M SOST DAL 01-01-2005
AL 31-07-2005

In attesa, porgo distinti saluti.

Taranto li.

l'Agente

AMAT s.p.a.
Prot. In arrivo n. 16174
Del 29 LUG. 2005

P	-PRESIDENTE	☐
VP	-VICE PRESIDENTE	☐
D	-DIRETTORE	☐
DA	-DIRIG. AMMINISTR.	☐
DT	-DIRIGENTE TECNICO	☐
UC	-CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UA	-CONTRATTI APPALTI	☐
UI	-INFORMATICA	☐
UE	-ESERCIZIO/MOVIMENTO	☐
UP	-PERSONALE	☒
UAG	-AFF.GEN./P.R./SINISTRI	☐
US	-SEGRETERIA	☐
UT	-TECNICA	☐
UF-PT	-UFF. PROD.TRAFFICO	☐
UF-RG	-UFF. RAGIONERIA	☐

[Signature] ☐

[Signature]



**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA
U.O. di Taranto
PRESIDIO TESTA
Tel 0997786270 -397 fax 0997786332**

Prot. n. 104 / Int / 515?
del 22-4-2005

Oggetto: Certificazione idoneità fisica e psico-attitudinale. Visita di revisione

AMAT s.p.a.
Prot. In arrivo n. 8874

Del 02 MAG. 2005

P	-PRESIDENTE	☐
VP	-VICE PRESIDENTE	☐
D	-DIRETTORE	☐
DA	-DIRIG. AMMINISTR.	☐
DT	-DIRIGENTE TECNICO	☐
UC	-CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	-CONTRATTI APPALTI	☐
UA	-INFORMATICA	☐
UE	-ESERCIZIO/MOVIMENTO	☐
UP	-PERSONALE	☒
UAG	-AFF.GEN./P.R./SINISTRI	☐
US	-SEGRETERIA	☐
UT	-TECNICA	☐
one	UF-PT-UFF. PROD.TRAFFICO	☐
	UF-RG-UFF. RAGIONERIA	☐

[Signature]

Sig. GUIDA ARNALDO

Si certifica che il Sig. **GUIDA ARNALDO** nato a Taranto il 10.03.1948 e residente in Lama
Taranto Via Circonvallazione dei Fiori n.251 pal. N sulla scorta degli accertamenti sanitari
eseguiti , ai sensi e per gli effetti del Decreto Ministero Trasporti n°88 del 23 .02.1999 e D.M.
n°19 del 15.01.2001, è risultato

Idoneo

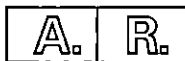
per l'espletamento delle mansioni proprie della qualifica di autista addetto ai pubblici servizi di trasporto.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Del SISP U.O. Taranto
(Dr. C. Scarnera)



AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 1
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 S.O. IGIENE S. GIUSEPPE V. TARANTO
 IL MEDICO INCARICATO
Dr.ssa Carla MONTELEONE

Posteitaliane



Avviso di ricevimento
Mod. 23-I/O Cod. W8401E

Da restituire a _____

AMAT s.p.a.

Via _____

Via C. Battisti 657

74100 Taranto

C.A.P.

Località

Provincia



Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro

11453820435 1

Numero

Data di spedizione

 Dall'ufficio postale di

Destinatario QUIZA ANNALDOVia CIRCONVALLAZIONE DEI FIORI, 251 TAL. NC.A.P. 74020 Località LATA - TARANTO

16-03-03

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

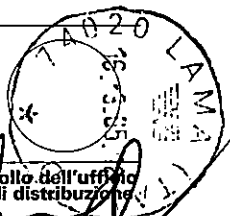
Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

- Invi multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata





Prot. az. n°5625/UP

Taranto, lì

Agli agenti
 Latanza Umberto ,
 Russo Antonio ,
 Cavallaro Carmelo ,
 Latagliata Luigi ,
 Ricchiuti Claudio ,
 Guida Arnaldo ,
 Romanelli Cataldo ,
 Di Ponzio Cataldo ,

e p.c. Al Responsabile Area Esercizio
 Al medico competente
SEDE

e p.c. Spett.le
 ASL TA/1
Ospedale Testa

Fax n°099/7786332

OGGETTO: Visite mediche ex D.M. n° 88/99 anno 2005

Si comunica che il giorno **23 marzo 2005**, a digiuno e senza aver fumato, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, della presente lettera e del certificato medico attestante il non uso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci (quest'ultimo se possibile), le SS.LL. dovranno presentarsi presso il Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica presso l'Ospedale Testa, per essere sottoposte alla visita in oggetto, onde accertare il possesso dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali occorrenti per disimpegnare le mansioni di guida di mezzi pubblici, e più precisamente:

- ore 7:30 piano terra - Dott.ssa Tria
- ore 9:00 primo piano - Dott.ssa Monteleone
- ore 10:30 presso Cittadella della Carità.

Si fa presente che per il certificato medico di cui sopra le SS.LL. potranno recarsi presso la sala medica aziendale, in quanto il certificato sarà rilasciato direttamente dal Dott. Poti che, di norma, nelle giornate di **lunedì** (dalle ore 15:00 alle ore 17:00) e di **venerdì** (dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00), sarà appositamente presente in Azienda.

Qualora le SS.LL. non dovessero essere in possesso del predetto certificato alla data della visita, secondo le indicazioni fornite dai sanitari potranno ugualmente recarsi a visita, riservandosi di presentare il predetto certificato entro la settimana successiva.

Si informa, inoltre, che attualmente tutte le posizioni funzionali riservate al personale dichiarato definitivamente o temporaneamente inidoneo, rese note con OdS n.65 del 23/11/2004, risultano occupate.

Pertanto, qualora tale situazione di indisponibilità dovesse persistere anche alla data di emissione di eventuali giudizi di inidoneità da parte dell'ASL, in applicazione dell'OdS succitato gli agenti eventualmente dichiarati inidonei allo svolgimento delle mansioni di guida, cui sono assimilati anche gli idonei parziali, saranno collocati in aspettativa, in applicazione dell'art. 24 del R. D. 148/31, All. A), fino a nuovo diverso parere medico.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
 (Ing. Giovanni Matichecchia)

Taranto, li 22 SET. 2004

Prot. n°: Pres/188P1.../UAG

Egr. Avv.to Barberio Roberto
Corso Italia, 254
74100 TARANTO

Oggetto: Conferimento incarico

Con la presente, giusta poteri delegati allo scrivente dal C. D. A. dell'AMAT S.P.A. con deliberazione n°3 del 19/02/2001, Le conferisco l'incarico di assistere l'AMAT S.P.A. dinanzi al Tribunale di Taranto. Sez. Lavoro, nel giudizio promosso dal dipendente Guida Arnaldo, rappresentato e difesa dall'avvocato Giovanni Pellegrino.

L'udienza di discussione è stata fissata il 17/03/2005.

A disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento sui termini della questione, Le porgo distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



Allegati:
Ricorso in originale



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Provinciale del Lavoro
Piazzale Bestat n°27 - 33 tel.099/7353557 fax 099-7352986
TARANTO

Si prega di citare nella risposta l'intera
sigla e i numeri di protocollo

Prot. 3321

OGGETTO:

CONVOCAZIONE

per il giorno 25 marzo 2004

per le ore: 8,30 col seguito

Alla DITTA AMAT SPA - STAT COOP. ARL IN
LIQUIDAZIONE

VIA C. BATTISTI 657 TARANTO
VIA C. BATTISTI 657 TARANTO

Al Lavoratore GUIDA ARNALDO

C/O AVV. G. PELLEGRINO
VIA AUGUSTO IMPERATORE 16 LECCE

Alle ASS/ZIONI SINDACALI:

Quest'Ufficio ha indetto la riunione indicata in oggetto, dinanzi all'apposita Commissione di cui all'art.410
C.p.C. allo scopo di tentare la conciliazione della controversia di lavoro promossa da:

GUIDA ARNALDO

su richiesta ~~AVV. PELLEGRINO GIOVANNI~~
ed avente per oggetto:

**COSTITUZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA RIVERSIBILE AI SENSI DELL'ART.13 C.1 DELLA L. 12/8/62 N.
1338 O PAGAMENTO DELLE SOMME QUANTIFICATE DALL'INPS IN EURO 57.409,77; NONCHE'
PAGAMENTO DI ULTERIORI SOMME DOVUTE A TITOLO DI RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI E
SUBENDI QUANTIFICATI IN EURO 50.000,00.-**

Le parti e le Associazioni in indirizzo sono pertanto invitate a partecipare, nel giorno e nell'ora fissati, con
l'avvertenza che sia il datore di lavoro, sia il lavoratore potranno presentarsi personalmente o farsi rappresen-
tare da persona munita di lettera di delega autenticata, a transigere e conciliare comunque la controversia.

E' superfluo aggiungere che il mandato in parola potrà essere affidato, sempre per scritto, anche al
rappresentante le Associazioni in indirizzo. La mancata presentazione oltre 30 minuti, dall'orario fissato, sarà
considerata assenza.

p. IL DIRETTORE
(DOTT. ANTONIO MARSEGLIA)
Il Responsabile Servizio Politiche Lavoro
DOTT. ROBERTO SOLITO

1

3646

02 MAR 2004

26 FEB. 2004

33



**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA
U.O. di Taranto
PRESIDIO TESTA**

Tel 0997786270 -397 fax 0997786332

Prot. n. 148 / Sm / SiP

del 19.4.2004

AMIAT s.p.a. - 7388	
Prot. In arrivo n°	
Del: 22 APR. 2004	
P	- PRESIDENTE ☐
VP	- VICE PRESIDENTE ☐
D	- DIRETTORE ☐
DA	- DIRIGENTE AMMINISTRATIVO ☐
DT	- DIRIGENTE TECNICO ☐
UC	- CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UA	- CONTRATTI/APPALTI ☐
UI	- INFORMATICA ☐
UE	- ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UP	- PERSONALE ☒
UAG	- AFF. GEN./PR./SINISTRI ☐
US	- SEGRETERIA ☐
UT	- TECNICA ☐
UF-PT	- UFF. PRODOTTI TRAFFICO ☐
UF-RS	- UFF. RAGIONERIA ☐

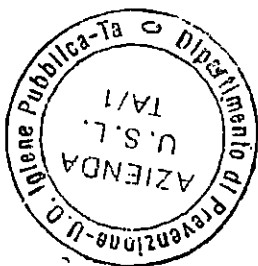
Oggetto: Certificazione idoneità fisica e psico-attitudinale. Visita di revisione

Sig. GUIDA ARNALDO

Si certifica che il Sig. **GUIDA ARNALDO** nato a Taranto il 10.03.1948 e residente in Lama Taranto Via Circonvallazione dei Fiori n.251 pal. N sulla scorta degli accertamenti sanitari eseguiti, ai sensi e per gli effetti del Decreto Ministero Trasporti n°88 del 23.02.1999 e D.M. n°19 del 15.01.2001, è risultato

Idoneo

per l'espletamento delle mansioni proprie della qualifica di autista addetto ai pubblici servizi di trasporto.



**IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Del SISP U.O. Taranto
(Dr. C. Scarneta)**

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TA/1
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
IL MEDICO RAPPRESENTANTE
Dott.ssa Carla MONTELEONE

GIOVANNI PELLEGRINO

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Avv. GIOVANNI PELLEGRINO
Avv. GIANLUIGI PELLEGRINO
Avv. VALERIA PELLEGRINO

Collaboratori

Avv. LAURA CACCETTA
Avv. FLAVIO IACOVONE
Avv. AMINA L'ABBATE
Avv. LUIGI MARIANO
Avv. FABIO PATARNELLO
Avv. GIOVANNA PIAZZALUNGA
Avv. ANNA SALVI
Avv. VALENTINA SARNO
Avv. SONIA SERIO
Avv. ADRIANO TOLOMEIO

Lecce, 19.1.2004

Oggetto: Guida Arnaldo c/ AMAT S.p.A. e STAT - Società Tranvie ed Autobus
coop. a r.l. in liquidazione. Richiesta costituzione rendita ex art. 13
1338/1962 e risarcimento danni.

AMAT S.p.A. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	2338
del	9 FEB. 2004
Presidente	☒
Vice Presidente	☐
Consigliere	☐
Direttore	☐
Dirigente Amministrativo	☒
Dirigente Tecnico	☐
Area Contabilità e Bilancio	☐
Area Contr.-App.-Acq.-Magazz.	☐
Area Informatica	☐
Area Movimento	☐
Area Personale	☒
Area Tecnica	☒
Direzione Contratti e Appalti	☐
Rip. P.R.-A.A.GG.-Sinistri	☐
Ufficio Prodotti del Traffico	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Avv. B. ARNALDO GUIDA	☒
L. n.	☐



Spett.le
AMAT - Azienda per la Mobilità
nell'Area di Taranto S.p.A.
Via Cesare Battisti n. 657

74100 TARANTO

Spett.le
STAT - Società Tranvie ed Autobus
coop. a r.l. in liquidazione
Via Cesare Battisti n. 657

74100 TARANTO

Spett.le
Commissione di Conciliazione presso
la Direzione Provinciale del Lavoro
P.le Dante (Bestat) n. 24/27

74100 TARANTO

Il sig. Arnaldo Guida, che sottoscrive la presente ad ogni effetto di legge, mi ha conferito mandato di significare quanto segue.

Il sig. Guida ha lavorato alle dipendenze di AMAT S.p.A. (subentrata a STAT soc. coop. a .l.) dal 1.8.64 sino al 30.9.01.

Il mio assistito, invero, avendo ricevuto attestazione da parte di AMAT S.p.A. (con nota 20.6.01 prot. n. 2414) in ordine al regolare assolvimento degli obblighi contributivi sin dall'inizio del rapporto, in data 23.8.01 ha provveduto ad inoltrare all'INPS sede provinciale di Taranto domanda di pensione di anzianità, ed ha quindi rassegnato, in data 11.9.01, le proprie dimissioni, accolte da AMAT S.p.A. con nota in pari data, a decorrere dal 30.9.01.

E tuttavia nessuna somma ha potuto percepire a titolo di pensione il sig. Guida, atteso che risulta omesso il versamento dei contributi dovuti per il periodo dal 1.8.1964 al 31.5.1969.

Rimasta del tutto priva di riscontro la richiesta 21.10.02, inoltrata ad AMAT S.p.A. a mezzo del sottoscritto procuratore al fine di ottenere la costituzione della rendita vitalizia reversibile ai sensi dell'art. 13, comma 1, L. 12.8.1962 n. 1338, il sig. Guida si è onerato di proporre ricorso ex art. 700 c.p.c. innanzi al Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, chiedendo, in via cautelare e urgente, la corresponsione, da parte di AMAT S.p.A., delle somme necessarie alla costituzione della rendita predetta, quantificate dall'INPS in complessivi euro 57.409,77.

Avverso l'ordinanza 7.10.03 con cui il GdL ha respinto la domanda cautelare unicamente ritenendo che, nella specie, difettesse il requisito del *periculum in mora*, il sig. Guida ha proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. innanzi al Collegio.

Quest'ultimo, con ordinanza 1.12.03, ha però negato la tutela invocata ritenendo che dell'omissione contributiva sia responsabile soltanto STAT.

Sicchè in disparte la correttezza della motivazione addotta dal Collegio in sede di reclamo, pur non essendo intervenuta alcuna interruzione del rapporto lavorativo del sig. Guida in seguito al subentro di AMAT a STAT, per cui la prima appariva e appare almeno *prima facie* certamente responsabile anche delle obbligazioni assunte dalla seconda, l'omissione contributiva e la conseguente mancata corresponsione del trattamento pensionistico, protratta per lunghi mesi, hanno cagionato e cagionano al sig. Guida considerevoli danni alla salute, biologici, economici, all'esistenza e morali, essendo stato lo stesso privato dei mezzi necessari ad assicurare il sostentamento proprio e della sua famiglia per lungo tempo e poi costretto a riprendere lo svolgimento dell'attività lavorativa, sebbene questa comporti un indiscutibile aggravamento delle sue condizioni di salute e comunque la violazione del fondamentale diritto garantito dall'art. 38 Cost. di percepire il trattamento pensionistico al raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa previsti dalla legge.

Alla luce di quanto innanzi, anche tenuto conto del convincimento espresso dal Tribunale di Taranto con la citata ordinanza 1.12.03, invito e diffido codeste spett.li società AMAT S.p.A. e STAT coop. a .r.l. in liquidazione a voler immediatamente provvedere alla costituzione della rendita vitalizia reversibile, che spetta al sig. Guida in relazione ai contributi omessi, ai sensi dell'art. 13, comma 1, L. 12.8.1962 n. 1338 (dandone comunicazione al mio assistito affinché lo stesso, costituita la rendita, possa richiedere all'INPS la

liquidazione della pensione) o, comunque, a corrispondere in favore dello stesso le somme a tal titolo quantificate dall'INPS in euro 57.409,77; nonché le ulteriori somme dovute a titolo di risarcimento dei danni subiti e subendi, che si quantificano ad oggi prudenzialmente nella somma di euro 50.000,00; con espresso avvertimento che, in difetto, il sig. Guida tutelerà i suoi diritti innanzi alla competente Autorità Giudiziaria.

Con la presente, inoltre, il sig. Guida chiede a codesta Commissione di conciliazione presso la Direzione Prov.le del Lavoro di Taranto di voler convocare le parti per l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi degli artt. 410 e ss. c.p.c.

Con osservanza.

Avv. Giovanni Pellegrino

Sig. Arnaldo Guida

Prot. n.: .../323/2004

Taranto, li

22 GEN. 2004

Agli agenti
Angelillo Orazio
Mazza Ercole
Massaro Cosimo Sergio
Fiore Alessandro
Guida Arnaldo
Romanelli Cataldo
Casula Nicola
e p.c. Ai Responsabili
Area Esercizio
Area Personale
SEDE

OGGETTO: Visite di revisione ex D.M. n° 88/99

Si comunica che il giorno 27 gennaio 2004, a digiuno e senza aver fumato, munito di un documento di riconoscimento in corso di validità, della presente e di un certificato del proprio medico curante attestante il proprio stato di salute, le SS.LL. dovranno presentarsi presso il Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica presso l'Ospedale Testa per essere sottoposta alla visita di revisione di cui all'art. 3, comma 4 dell'Allegato A) al D.M. n° 88/99, onde accertare il possesso dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali occorrenti per disimpegnare le mansioni di guida di mezzi pubblici, e più precisamente:

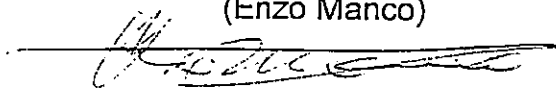
ore 7:30 piano terra Dott.ssa Tria;

ore 9:00 primo piano Dott.ssa Monteleone

ore 10:30 presso Cittadella della Carità (per visita audiometrica e campo visivo)

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



Studio dell'Avvocato Roberto Barberio

e-mail robertobarberio@libero.it

Avv. Roberto Barberio
Avv. Claudio Barberio
Dott. Luca Barberio
Dott. Marco Barberio

00179 ROMA

Via Baronio n. 54/A - tel/fax 06-7362875
099-7362875

AMAT S.p.A. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	14965
del	25 NOV. 2002
Presidente	☒
Vice Presidente	☐
Consigliere	☐
Dirigente Amministrativo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Area Contabilità e Bilancio	☐
Area Contr.-App.-Acq.-Magazz.	☐
Area Informatica	☐
Area Movimento	☐
Area Personale	☒
Area Tecnica	☐
Ripartizione Contratti e Appalti	☐
Rip. P.R.-AA.GG.-Sinistri	☐
Ufficio Prodotti del Traffico	☐
Ufficio Ragioneria	☐

74100 TARANTO

23 novembre 2002

C.so Italia n. 254 - tel. 099-7361538 - fax

AMAT SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO

fax 099 7794247

OGGETTO: Vs. richiesta di parere del 4.11.02 in ordine all'invito 21.10.02 dell'avv. Giovanni Pellegrino di costituire, a beneficio del sig. Arnaldo Guida, una rendita vitalizia reversibile ai sensi dell'art.13 comma 1 della L.12.8.1962 n.1338.

Riscontro la Vs. richiesta di parere in oggetto. Trattasi di una questione particolarmente complessa per le molteplici implicazioni di cui si dirà.

La pretesa avanzata dal Guida poggia sul presupposto dell'omesso "versamento dei contributi dovuti da codesta Azienda per il periodo 1.08.64/31.05.69".

Per imputare tale omissione all'Amat, tuttavia, l'interessato ha azzardato un'insussistente ipotesi di immedesimazione soggettiva: "Amat SpA (già STAT soc. coop. a.l.)".

Contrariamente a quanto assume il Guida, invece, le due società in questione hanno sempre presentato autonome identità, per cui gli effetti delle remote violazioni della STAT (tuttora esistente, sebbene in liquidazione) non possono essere direttamente imputati all'AMAT senza una ponderata verifica delle ragioni di un tale passaggio.

Non conosco gli atti formali che sancirono le modalità della dismissione della STAT e dell'assunzione del servizio di trasporto da parte del nuovo soggetto (cui pacificamente succede l'odierna Amat SpA). Ma tale circostanza non mi impedisce di formulare qui di seguito talune ipotesi alternative che dovrebbero esaurire il ventaglio delle possibilità in campo.

Una prima ipotesi, infatti, s'incentra sulla costituzione ex novo, all'epoca, di un'azienda municipalizzata in virtù di specifico atto amministrativo costitutivo della stessa c, quindi, senza necessità di atti negoziali. Tale modalità, ove sussistente, escluderebbe l'acquisizione, in capo all'azienda municipalizzata, di un preesistente complesso aziendale e, di conseguenza, postulerebbe l'istituzione di rapporti di lavoro nuovi che, in quanto tali, confliggerebbero con l'esistenza di diritti pregressi e con la loro rivendicabilità nei confronti del nuovo soggetto. In tal caso l'Amat non è affatto toccata dal problema dell'omissione contributiva e non può essere chiamata a risponderne.

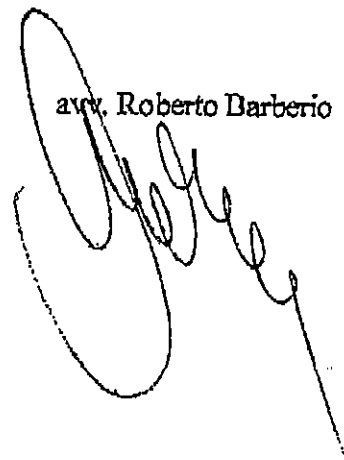
Altre ipotesi postulano che la STAT abbia trasferito al soggetto subentrante il proprio complesso aziendale o che l'ente locale abbia riscattato il pubblico servizio oggetto di precedente concessione. Benché giuridicamente ed ontologicamente differenti, tali ipotesi spalancano le porte, entrambe, alla continuazione del rapporto di lavoro già in essere con il precedente titolare. Il fondamento normativo di tale effetto risiede rispettivamente nella previsione dell'art.2112 cod. civ. (trasferimento d'azienda) e dell'art. 24 RD n.2578/25 (riscatto). Il problema dell'omissione contributiva, però, seppur connessa, esula dal rapporto di lavoro e dall'art.2112, atteso che l'omesso versamento di contributi da parte della STAT assume rilevanza come credito di un terzo (Inps) del quale, in base alla disciplina dettata dall'art.2560 cc, l'Amat risponde esclusivamente se risultante dai libri contabili obbligatori dell'azienda cedente.

Ove risulti sussistere tale presupposto, il dipendente interessato potrebbe astrattamente coinvolgere l'Amat in virtù di: a) azione di restituzione delle somme eventualmente dal medesimo versate per la costituzione in proprio della rendita ex art.13 L.n.1338/62; b) azione di risarcimento del danno ex art. 2116 secondo comma cc., ove del caso in connessione al predetto art.13.

Stando alla prospettazione del Guida, l'iniziativa minacciata, benché non ancora precisata nella sua interezza, sembra sin d'ora atteggiarsi in chiave risarcitoria. Tale angolazione giuridica è giovevole all'interessato perché frustra il pericolo della prescrizione il cui periodo decennale, in sintonia con l'art.2116 2° comma c.c, decorre dal momento del negato trattamento pensionistico. Nell'altra ipotesi (restitutoria), invece, la prescrizione decennale, decorrendo dal momento (1989) in cui, a sua volta, si è prescritto il diritto dell'Inps nei confronti del datore di lavoro responsabile dell'evasione contributiva (1979, ovvero dieci anni dopo il 1969 - v. art.55 RDL 4.10.35 n.1827/art.3 comma 9 L.335/95), risulterebbe già irreversibilmente compiuta. Pertanto, la scelta dell'interessato in un verso o nell'altro potrà risultare determinante ai fini dell'esito.

Con i migliori saluti

avv. Roberto Barberio



Studio dell'Avvocato Roberto Barberio

Corso Italia 254
74100 TARANTO
tel. 099/7351536
fax 099/7362875
e-mail: robertobarberio@libero.it

Destinatario: Amat Spa	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 5 dicembre 2003
numero di fax: 099 7794247	Oggetto: Guida Arnaldo / AMAT
numero di pagine (inclusa la presente): 1	

Messaggio:

Con riferimento al procedimento in oggetto, il Tribunale ha rigettato il reclamo proposto da Guida Arnaldo.

Mi riservo di farvi tenere successivamente copia dell'ordinanza contenente la motivazione.

Con i migliori saluti

esibito
[Signature]

AMAT S.p.A. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	17397
dal	9 DIC. 2003
Presidente	☒
Vice Presidente	☐
Consigliere	☐
Direttore	☒
Dirigente Amministrativo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Area Contabilità e Bilancio	☐
Area Contr.-App.-Acq-Magazz.	☐
Area Informatica	☐
Area Movimento	☐
Area Personale	☒
Area Tecnica	☐
Ripartizione Contratti e Appalti	☐
Rip. P.R.-AA.GG.-Sinistri	☒
Ufficio Prodotti del Traffico	☐
Ufficio Ragioneria	☐
<i>[Signature]</i>	

Studio Associato Barberio

e-mail robertobarberio@libero.it

Avv. Roberto Barberio
 Avv. Claudio Barberio
 Avv. Luca Barberio
 Dott. Marco Barberio

00170 ROMA

Via Baronia n. 54/A - tel/fax 06-7860597

74100 TARANTO

6 novembre 2003

C.so Italia n. 254 - tel. 099-7951536 - fax 099-7362875

AMAT SpA
 Via Cesare Battisti, 657
 74100 TARANTO
 fax 099 7794247

OGGETTO: GUIDA Arnaldo / AMAT

Comunico che il Guida, con atto depositato il 21.10.03 notificatomi il 4.11.03 ha proposto reclamo ex art.669 terdecies cpc avverso il provvedimento di rigetto del ricorso ex art.700 cpc. a suo tempo presentato dinanzi al giudice monocratico.

L'udienza di comparizione si terrà il giorno 20.11.03 dinanzi al Collegio della sezione lavoro del Tribunale di Taranto (relatore dott.ssa Rotolo).

Con i migliori saluti

AMAT S.p.A. - TARANTO

15781

7 NOV. 2003

Presidente	☐
Vice Presidente	☐
Consigliere	☐
Direttore	☐
Dirigente Amministrativo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Area Contabilità e Bilancio	☐
Area Contr.-App.-Acq.-Magazz.	☐
Area Informatica	☐
Area Movimento	☐
Area Personale	☐
Area Tecnica	☒
Ripartizione Contratti e Appalti	☒
Rip. P.R.-A.A.GG.-Sinistri	☒
Ufficio Prodotti del Traffico	☒
Aggiornatore	☐

avv. Roberto Barberio

Ho contattato l'avv. Barberio,
 per il momento non ho bisogno
 di ulteriori comunicazioni sull'argomento. Qui 12/11/2003

Studio dell'Avvocato Roberto Barberio

Corso Italia 254
74100 TARANTO
tel. 099/7351536
fax 099/7362875
e-mail: robertobarberio@libero.it

Destinatario: Amat Spa	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 7 ottobre 2003
numero di fax: 099 7794247	Oggetto: GUIDA / AMAT SpA
numero di pagine (inclusa la presente): 10	

Messaggio:

Con riferimento al procedimento ex art. 700 cpc in oggetto, allego ordinanza di rigetto del Tribunale di Taranto sez. Lavoro (dott. De Napoli) emessa e depositata in data odierna.

Per completezza allego altresì copia della comparsa di costituzione 30.09.03 dell'Amat Spa, contenente le argomentazioni difensive in diritto..

Con i migliori saluti

AMAT S.p.A. - TARANTO	
Prot. Arrivo n. 14067	
del 8 OTT. 2003	
Presidente	☐
Vice Presidente	☐
Consigliere	☐
Direttore	☐
Dirigente Amministrativo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Area Contabilità e Bilancio	☐
Area Contr.-App.-Acq-Magazz.	☐
Area Informatica	☐
Area Movimento	☐
Area Personale	☐
Area Tecnica	☐
Ripartizione Contratti e Appalti	☐
Rip. P.R.-AA.GG.-Sinistri	☐
Rip. Prodotti del Traffico	☐
Ragioneria	☐

contelle
M

13/10

Tribunale di Taranto – Sezione del lavoro***Il giudice del lavoro***

sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 30.9.2003 in ordine al ricorso *ex art. 700 c.p.c.* proposto *ante causam* da Guida Arnaldo nei confronti dell'Amat spa per l'immediato pagamento delle somme necessarie alla costituzione della rendita vitalizia reversibile presso l'Inps, osserva quanto segue.

Difetta, nella presente fattispecie, il requisito del *periculum in mora*.

L'istante lamenta al riguardo di trovarsi esposto, a causa del mancato versamento di contributi previdenziali da parte della resistente in relazione al periodo 1.8.1964 – 30.5.1969, all'alternativo rischio di compromettere irrimediabilmente il proprio stato di salute proseguendo la propria attività lavorativa, o di lasciare sé e la sua famiglia in condizioni di assoluta indigenza accollandosi – in sostituzione del datore di lavoro – il gravoso onere finanziario richiesto per la costituzione della rendita vitalizia reversibile *ex art. 13 l. 12.8.1962 n. 1338*.

Senonché, la prima delle due situazioni pregiudizievoli dedotte è sprovvista di obiettivo riscontro, nel senso che la documentazione sanitaria versata in atti non è assolutamente idonea a dimostrare la incompatibilità dello stato di salute dell'istante con la prosecuzione dell'attività lavorativa.



In particolare, il certificato medico in data 8.8.2003 attesta uno stato ansioso depressivo di verosimile natura reattiva con prescrizione di terapia farmacologica ma non di riposo assoluto, mentre il certificato medico datato 16.9.2003 attesta che l'istante è affetto da condromalacia ed esiti dolorosi di meniscectomia al ginocchio sinistro, specificando tuttavia che tale condizione "*non gli impedisce di svolgere le sue mansioni di autista Ama*"; analoga conclusione autorizzano infine le patologie diagnosticate in occasione dei due ricoveri presso la casa di cura S. Rita nei periodi 31.1-8.2.2003 e 16-21.6.2003.

Se così è, la paventata decadenza dalla costituzione della rendita vitalizia per impossibilità di fronteggiare il relativo onere finanziario non comporterebbe alcun pregiudizio imminente e irreparabile, ben potendo l'istante – nelle more dell'annunciato giudizio di merito da intraprendersi nei confronti del datore di lavoro onde conseguire il risarcimento dei danni derivanti dalla omissione contributiva – provvedere al mantenimento proprio e del relativo nucleo familiare mediante la retribuzione, senza che l'ulteriore svolgimento delle proprie mansioni ne comprometta significativamente le condizioni di salute.

L'acclarata mancanza del *periculum in mora* rende superfluo l'esame dell'ulteriore requisito del *fumus boni juris*, comportando di per sé il rigetto della domanda cautelare.



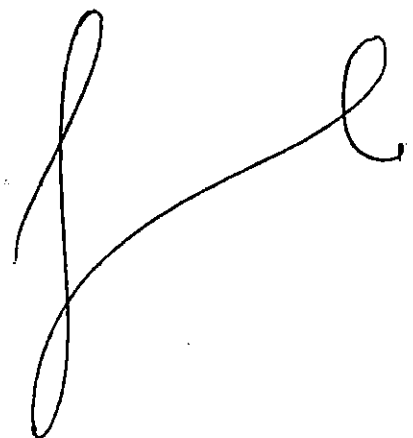
La natura della controversia e la qualità delle parti costituiscono
giusti motivi di compensazione delle spese di lite.

P.q.m.

visi gli artt. 700 c.p.c. e 669-*bis* e segg. c.p.c., rigetta il ricorso
cautelare; spese compensate; si comunichi.

Taranto, 7.10.2003.

Il giudice



Va Depositato in Cancelleria
Taranto, - 7 OTT. 2003

TRIBUNALE DI TARANTO – SEZIONE LAVORO

(Dott. De Napoli – udienza 30 settembre 2003)

Comparsa di costituzione in giudizio ex art. 700 cpc

* * *

per l' AMAT spa (P.IVA – 00146330733 - con sede in Taranto, Via C. Battisti n. 657) in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore sig. Enzo Manco, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Barberio presso il cui studio in Taranto, C.so Italia n.254, è elettivamente domiciliata, giusta procura a margine del presente atto;

contro

Guida Arnaldo (avv. Valeria Pellegrino)

FATTO

Con ricorso del 16.07.2003 (all.1), depositato il 18.07.2003 e notificato il 26.08.03 unitamente al pedissequo decreto di comparizione, il sig. Guida ha adito il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro per:

- 1) *Sentir dichiarare in via cautelare ed immediata, il diritto del ricorrente di vedersi corrispondere da AMAT spa le somme necessarie alla costituzione della rendita vitalizia reversibile ex art. 13 L. 1388/62, come quantificate dall'INPS;*
- 2) *per l'effetto ordinare ad AMAT spa, in persona del legale rappresentante p.t., di corrispondere la somma di euro 57.409,77, o la diversa somma che il G.d.L. riterrà opportuna, in favore del ricorrente entro la data del 30.09.2003.*
- 3) *In subordine, ordinare ad AMAT spa di versare direttamente all'INPS la somma di euro 57.409,77, come rateizzata dallo stesso ente di previdenza...*
- 4) *Comunque adottare tutte le più opportune misure di tutela in favore del ricorrente;*

ecc.

MANDATO

Nella mia qualità
Presidente del CdA e lega
rappresentante, deleg
l'avv. Roberto Barberio,
rappresentare e difende
la soc. Amat SpA n
presente giudizio, eventua
appello e fase c
esecuzione. Il tutto co
ogni opportuna facoltà, c
transigere e conciliar
comprese. Elezione c
domicilio nello studio de
medesimo al corso Itali
254, Taranto.

È autentica
Avvocato
Roberto Barberio

A fondamento della sua pretesa il ricorrente invoca il servizio a suo dire prestato nella soc. STAT a r.l. dalla data del 1.8.1964 per poi passare alle dipendenze dell'AMAT.

Assume di aver presentato domanda all'INPS di Taranto al fine di percepire pensione di anzianità, ma la stessa gli sarebbe stata negata in quanto non versati i contributi relativi al periodo dal 1.08.64 al 30.05.69.

Di tale situazione reputa evidentemente responsabile l'AMAT spa.

DIRITTO

Il ricorso ex adverso proposto ai sensi dell'art.700 cpc è palesemente inammissibile per l'insussistenza degli istituzionali presupposti.

La pretesa del Guida s'incentra sulla pretesa omissione di versamenti contributivi relativi al periodo 1.08.64 – 30.05.69.

Nell'indicato periodo il ricorrente prestava servizio alle dipendenze della STAT a r. l. (Società Tranvie ed Autobus di Taranto); pertanto, la situazione susseguente all'omissione oggetto della doglianza e che, ove sussistente, presenterebbe innegabili ed incontestabili riflessi negativi sul trattamento pensionistico dell'interessato, non potrebbe mai essere imputata all'Amat, ovvero ad un soggetto privo di rapporto di identità con la Stat.

Successivamente, il Guida passava alle dipendenze dell'Amat, la quale subentrava alla STAT nell'espletamento del servizio inerente il trasporto pubblico urbano.

Ciò avveniva a seguito della costituzione di un'azienda municipalizzata speciale, l'AMAT appunto, con successiva assegnazione della concessione del servizio trasporti pubblici urbani.

Il tutto in virtù di delibere del Consiglio Comunale di Taranto (la n.188 del 23.6.1969 – **all.1** e la n.3855 del 17.12.1969 – **all.2**) in cui si optava per la municipalizzazione del servizio *"nell'interesse della città... attesa anche la notevole e crescente esposizione finanziaria del Comune nei confronti della STAT..."*.

Le modalità di tale passaggio vanno individuate in base ad un'osservazione attenta e non possono essere definite dal ricorrente, in modo assolutamente aprioristico, attraverso espressioni quali "AMAT spa (già STAT Società Tranvie ed Autobus Coop. a r.l.)." con cui il Guida, azzardando un'insussistente ipotesi di immedesimazione soggettiva tra le due entità, "liquida" il problema.

Il tutto considerando evidentemente scontata una successione dell'Amat in tutti i rapporti della STAT.

In base alla pretesa accennata successione, il ricorrente dà per scontato che l'azienda resistente sia responsabile dell'asserito inadempimento contributivo del "predecessore", e dunque, chiede al Giudice del Lavoro che la stessa sia condannata a "*..corrispondere le somme necessarie alla costituzione della rendita vitalizia reversibile ex art.13 L.1338/62, come quantificate dall'INPS*".

L'avversa richiesta, basata sull'errato convincimento di cui si è detto, non pare poter sfociare in un provvedimento conforme alle previsioni di controparte.

Difatti, la problematica relativa al passaggio della concessione del servizio pubblico dalla STAT all'AMAT non si presta ad una soluzione tanto semplicistica ed aberrante.

L'interessato, infatti, avrebbe dovuto meglio mettere a fuoco le implicazioni giuridiche del subentro della resistente nell'attività del trasporto pubblico, al fine di valutare se le rivendicazioni attribuite alle pretese omissioni della STAT, potessero costituire tout court il veicolo per traslare la pretesa nei confronti della subentrante.

In buona sostanza il Guida avrebbe dovuto individuare l'effettivo rapporto intercorso tra le due aziende, nonché la normativa applicabile allo stesso.

L'AMAT, come si è detto, è un'azienda istituita dal Comune di Taranto al fine di attuare la municipalizzazione del servizio pubblico di trasporto urbano. Nasce dunque come azienda municipalizzata speciale la cui costituzione è avvenuta in base al **R.D. 15 ottobre 1925, n.2578**.

Precedentemente alla municipalizzazione del servizio, la STAT aveva provveduto all'espletamento dello stesso in un regime di concessione provvisoria

rinnovata di mese in mese (ved. delibera Giunta Municipale n.1991 del 24.06.1969 – **all.3**) e cessata a partire dal 30 giugno 1971 (ved. delibera Giunta Municipale n.1909 del 31.05.71 – **all.4**).

Successivamente al subentro dell'AMAT, la STAT veniva posta in liquidazione, stato in cui tuttora versa.

E' bene evidenziare che tra le due società non vi è stato alcun trasferimento d'azienda; difatti si è trattato esclusivamente di municipalizzazione del servizio (ved. delibere G. M. n.3855 12.12.69 – all.2; n.121 07.04.70 – **all.5**).

Dunque l'azienda speciale ha operato ex novo limitandosi all'acquisto di taluni beni della STAT, nonché all'assunzione del personale dipendente di quest'ultima, come espressione di mera volontà politica dell'Ente.

Il comune ha quindi cominciato ad esercitare in modo diretto ed in economia il servizio pubblico in questione, attribuendo ad una sua azienda di nuova istituzione la gestione dello stesso.

Conseguentemente l'azienda speciale ha istituito nuovi rapporti di lavoro.

Tale dato, assolutamente incontestabile, costituisce la diretta conseguenza del fatto che, nel caso che ci occupa, il comune non ha fatto uso della facoltà di riscatto di cui all'art.24 del R.D. 15.101925 n.2578 (legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province).

Anche perché il previo venir meno della concessione – come nel caso che ci occupa – non si concilia con l'ipotesi del riscatto in parola. Occorre pertanto ben distinguere i termini del problema.

Infatti, *“il Comune che assuma in proprio la gestione di pubblici servizi anteriormente affidati a terzi in regime di concessione, succede nel complesso dei rapporti aziendali facenti capo al concessionario – e quindi anche in quelli di lavoro che proseguono con detto ente senza soluzione di continuità e con salvezza dei diritti e delle posizioni acquisite dai lavoratori – soltanto nell'ipotesi (disciplinata dall'art.24 del r.d. n.2578 del 1925) di esercizio della facoltà di riscatto dei servizi stessi; mentre nella diversa ipotesi di inizio della gestione diretta all'atto della scadenza della concessione o della decadenza da*

essa (nella quale il Comune provvede a dotarsi ex novo di un'organizzazione autonoma, senza alcun collegamento con quella del cessato concessionario), l'art.221 del R.D. n.108 del 1904 gli impone soltanto, senza che ciò violi l'art.3 Cost., di preferire nelle eventuali assunzioni (che ove avvengano, sono costitutive di rapporti nuovi e diversi rispetto a quelli svoltisi alle dipendenze di detto concessionario) il personale già dipendente da quest'ultimo, senza escludere, peraltro, la facoltà discrezionale dell'amministrazione pubblica di valutarne le attitudini per l'inserimento nel servizio autonomamente organizzato. (Cass. Civ. sez. lavoro, 17.04.1990 n.3169 – conf. Cons. Stato sez. V 30.10.97 n.1211).

Nel caso di gestione di un servizio in economia e con organizzazione di tipo pubblicistico, non è poi configurabile l'esistenza di un complesso aziendale (il quale viene costituito ex novo in capo all'azienda municipale con l'atto costitutivo della stessa); da ciò si evince, con riferimento al caso in esame, l'inapplicabilità delle norme relative al trasferimento d'azienda (art. 2112 cc)

Ne consegue che legittimamente l'azienda speciale istituisce nuovi rapporti di lavoro con i lavoratori già addetti alla precedente gestione, senza l'obbligo di riconoscere loro l'anzianità pregressa. Né in senso contrario può essere invocata in via analogica la previsione (già citata) dell'art.24 del R.D. n.2578 del 1925, che soltanto in via di eccezione prevede la continuità dei rapporti di lavoro nell'ipotesi del riscatto da parte dell'ente locale del pubblico servizio oggetto di concessione. (Cass. Civ. sez. lavoro, 30.08.2000 n.11423).

La pretesa del ricorrente, basandosi sugli errati presupposti della successione dell'Amat in tutti i rapporti facenti capo alla Stat e sulla continuazione dell'originario rapporto di lavoro, non può quindi trovare accoglimento.

Infatti, stante la istituzione di nuovi rapporti di lavoro con i lavoratori già alle dipendenze della STAT, non risulta possibile imputare all'azienda resistente la situazione lamentata dal ricorrente e generata dall'omissione dei versamenti contributivi.

Alla stregua di quanto esposto, non essendo invocabile la normativa (art. 2112 cc e 24 R.D. n.2578/1925) concernente la successione nel rapporto si rivela non sussistere il requisito del fumus boni juris, anche per intervenuta prescrizione di tale fantomatico diritto.

* * *

Il provvedimento d'urgenza richiesto dal lavoratore ai sensi dell'art.700 cpc presuppone che ricorrano congiuntamente i requisiti del fumus di fondatezza della pretesa e del periculum in mora, pertanto l'inesistenza del primo comporta il rigetto del ricorso per mancanza dei presupposti.

Comunque, anche il secondo requisito risulta non sussistere, quanto meno con riferimento all'odierna resistente.

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice adito:

- 1) Rigettare il ricorso ex adverso proposto ai sensi dell'art.700 cpc perché inammissibile per l'insussistenza dei presupposti di legge e comunque infondato.
- 2) Vittoria di spese.

Taranto, li 30 settembre 2003

Avv. Roberto Barberio

Taranto, li 03 SET. 2003

Prot. n°: Pres./4224/03

Egr. Avv.to Barberio Roberto
Corso Italia, 254
74100 TARANTO

Oggetto: Conferimento incarico

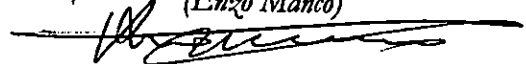
Con la presente, giusta poteri delegati allo scrivente dal C. D. A. dell'AMAT S.P.A. con deliberazione n°3 del 19/02/2001, Le conferisco l'incarico di assistere l'AMAT S.p.A. dinanzi al Tribunale di Taranto Sez. lavoro nel ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dal dipendente Guida Arnaldo, rappresentato e difeso dall'avv.to Giovanni Pellegrino.

Si evidenzia che l'udienza per la discussione è stata fissata per il giorno 30/09/2003.

A disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento sui termini della questione, Le porgo distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Enzo Manco)



Allegati:

Ricorso ex Art. 700 del dipendente Guida Arnaldo;

Cartella Personale del dipendente Guida Arnaldo in originale.

PA. 3/9/03


Taranto, li 03 SET. 2003

Prot. n°: Pres. / 4224/03

Egr. Avv.to Barberio Roberto
Corso Italia, 254
74100 TARANTO

Oggetto: Conferimento incarico.

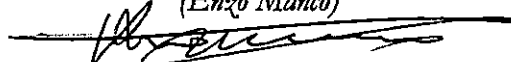
Con la presente, giusta poteri delegati allo scrivente dal C. D. A. dell'AMAT S.P.A. con deliberazione n°3 del 19/02/2001, Le conferisco l'incarico di assistere l'AMAT S.p.A. dinanzi al Tribunale di Taranto Sez. lavoro nel ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dal dipendente Guida Arnaldo, rappresentato e difeso dall'avv.to Giovanni Pellegrino.

Si evidenzia che l'udienza per la discussione è stata fissata per il giorno 30/09/2003.

A disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento sui termini della questione, Le porgo distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Enzo Manco)



Allegati:

Ricorso ex Art. 700 del dipendente Guida Arnaldo;

Cartella Personale del dipendente Guida Arnaldo in originale.

SI NOTIFICHI
entro il 26/8/2003

URGENTE NALE

GIOVANNI PELLEGRINO
STUDIO LEGALE ASSOCIATO
LECCE Via Augusto Imperatore n. 16 - 73100
Tel. 0832-256281 (4 linee) Fax 256273
ROMA Via Giustiniani n. 18 - 00186
Tel. 06/68808510-80 Fax 68213905

5040/03

TRIBUNALE DI TARANTO - SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

COPIA
URGENTE

Per il sig. Arnaldo Guida, nato a Taranto il 10.3.48 e residente in Lama (Ta), c.da dei Fiori n. 251 (CF GDU RLD 48C10 L049P), rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Pellegrino, in virtù di mandato a margine del presente atto, con domicilio eletto in Taranto, alla via Virgilio n. 150, presso lo studio dell'Avv. Cristina Lenoci;
contro A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Taranto, alla via Cesare Battisti n. 657;

FATTO

1. Il sig. Arnaldo Guida (nato il 10.3.1948) ha lavorato alle dipendenze di A.M.A.T., Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A. (già STAT, Società Tranvie ed Autobus Coop. a r.l.) dal 1.8.1964, con qualifica originariamente di apprendista carrozziere e in seguito (dal 1.6.69) di bigliettaio, (dal 1.5.88) capolinea e (dal 7.2.96) conducente di linea.

2. All'approssimarsi del termine per il conseguimento della pensione di anzianità il sig. Guida, con nota 25.5.01, ha chiesto ad AMAT un'attestazione del regolare assolvimento degli obblighi contributivi nel corso del rapporto, al fine di verificare il possesso dei requisiti di anzianità e contributivi necessari per conseguire il trattamento pensionistico.

Con nota 20.6.01 n. 2414, quindi, l'azienda datrice ha attestato il regolare assolvimento degli obblighi contributivi dal 1.8.1964 e per tutta la durata del rapporto in essere, dichiarando tra l'altro che "... Guida Arnaldo è stato assunto alle dipendenze della STAT (Società Tranvie ed Autobus Taranto).

Avv. Valeria Pellegrino
Via Virgilio 150
Taranto 70100

Vi conferisco mandato per essere rappresentato e difeso nella presente procedura nonché in quella di appello, di esecuzione e di opposizione con ogni facoltà di transigere, rinunciare agli atti, chiamare in causa terzi, riassumere giudizi, spiegare domande riconvenzionali, nominare e sostituire avvocati.

Previamente informato, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 675/96, Vi autorizzo, quale titolare del trattamento dei miei dati personali, ad utilizzare detti dati nel presente giudizio o per l'eventuale componimento bonario della presente lite, e comunicare gli stessi ai Vs. collaboratori, ed eventuali sostituti ed ai Vs. dipendenti ed a diffondere detti dati nei limiti pertinenti all'incarico a Voi conferito.

Ratifico sin da ora il Vs. operato ed eleggo domicilio presso il Vs. studio in Taranto alla via Virgilio n. 150

Avv. Arnaldo Guida

Autentica

Cristina Lenoci

Depositate in cancelleria

18 LUG. 2003

IL CANCELLIERE

16849
Cronologico
Importo atto E.
Taranto,
L'UFFICIALE 18.07.2003

come apprendista nel reparto carrozzeria dal 1° agosto 1964 al 30 giugno 1969. Per tutto il predetto periodo sono state regolarmente applicate le marche assicurative dovute per gli apprendisti ...".

3. Sulla base di tale attestazione, quindi, in data 23.8.2001 il sig. Guida ha inoltrato all'INPS di Taranto domanda di pensione di anzianità e, con nota 11.9.01 prot. n. 11270, ha rassegnato all'Azienda le proprie **dimissioni a decorrere dal 30.9.01**, accettate da AMAT con nota 11.9.01 n. 3648.

4. A distanza di alcuni mesi dalla cessazione del rapporto, a fronte della mancata corresponsione del trattamento pensionistico (che il sig. Guida ipotizzava essere ascrivibile a lungaggini burocratiche) il ricorrente ha assunto informazioni presso l'INPS, ove gli è stato verbalmente riferito che il trattamento pensionistico non poteva essergli corrisposto poiché risultavano omessi i versamenti contributivi dovuti dal 1.8.64 al 30.5.69. Dall'estratto conto assicurativo relativo alla posizione del sig. Guida, infatti, non risultava essere stato effettuato alcun versamento contributivo in tale periodo.

5. Il sig. Guida, quindi, ha più volte chiesto ai dirigenti aziendali di provvedere ad adottare ogni misura necessaria a consentirgli il conseguimento della pensione; ma tali richieste sono rimaste del tutto inevase.

6. Lo stesso, pertanto, in mancanza di alcuna fonte di reddito per sostenere sé e la sua famiglia (dopo aver utilizzato a tal fine le somme erogate dall'azienda a titolo di TFR alla cessazione del rapporto), si è visto costretto a domandare la riassunzione in servizio alle dipendenze dell'Azienda.

Con nota 5.7.02 n. 2547, AMAT S.p.A. ha comunicato al ricorrente la sua assunzione *"a far data dal 5.7.02, con riconoscimento della stessa posizione*

giuridica ed economica rivestita al momento dall'esonero dal servizio ...".

7. Nel frattempo, però, in data 9.9.2002, il sig. Guida ha inoltrato all'INPS domanda di costituzione della rendita vitalizia reversibile per i contributi omessi dall'azienda nel periodo dal 1.8.64 al 30.5.69, allegando i seguenti documenti *"mod. 01/M - sost. 2002; copia libretto di lavoro"*.

8. Con lettera 21.10.02, a mezzo del sottoscritto procuratore, inoltre, il sig. Guida ha espressamente invitato AMAT S.p.A. a provvedere alla immediata costituzione della rendita vitalizia reversibile in suo favore, in relazione ai contributi omessi, ai sensi dell'art. 13, comma 1, L. 12.8.1962 n. 1338; anche tale missiva, però, è rimasta del tutto priva di riscontro.

9. In data 26.6.04 l'INPS ha rilasciato al ricorrente certificazione da cui risulta l'accoglimento della sua domanda di costituzione della rendita vitalizia reversibile ex art. 13 L. n. 1338/62 e la quantificazione del complessivo onere in euro *"57.409,77 per 252 contributi settimanali"*, da versare in 60 rate di euro 1.030,55, con scadenza della prima rata di versamento al **30.9.2003**.

10.0. L'inadempienza contributiva dell'azienda, quindi, ha cagionato e cagiona al ricorrente gravissimi danni economici, biologici, morali, all'esistenza.

10.1. Il sig. Guida, infatti, pur avendo maturato i requisiti di anzianità per il pensionamento, è a tutt'oggi costretto, per assicurare il sostentamento proprio e della famiglia, a proseguire nello svolgimento della prestazione lavorativa, divenuta eccessivamente onerosa per il suo stato di salute (come risulta dalla allegata documentazione medica).

10.2. D'altra parte il ricorrente non è in grado di sostenere l'onere economico

derivante dal versamento delle somme quantificate dall'INPS per la costituzione della rendita vitalizia, anche per come rateizzate.

10.3. La retribuzione che il sig. Guida percepisce è appena sufficiente a far fronte ai bisogni quotidiani propri e della famiglia, risultando l'unico mezzo di sostentamento.

10.4. Sicchè il sig. Guida si trova esposto al rischio di non percepire alcuna fonte di reddito (dovendo peraltro assistere la moglie in cattive condizioni di salute) e di non poter assolvere compiutamente al versamento dell'onere di riscatto di euro 57.409,77 quantificato dall'INPS, anche per come rateizzato. Il sig. Guida, pertanto, ha legittimazione e interesse a proporre la presente domanda di tutela cautelare, alla luce dei seguenti motivi

FUMUS BONI IURIS

Certo deve ritenersi il diritto del sig. Guida di vedersi corrispondere da AMAT S.p.A. le somme necessarie per la costituzione della rendita ai sensi dell'art. 13 L. 12.8.1962 n. 1338, come quantificate dall'INPS con certificazione 26.6.03, per il periodo di omissione contributiva dal 1.8.64 al 30.5.69.

Ed infatti, rimaste del tutto prive di riscontro le richieste rivolte ad AMAT dal ricorrente al fine di ottenere da quest'ultima la costituzione della rendita ai sensi del 4° comma dell'art. 13 cit., il sig. Guida si è dovuto lui stesso onerare di proporre all'INPS domanda di costituzione della rendita, ai sensi del successivo 5° comma, che fa *"salvo il diritto al risarcimento del danno"*.

Tale richiesta, quindi, è stata accolta, risultando incontestato da AMAT (che con nota 20.6.01 n. 2414 ha pacificamente ammesso l'instaurazione del rapporto a far data dal 1.8.64) e ampiamente provato dalla documentazione fornita dal lavoratore all'INPS e oggi versata in atti (libretto di lavoro del

ricorrente, buste paga, prospetto TFR), che, nel periodo dal 1.8.64 al 30.5.69, il sig. Guida ha regolarmente prestato attività lavorativa.

L'incontestato svolgimento della prestazione lavorativa da parte del sig. Guida a far data dal 1.8.64 e la palese violazione dell'obbligo imposto all'azienda datrice AMAT S.p.A. (già STAT Coop. a .r.l.) di eseguire i versamenti contributivi dovuti per legge ai sensi dell'art. 2114 c.c. (e ormai prescritti) senz'altro attribuiscono al ricorrente il diritto di vedersi corrispondere, ex artt. 2116 c.c. e 13, comma 5, L. n. 1338/1962, le somme necessarie alla costituzione della rendita, come quantificate dall'INPS.

PERICULUM IN MORA

Certo il diritto del ricorrente di ottenere da AMAT S.p.A. a titolo risarcitorio le somme necessarie alla costituzione della rendita presso l'INPS (euro 57.409,77), altrettanto certo deve ritenersi il diritto dello stesso di vedersi corrispondere tali somme in via cautelare e urgente, atteso il danno grave e irreparabile che subirebbe nel tempo occorrente a celebrare, in via ordinaria, il giudizio volto a conseguire le stesse a titolo risarcitorio.

Ed infatti il sig. Guida non possiede le risorse economiche necessarie ad adempiere al versamento degli oneri quantificati dall'INPS, che ove non dovesse avvenire nei termini e con le modalità stabilite dallo stesso ente (con pagamento della prima rata di euro 1030,55 entro il 30.9.03), determinerebbe la decadenza dal beneficio cui è stato ammesso.

Lo stesso quindi si trova nell'impossibilità da un lato di ottenere la corresponsione del trattamento pensionistico, pur avendo raggiunto i limiti di anzianità richiesti dalle leggi vigenti in materia per il collocamento a riposo; dall'altro di proseguire l'attività lavorativa, a causa delle precarie condizioni di

salute. In altri termini il ricorrente è esposto all'alternativo rischio di compromettere irrimediabilmente il proprio stato di salute o di lasciare sé e la sua famiglia in condizioni di assoluta indigenza, con lesione dei diritti fondamentali garantiti dagli art. 2, 3, 32, 38 Cost.

Tutto quanto innanzi premesso, il sig. Arnaldo Guida, come in epigrafe rappresentato e difeso

CHIEDE

che l'on.le Giudice del Lavoro adito, previa gli adempimenti di legge, ritenuto il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*, voglia così provvedere:

- 1) dichiarare, in via cautelare ed immediata, il diritto del ricorrente, sig. Arnaldo Guida, di vedersi corrispondere da AMAT S.p.A. le somme necessarie alla costituzione della rendita vitalizia reversibile ex art. 13 L. 1338/62, come quantificate dall'INPS;
- 2) per l'effetto ordinare ad AMAT S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., di corrispondere la somma di euro 57.409,77, o la diversa somma che l'on.le GdL riterrà opportuna, in favore del ricorrente entro la data del 30.9.2003 (o la diversa data che sarà ritenuta di giustizia);
- 3) in subordine, ordinare ad AMAT S.p.A. di versare direttamente all'INPS la somma di euro 57.409,77, come rateizzata dallo stesso ente di previdenza in 60 rate di euro 1.033,55, entro i termini stabiliti dall'INPS;
- 4) comunque adottare tutte le più opportune misure di tutela in favore del ricorrente;
- 5) fissare il termine per l'instaurazione del giudizio di merito al fine di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di ottenere il risarcimento dei

danni derivanti dalla dedotta omissione contributiva ai sensi degli artt. 13 L. n. 1338/62 e 2116 c.c., con conseguente condanna al pagamento delle somme che risulteranno dovute a tal titolo nonché a titolo di risarcimento dei danni alla salute, biologici, morale e all'esistenza subiti dal ricorrente, salva ogni altra domanda e decisione di merito;

6) in via istruttoria -ove occorra- ammettere interrogatorio formale del legale rappresentante di AMAT S.p.A., nonché l'ascolto quali informatori dei sigg.ri:

- Cristofaro Augusta, circ. dei fiori, pal 251, Lama (Taranto);
- Guida Annunziata, circ. dei fiori, pal 251, Lama (Taranto);
- Flemma Bartolomeo, via Attenisio 8, Taranto;

sulle circostanze capitolate nella narrativa che precede;

- ammettere altresì prova contraria sulle circostanze che saranno dedotte da parte resistente;

- riserva l'integrazione della lista degli informatori nel termine prefiggendo che sin da ora si richiede, ove risulti necessario in conseguenza della difesa della resistente;

- assumere tutte le necessarie informazioni e produzioni presso gli Enti ed Uffici competenti;

- ordinare alla resistente l'esibizione dei libri paga e matricola e di ogni altro documento che risulti necessario o utile ai fini del decidere;

7) condannare AMAT S.p.A. al pagamento delle spese di lite con distrazione al sottoscritto procuratore anticipatario.

Si produce: nota del ricorrente 25.5.01; attestazione AMAT S.p.A. 20.6.01 n. 2414 con lettera di trasmissione 6.7.01; domanda di pensione di anzianità 23.8.01; nota AMAT 11.9.01 n. 3648 di accoglimento dimissioni; prospetto

TFR; istanza di riassunzione 20.5.02 del ricorrente; nota 5.7.02 n. 2547 di AMAT; lettera racc.ta a.r. 21.10.02 del ricorrente; libretto di lavoro del ricorrente; foglio matricolare STAT; foglio matricolare Esercito Italiano; modd. C/1 e C/2 del Centro per l'Impiego di Taranto; estratto conto assicurativo del ricorrente; domanda 9.9.02 all'INPS di costituzione di rendita vitalizia; modelli 01/M; buste paga del ricorrente; visura INPS del 26.6.03; documentazione medica del ricorrente.

Lecce-Taranto, 16.7.2003

Aw. Valeria Pellegrino



Il Giudice del lavoro

letto il ricorso che precede;

ritenuto che non ricorrono le condizioni di cui all'art. 669-*sexies* co. 2 c.p.c. per provvedere con decreto *inaudita altera parte*, in quanto la convocazione della controparte non potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento;

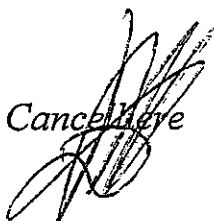
visto l'art. 669-*sexies* co. 1 c.p.c.;

o r d i n a

la comparizione delle parti innanzi a sé per il giorno 30/9/2003 alle ore 9,30 con il seguito; assegna al ricorrente termine sino a dieci giorni prima dell'udienza per la notificazione alla controparte del ricorso e del presente decreto.

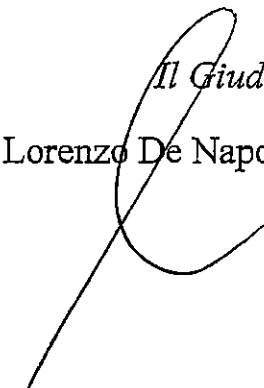
Taranto, 24/7/2003

Il Cancelliere



(dott. Lorenzo De Napoli)

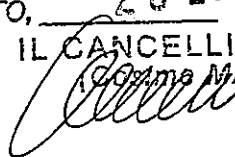
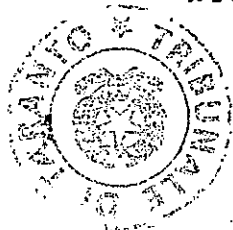
Il Giudice



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

TARANTO, 28 LUG. 2003

IL CANCELLIERE - C1
(Gemma MAURO)



RELAZIONE DI NOTIFICA: su istanza dell'avv. Valeria Pellegrino, nella qualità in atti, io sottoscritto Aiut. Uff. Giud. addetto all'U.U.N. della Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ho notificato copia conforme del suesteso atto all'A.MA.T. - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., sedente per la carica presso la sede dell'Azienda, in Taranto, alla via Cesare Battisti n.

657, quivi recandomi e consegnandola a mani di

el signor
Raffaele Semeraro
Zerbato 26 frons



SI NOTIFICHI
entro il _____

AMAT S.p.A. - TARANTO	
Prot. Attivo n°	11940
del	27 AGO. 2003
Presidente	☐
Vice Presidente	☐
Consigliere	☐
Direttore	☐
Dirigente Amministrativo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Area Contabilità e Bilancio	☐
Area Contr.-App.-Acq-Magazz.	☐
Area Informatica	☐
Area Movimento	☐
Area Personale	☒
Area Tecnica	☒
Ripartizione Contratti e Appalti	☐
Rip. P.R.-AA.GG.-Sinistri	☒
Ufficio Prodotti del Traffico	☐
Ufficio Ragioneria	☐
_____	☐
_____	☐

1/9

DATI RELATIVI ALL'ANNO SOLARE 2002

Se trattasi di 01/M-Sost. Integrativo
barrare la casella
(ved. n. 3 "Avvertenze" a tergo) ☐

QUADRO B

PROV. LAV.	QUAL. A	ASSICURAZIONI COPEPTE					COMPETENZE CORRENTI		ALTRE COMPETENZE		SETT.	N. GG. RETR.	
TA	1	X	DS	TBC	ALTRE	€	12739,000	€	1.012,000	25	150		
Mesi retribuiti nell'anno													
TUTTI		TUTTI CON ESCLUSIONE DI:					COD. CONT.	LIVELLO INQ.	DATA CESS.	TIPO RAPP.	TRASF. RAPP.	SETT. UTILI	R.D. 148/1931
		XXXXXX L A S O N D					160	158					NO

QUADRO C

RETRIBUZIONI PARTICOLARI									
TIPO	PERIODO DAL	AL	RETRIBUZIONE	N. SETT. RETR.	N. GG. RETR.	N. GG. UTILI	RETRIBUZIONE PENS.	N. GG. NON RETR.	
Xh	5.7.02	31.12.02	€ 14354,000		176		€ 11.111,000		
			€ .000				€ .000		
			€ .000				€ .000		
			€ .000				€ .000		

QUADRO D

SETT.	RETRIBUZIONI RIDOTTE	DIFF. RETR. DA ACCREDITARE PER C.I.G.	SETT. 2
	€ .000	€ .000	
DONAT. SANGUE L. 107/90			
SETT. 1	SETT. 2	SETT. 1	SETT. 2
MALATTIA		MATERNITÀ	
SETT. 1	SETT. 2	SETT. 1	SETT. 2
C.I.G.			

DATI RELATIVI ALL'ANNO SOLARE

Se trattasi di 01/M-Sost. Integrativo
barrare la casella
(ved. n. 3 "Avvertenze" a tergo) ☐

QUADRO B

PROV. LAV.	QUAL. A	ASSICURAZIONI COPEPTE					COMPETENZE CORRENTI		ALTRE COMPETENZE		SETT.	N. GG. RETR.	
		IVS	DS	TBC	ALTRE	€	.000	€	.000				
Mesi retribuiti nell'anno													
TUTTI		TUTTI CON ESCLUSIONE DI:					COD. CONT.	LIVELLO INQ.	DATA CESS.	TIPO RAPP.	TRASF. RAPP.	SETT. UTILI	R.D. 148/1931
		G F M A M G L A S O N D										NO	

QUADRO C

RETRIBUZIONI PARTICOLARI									
TIPO	PERIODO DAL	AL	RETRIBUZIONE	N. SETT. RETR.	N. GG. RETR.	N. GG. UTILI	RETRIBUZIONE PENS.	N. GG. NON RETR.	
			€ .000				€ .000		
			€ .000				€ .000		
			€ .000				€ .000		
			€ .000				€ .000		

QUADRO D

SETT.	RETRIBUZIONI RIDOTTE	DIFF. RETR. DA ACCREDITARE PER C.I.G.	SETT. 2
	€ .000	€ .000	
DONAT. SANGUE L. 107/90			
SETT. 1	SETT. 2	SETT. 1	SETT. 2
MALATTIA		MATERNITÀ	
SETT. 1	SETT. 2	SETT. 1	SETT. 2
C.I.G.			

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni infedeli od incomplete (art. 23 della Legge 4-4-1952, n. 218, art. 40 D.P.R. 27-4-1968, n. 488 e Legge 4-8-1978, n. 467), attesta sotto la propria responsabilità che i dati contenuti nel presente modulo sono veritieri e conformi alle registrazioni dei libri paga e matricola. Attesta, altresì, che sulle retribuzioni dichiarate:

- ☐ sono stati interamente versati i contributi IVS;
- ☐ non sono stati versati, ma sono comunque dovuti, i contributi IVS relativi ai seguenti periodi

IL PRESIDENTE

Enzo MANCO

Data, timbro e firma del titolare o del legale rappresentante

AVVERTENZE PER IL DATORE DI LAVORO

Si prega di leggere le seguenti avvertenze con la massima attenzione

Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare il Mod. 01/M-Sost. (dichiarazione sostitutiva della denuncia retributiva individuale) per i periodi per i quali non è ancora scaduto il termine per la presentazione della denuncia nominativa (Mod. 01/M). Pertanto, il Mod. 01/M-Sost. può riguardare un intero anno solare, una frazione di anno solare, ovvero entrambi.

1 - Mod. 01/M-Sost. per un intero anno solare

Valgono integralmente le istruzioni per la compilazione delle denunce annuali delle retribuzioni (Mod. 01/M).

Si fa presente che sul Mod. 01/M-Sost. non figurano, peraltro, alcune voci presenti invece sul Mod. 01/M, in quanto non interessano ai fini della pensione.

Le ultime due caselle del quadro «B» («R.D. n. 148/1931») interessano soltanto i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto e le caselle del quadro «C» denominate «N. GG. RETR.», «N. GG. UTIL.», «RETRIBUZIONE PENS.» e «N. GG. NON RETR.» riguardano esclusivamente i lavoratori iscritti ai Fondi speciali di previdenza.

2 - Mod. 01/M-Sost. per frazione di anno solare

Per la frazione dell'anno solare in corso alla data di presentazione della domanda di pensione, va tenuto presente che:

— la retribuzione da indicare nelle caselle «Competenze correnti» e «Altre competenze» è quella erogata al lavoratore antecedentemente alla decorrenza della pensione (la pensione decorre dal mese successivo al compimento dell'età pensionabile, ovvero dal mese successivo alla presentazione della domanda);

— nella casella «Mesi retribuiti nell'anno» vanno contrassegnati come esclusi i mesi non retribuiti antecedenti la decorrenza della pensione, nonché i mesi successivi alla decorrenza medesima;

— le altre informazioni richieste («QUAL. A.», «SETT.», «N. GG. RETR.» ecc.) sono quelle che si riferiscono alla retribuzione corrisposta al lavoratore e dichiarata con il presente modello.

3 - Mod. 01/M-Sost. integrativo

Per gli anni 1985/88 la compilazione del quadro «D» del modello 01/M (contenente le notizie relative agli eventi di malattia, maternità e C.I.G.) è stata facoltativa.

Qualora, pertanto, il datore di lavoro non abbia fornito, mediante i modelli 01/M a suo tempo presentati, le notizie relative agli eventi intervenuti, né vi abbia provveduto con i modelli previsti per le singole fattispecie, è tenuto a comunicarli, distintamente per ciascuno dei predetti anni 1985/88, in occasione della presentazione della domanda di pensione da parte del lavoratore.

A tal fine, il Mod. 01/M-Sost. dovrà essere compilato ad integrazione della denuncia già presentata, secondo le seguenti modalità:

- compilare per intero il quadro «A» (dati identificativi del datore di lavoro e del lavoratore), copiando esattamente i dati dai modelli 01/M già presentati per gli stessi anni;
- indicare l'anno solare nel quale gli eventi suddetti si sono verificati;
- specificare che trattasi di 01/M-Sost. integrativo, barrando l'apposita casella posta sopra il quadro «B»;
- compilare il quadro «D» con i dati che interessano.

Varigrafica Cappa - Colleferro (2.138.000) - 1/94

PRIMA DI COMPILARE IL PRESENTE MODULO LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE PER IL DATORE DI LAVORO



DICHIARAZIONE DI PERIODI ASSICURATIVI

QUADRO A

DATI IDENTIFICATIVI DEL DATORE DI LAVORO

DENOMINAZIONE AZIENDA	A. M. A. T. S. P. A. - TARANTO
MATRICOLA INPS AZIENDA	7800449608
INDIRIZZO	VIA OSSARE BATTISTI N° 657

DATI IDENTIFICATIVI DEL LAVORATORE

COGNOME DI NASCITA E NOME			
GUIDA ARNALDO			
SESSO	DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	PROV.
M	10.3.48	TARANTO	TA
CODICE INDIV INPS		CODICE FISCALE	
SUI AR2		GOURLD48C10L049P	

A. M. A. T.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

Taranto, 11

Prot. n.: .../1776/03

Al dipendente
Guida Arnaldo
e p.c. Al Responsabile
Area Movimento
SEDE

Oggetto: visite mediche di revisione ex DM 88/99

Si comunica che la visita di revisione ex D.M. n° 88/99 è temporaneamente rinviata.

L'Azienda, infatti, sta concordando con l'ASL TA/1 i tempi e le modalità di avvio delle stesse.

Sarà ns. cura, pertanto, comunicarLe preventivamente la data della nuova programmazione.

Distinti saluti

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Taranto, li **28 MAR. 2003**

Prot. n.: .../1525/63

RACCOMANDATA A.R.

All'agente
Guida Arnaldo
Ai Responsabili
Area Esercizio
Area Personale
SEDE

OGGETTO: Visite di revisione ex D.M. n° 88/99 (comunicato n° 24 del 17/03/2003)

Si comunica che il giorno 7 aprile 2003, alle ore 8:30, a digiuno e senza aver fumato, munito di documento di riconoscimento e della presente, Lei dovrà presentarsi presso la Struttura Compartimentale delle F.S. di Bari, sita in Piazza Aldo Moro n. 29, per essere sottoposta alle visite di revisione di cui all'art. 3, comma 4 dell'Allegato A) al D.M. n° 88/99, onde accertare il possesso dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali occorrenti per disimpegnare le mansioni di guida di mezzi pubblici.

Considerato che Lei è stata di recente sottoposta ad accertamenti medici in materia di sorveglianza sanitaria, è inviata a presentare ai sanitari delle F.S i relativi referti che le sono stati consegnati in copia dal medico aziendale competente.

Per la giornata in esame le sarà rimborsato il costo del biglietto ferroviario A/R di 2^a classe.

Distinti saluti

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Matichcchia)

Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro _____

11753819353 1

Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di TARANTO

Destinatario Officina Arnaldo

Via Griconvallazione dei Fiori 251 / al. 1

C.A.P. 74020 Località Lama

Enrico Lupo
Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

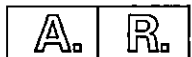
Firma dell'incaricato alla distribuzione



Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

- Inviati multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata

Posteitaliane



Avviso di ricevimento
Mod. 23-I/O Cod. W8401E



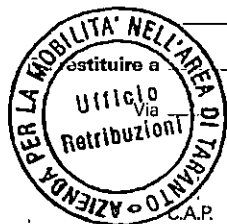
A.M.A.T.

AZIENDA PER LA MOBILITA'

NELL'AREA DI TARANTO

Via C. Battisti, 657

74100 T A R A N T O



Località

Provincia

Taranto 26 MAR. 2003

Corrispondenza interna prot.n. 306/AP

All'agente
Sig. GUIDA Arnaldo

e, p.c. Dirigente Tecnico
Responsabile Area Movimento
Responsabile Area Personale

OGGETTO: visita periodica

Si comunica che, a seguito della visita, cui è stata sottoposta dal medico aziendale competente, Dott. Salvatore POTI, Lei è risultato idoneo, come da giudizio medico allegato, all'espletamento delle mansioni relative al profilo professionale posseduto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni MATICHECCHIA)

Dott. Salvatore Poti
Medico Chirurgo
Spec. Medicina del Lavoro
Via Capuano, 8 Taranto
Tel. 339/8144682

Taranto, lì 26-02-03

Al Sig. Presidente AMAT
Al Sig. Direttore
Al Responsabile Unità Personale
Al R.S.P.P.R.

OGGETTO : D.Lvo 626/94 Sorveglianza sanitaria – Giudizio d'idoneità.

Dipendente BUINA ARNALDO

Nato il 10-03-48

Mansione OP. ESERCIZIO

✓ Idoneo Si

Non idoneo _____

Idoneo con prescrizione/Limitazione _____

Prescrizione/limitazione _____

Annotazioni _____

Periodicità visita medica biennale

(Dott. Salvatore Poti)



Taranto, li 04/03/2003

Corrispondenza interna prot. n° 209/AS

RACCOMANDATA A.R.

Al Dipendente
GUIDA Arnaldo
e p.c. Area Esercizio

S E D E

Oggetto: Scadenza patente di guida. Sollecito rinnovo

Da una verifica effettuata da parte degli addetti dell'Ufficio Personale e Retribuzioni, è emerso che il giorno 21/04/03 scadrà la patente di guida di tipo "D" in suo possesso.

All'uopo è invitata ad attivarsi tempestivamente per il relativo rinnovo presso le Autorità competenti, avendo cura di presentare all'Ufficio Personale la copia del foglio di rinnovo.

In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione prima della scadenza, poiché è impedito lo svolgimento delle mansioni di guida, Lei sarà collocata in aspettativa senza retribuzione, ex art. 24 del Regolamento All. A) al R.D. n° 148/1931.

In alternativa, su richiesta personale, Lei potrà essere collocata in ferie.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Vatichecchia)

☒ **A.R.** avviso di ricevimento
o di riscossione

☐ Vaglia ☐ Raccomandata

☐ Assicurata

11453819263 2

Numero

Euro

TARANTO

Data di spedizione

Dall'ufficio postale di

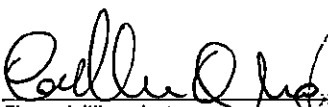
A cura del mittente

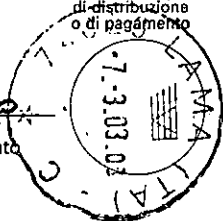
Destinatario

Guida Arnaldo
via
Circolo Vallaziano dei Fiori 251 fabbr. H. 74020 LAMA

Bollo dell'ufficio postale
di distribuzione
o di pagamento


Data e firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)


Firma dell'incaricato
della distribuzione o del pagamento



A.R.

avviso di ricevimento
o di riscossione

mod. 23-1 Cod. 8401

AZIENDA PER LA MOBILITA'

Da restituire a

NELL'AREA DI TARANTO

Via C.-Battisti, 657

74100 T A R A N T O



Località

Provincia

Taranto, li 18 FEB. 2003

Corrispondenza esterna prot. n° 175/AF

RACCOMANDATO A.R.

AI DIPENDENTI

BUCCOLIERI Raffaele	CAPUTO Raffaele
DE GREGORIO Giuseppe	CRISTALLO Paolo
CUTINO Giuseppe	D'ALO' Angelo
D'ALO' Francesco	ZICARI Giuseppe
DE PACE Francesco	FAVALE Antonio
IORE Pietro	FORNARO Vincenzo
FRANCO Giovanni	GIUNGATO Cosimo
GRECO Giuseppe	GUIDA Arnaldo
LATERZA Domenico	LIUZZI Vincenzo
MALDARIZZI Francesco	MANTRONE Giuseppe
MINGOLLA Vincenzo	MONACELLI Antonio
NEGLIA Domenico	PACIFICO Francesco
PALANTONE Alfredo	PALMIERI Vincenzo
PASANISI Giuseppe	PAURINI Gregorio
RENO' Angelo	ROCHIRA Giuseppe
SALAMINO Antonio	SMIRAGLIA Giovanni

e p.c. AREA ESERCIZIO
S E D E

Oggetto: Presentazione copia patente e foglio di abilitazione.

Il 15 febbraio u.s. è scaduto il termine previsto dal comunicato n. 8 del 30/01/03 di presentare presso l'Ufficio Personale e Retribuzione la copia dei documenti in oggetto.

Da una verifica, risulta che alla data odierna Lei non ha ancora presentato la documentazione richiesta.

Pertanto, è invitata ad adempiere con tempestiva sollecitudine, entro e non oltre 5 giorni dalla data della ricezione della presente.

In considerazione della importanza e della delicatezza che l'adempimento richiede, si comunica che in caso di persistenza dell'adempimento, l'azienda sarà costretta al collocamento in aspettativa senza retribuzione, ex art. 24 del Regolamento All. A) al R.D. n° 148/1931, a decorrere dal 1° marzo 2003.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Matichedda)

Posteitaliane

AFFRANCATURA
PAGATA

A.R.

mod. 23-I Cod. 8401

avviso di ricevimento
o di riscossione



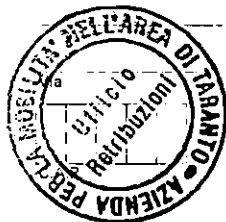
A.M.A.T.

Da restituire a

**AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO**

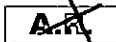
Via C. Battisti, 657

74100 T A R A N T O



Località

Provincia



avviso di ricevimento
o di riscossione



Vaglia



Raccomandata



Assicurata

11753811238 1

Numero

Euro

Taranto

Data di spedizione

Dall'ufficio postale di

A cura del mittente

Destinatario

LUISA ARNALDO

Via

CIRCONVALLAZIONE DEI FIORI 251 - LAMA

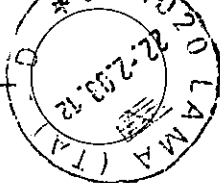
Enrico Aguti
X 22-2-2003

Data e firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

[Signature]

Firma dell'incaricato
della distribuzione o del pagamento

Bollo dell'ufficio postale
di distribuzione
o di pagamento



A.M.A.T.

Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto **S.p.A.**

Area Personale

Corrisp interna 2547/2002

Taranto, li **5 LUG. 2002**

All'agente
Guida Arnaldo
S e d e

e.p.c. Dirigente Amministrativo
Area Personale
Area Movimento
S e d e

Oggetto: assunzione in servizio

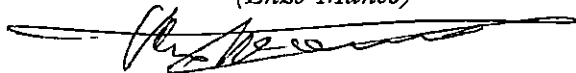
Si comunica che, con delibera n° 55/2002 il Consiglio di Amministrazione ha accolto al sua istanza di riassunzione in servizio presentata in data 20/05/2002 prot. n° 5617.

Ha deliberato di riassumerLa in servizio a far data dal 05/07/2002, con riconoscimento della stessa posizione giuridica ed economica rivestita al momento dell'esonero dal servizio e con applicazione degli accordi aziendali previgenti alla disdetta operata con deliberazione n° 45/1997, senza nulla riconoscere, invece, ad alcun titolo, per il periodo in cui non ha prestato servizio per effetto di domanda di collocamento in quiescenza presentata dalla S.V. in data 11/09/2001 prot. 11270.

Distinti saluti



IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



DATI RELATIVI ALL'ANNO SOLARE

2002

Se trattasi di 01/M-Sost. integrativo
barrare la casella
(ved. n. 3 "Avvertenze" a tergo)



QUADRO B

PROV. LAV.	QUAL. A	ASSICURAZIONI COPERTE			COMPETENZE CORRENTI	ALTRE COMPETENZE		SETT.	N. GG. RETR.
PA	1	X	DS	TBC	ALTRE	€ 6.175,000	€ 69,000	12	12
MESI RETRIBUITI NELL'ANNO		COD. CONT.	LIVELLO INQ.	DATA CESS.	TIPO RAPP.	TRASF. RAPP.	SETT. UTILI	R.D. 148/1931	
TUTTI		TUTTI CON ESCLUSIONE DI:	160	158				NO	

QUADRO C

RETRIBUZIONI PARTICOLARI								
TIPO	PERIODO DAL	AL	RETRIBUZIONE	N. SETT. RETR.	N. GG. RETR.	N. GG. UTILI	RETRIBUZIONE PENS	N. GG. NON RETR.
Xh	5.7.02	31.12.02	€ 6.244,000				€ 4.812,000	
			€ .000				€ .000	
			€ .000				€ .000	
			€ .000				€ .000	

QUADRO D

SETT.	RETRIBUZIONI RIDOTTE	DIFF. RETR. DA ACCREDITARE PER C.I.G.	SETT. 2
	€ .000	€ .000	
DONAT. SANGUE L. 107/90			
MALATTIA L. 88/87			
SETT. 1	SETT. 2	SETT. 1	SETT. 2
C.I.G.			

DATI RELATIVI ALL'ANNO SOLARE

Se trattasi di 01/M-Sost. integrativo
barrare la casella
(ved. n. 3 "Avvertenze" a tergo)



QUADRO B

PROV. LAV.	QUAL. A	ASSICURAZIONI COPERTE			COMPETENZE CORRENTI	ALTRE COMPETENZE		SETT.	N. GG. RETR.
		IVS	DS	TBC	ALTRE	€ .000	€ .000		
MESI RETRIBUITI NELL'ANNO		COD. CONT.	LIVELLO INQ.	DATA CESS.	TIPO RAPP.	TRASF. RAPP.	SETT. UTILI	R.D. 148/1931	
TUTTI		TUTTI CON ESCLUSIONE DI:						NO	

QUADRO C

RETRIBUZIONI PARTICOLARI								
TIPO	PERIODO DAL	AL	RETRIBUZIONE	N. SETT. RETR.	N. GG. RETR.	N. GG. UTILI	RETRIBUZIONE PENS	N. GG. NON RETR.
			€ .000				€ .000	
			€ .000				€ .000	
			€ .000				€ .000	
			€ .000				€ .000	

QUADRO D

SETT.	RETRIBUZIONI RIDOTTE	DIFF. RETR. DA ACCREDITARE PER C.I.G.	SETT. 2
	€ .000	€ .000	
DONAT. SANGUE L. 107/90			
MALATTIA L. 88/87			
SETT. 1	SETT. 2	SETT. 1	SETT. 2
C.I.G.			

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni infedeli od incomplete (art. 23 della Legge 4-4-1952, n. 218, art. 40 D.P.R. 27-4-1968, n. 488 e Legge 4-8-1978, n. 467), attesta sotto la propria responsabilità che i dati contenuti nel presente modulo sono veritieri e conformi alle registrazioni dei libri paga e matricola. Attesta, altresì, che sulle retribuzioni dichiarate:

☒ sono stati interamente versati i contributi IVS;

☐ non sono stati versati, ma sono comunque dovuti, i contributi IVS relativi ai seguenti periodi

21 FEB. 2003


Data, timbro e firma del titolare o del legale rappresentante

AVVERTENZE PER IL DATORE DI LAVORO

Si prega di leggere le seguenti avvertenze con la massima attenzione

Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare il Mod. 01/M-Sost. (dichiarazione sostitutiva della denuncia retributiva individuale) per i periodi per i quali non è ancora scaduto il termine per la presentazione della denuncia nominativa (Mod. 01/M). Pertanto, il Mod. 01/M-Sost. può riguardare un intero anno solare, una frazione di anno solare, ovvero entrambi.

1 - Mod. 01/M-Sost. per un intero anno solare

Valgono integralmente le istruzioni per la compilazione delle denunce annuali delle retribuzioni (Mod. 01/M).

Si fa presente che sul Mod. 01/M-Sost. non figurano, peraltro, alcune voci presenti invece sul Mod. 01/M, in quanto non interessano ai fini della pensione.

Le ultime due caselle del quadro «B» («R.D. n. 148/1931») interessano **soltanto** i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto e le caselle del quadro «C» denominate «N. GG. RETR.», «N. GG. UTIL.», «RETRIBUZIONE PENS.» e «N. GG. NON RETR.» riguardano **esclusivamente** i lavoratori iscritti ai Fondi speciali di previdenza.

2 - Mod. 01/M-Sost. per frazione di anno solare

Per la frazione dell'anno solare in corso alla data di presentazione della domanda di pensione, va tenuto presente che:

— la retribuzione da indicare nelle caselle «Competenze correnti» e «Altre competenze» è quella erogata al lavoratore antecedentemente alla decorrenza della pensione (la pensione decorre dal mese successivo al compimento dell'età pensionabile ovvero dal mese successivo alla presentazione della domanda);

— nella casella «Mesi retribuiti nell'anno» vanno contrassegnati come esclusi i mesi non retribuiti antecedenti la decorrenza della pensione, nonché i mesi successivi alla decorrenza medesima;

— le altre informazioni richieste («QUAL. A.», «SETT.», «N. GG. RETR.» ecc.) sono quelle che si riferiscono alla retribuzione corrisposta al lavoratore e dichiarata con il presente modello.

3 - Mod. 01/M-Sost. Integrativo

Per gli anni 1985/88 la compilazione del quadro «D» del modello 01/M (contenente le notizie relative agli eventi di malattia, maternità e C.I.G.) è stata facoltativa.

Qualora, pertanto, il datore di lavoro non abbia fornito, mediante i modelli 01/M a suo tempo presentati, le notizie relative agli eventi intervenuti, né vi abbia provveduto con i modelli previsti per le singole fattispecie, è tenuto a comunicarli, distintamente per ciascuno dei predetti anni 1985/88, in occasione della presentazione della domanda di pensione da parte del lavoratore.

A tal fine, il Mod. 01/M-Sost. dovrà essere compilato ad integrazione della denuncia già presentata, secondo le seguenti modalità:

- compilare per intero il quadro «A» (dati identificativi del datore di lavoro e del lavoratore), copiando esattamente i dati dai modelli 01/M già presentati per gli stessi anni;
- indicare l'anno solare nel quale gli eventi suddetti si sono verificati;
- specificare che trattasi di 01/M-Sost. integrativo, barrando l'apposita casella posta sopra il quadro «B»;
- compilare il quadro «D» con i dati che interessano.

Verigrafica Cappa - Colfaiello (2138.000) - 1/84

PRIMA DI COMPILARE IL PRESENTE MODULO LEGGERE ATTENTAMENTE LE «AVVERTENZE PER IL DATORE DI LAVORO»



Mod. 01/M - Sost.

DICHIARAZIONE DI PERIODI ASSICURATIVI

QUADRO A

DATI IDENTIFICATIVI DEL DATORE DI LAVORO			
DENOMINAZIONE AZIENDA A. M. A. T. S. P. A. - TARANTO			
MATRICOLA INPS AZIENDA 7800HH9608			
INDIRIZZO Via CASSARE BATTISTI, 657			
DATI IDENTIFICATIVI DEL LAVORATORE			
COGNOME DI NASCITA E NOME CUIDA ARNALDO			
SESSO M	DATA DI NASCITA 10.08.48	COMUNE DI NASCITA TARANTO	PROV. TA
CODICE INDIV. INPS 84587839		CODICE FISCALE 600810480101089P	

A. M. A. T.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

03-03-03
[Handwritten signature]



Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto S.p.A.

Codice Fiscale, Partita IVA e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto: 00146330733

Prot. Pr/.....

2524/02

Taranto, li

05 LUG. 2002

Spett/le
Centro Territoriale per
l'Impiego di Taranto
Via Salento, 3
74100 TARANTO

PROVINCIA DI TARANTO CENTRO TERRITORIALE PER L'IMPIEGO di TARANTO
- 5 LUG. 2002
PER RICEVUTA

OGGETTO : Comunicazione

In allegato si trasmette n° 1 comunicazione per l'assunzione di altrettanto lavoratore con contratto a tempo indeterminato.

A corredo delle suddetta comunicazione si allega, altresì, la seguente documentazione:

n° 1 mod. C/Ass

n° 1 mod. C/1

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

A



- 5 LUG. 2007

Alla sezione circoscrizionale per l'impiego (SCI) di TARANTOComunicazione di assunzione effettuata in data 05-07-2007

RICEVUTO

DATORE DI LAVORO A.M.A.T. S.p.A.

codice istat (Ateco 91)

☐

C.F.

06146330733sede legale in TARANTO via C. BATTISTI 657tel. 099/7356111 fax. 099/7794247 luogo di svolgimento del lavoro TARANTOvia C. BATTISTI 657 tel. C.S. fax. C.S.

LAVORATORE

cognome GUIDA nome ARNALDOC.F. G D U R L D H 8 C 1 0 L 0 H 9 P sesso ☒ M ☐ Fnato a TARANTO il 10-03-48 residente in LAMAvia CIRCONVALLAZIONE DEI FIORI 251 cittadinanza ITALIANAtitolo di studio LIC. MEDIA iscritto nelle liste di collocamentoo di mobilità della SCI di TARANTO dal 12-06-2002iscritto nel libro di matricola al numero d'ordine (1) 1338

Tipologia contrattuale

tempo indeterminato ☒ tempo determinato ☐ durataapprendistato (2) ☐ contratto formaz. lavoro (2) ☐ lav. domicilio (2) ☐tempo parziale ☐

orario medio settimanale (3)

Qualifica di assunzione Operatore di esercizio CCNL applicato 27-11-2000 livello 158ovvero trattamento economico normativo convenuto (4) ☐

Per la richiesta di agevolazioni previste per l'assunzione va compilato, tranne che per i contratti di apprendistato e di formazione lavoro, il modello C/ASS/AG.

(1) In caso di assunzione di apprendisti da parte di imprese artigiane, la comunicazione alla SCI del numero d'ordine di iscrizione nel libro di matricola, sarà effettuata nel medesimo giorno di effettiva adibizione al lavoro dell'apprendista (v. art. 9 D.P.R. 30.12.1956 n. 1668);

(2) Riempire il relativo quadro sul retro;

(3) L'orario medio settimanale si ottiene dividendo l'orario annuale per 52;

(4) La casella va barrata solo se il datore di lavoro non applica il CCNL in tal caso va riempito il quadro D sul retro, salvo che l'assunzione riguardi un dirigente.

A) Apprendistato

autorizzazione ispettorato del lavoro di del
visita medica del (5) titolo di studio
durata del rapporto

B) Contratto di formazione e lavoro

- ☐ tipo a 1 (professionalità intermedie) durata mesi
☐ tipo a 2 (professionalità elevate) durata mesi
☐ tipo b (inserimento professionale) durata mesi
livello di inquadramento: iniziale finale

autorizzazione Ministero del Lavoro n. del
approvazione Commissione regionale per l'impiego n. del
accordo collettivo o progetto tipo di riferimento
dichiarazione di conformità del

- ☐ Nei 24 mesi precedenti sono stati trasformati a tempo indeterminato non meno del 60% dei cfl venuti a scadenza nel medesimo periodo.
☐ Si dichiara altresì, che non vi sono sospensioni dal lavoro in atto, né, nei 12 mesi precedenti, sono avvenute riduzioni di personale con la medesima qualifica.

C) Lavoro a domicilio

iscrizione registro committenti n. del
tipo di lavorazione tariffa applicata

D) Trattamento economico e normativo convenuto

retribuzione mensile ore di lavoro settimanale n. ore
ferie retribuite n. giorni preavviso di licenziamento n. giorni

E) Computabilità ai fini della riserva a favore delle fasce deboli (art. 25 lg. 23.7.1991 n. 223 e successive modificazioni).

☐ SI ☐ NO motivi

Allegati ☐ ☒ attestato di disoccupazione (mod. C/1)

☐ copia permesso di soggiorno

☐ altro

data 05-07-2002

timbro e firma

(5) In caso di assunzione di apprendisti da parte di imprese artigiane, gli estremi della visita medica saranno comunicati alla SCI nel medesimo giorno di effettiva adibizione al lavoro dell'apprendista.

Taranto, li 12-06-2002

Mod. C/1

CF: GDURLD48C10L049P

1. Dati anagrafici lavoratore -----
cognome e nome ...: GUIDA ARNALDO
data di nascita ..: 10-03-1948 sesso M
cittadinanza: ITA ITALIANA
comune di nascita: L049 TARANTO (TA)
comune residenza : L049 TARANTO (TA)
indirizzo resid...: CIRCONVALLAZIONE DEI FIORI 251/N 74020
comune domicilio : L049 TARANTO (TA)
indirizzo domic...: CIRCONVALLAZIONE DEI FIORI 251/N 74020
assolto obbl.scolastico? soggetto obbl.formativo? N

7. Iscrizione -----
numero personale : 0
flag e classe: I ISCRITTO ORDINARIO 1A DISOCC. CON ESP
Dlgs 181: A21 DISOCCUPATO

8. Qualifiche -----
cod: 742201 AUTISTA grado 13 QUALIFICATO

§. Liste -----

L'appartenenza alle eventuali liste si riferisce alla data della stampa del modello

data C/4	num.	tipo anzian.	revisioni periodiche
12-06-2002	7088	O1 12-06-2002 /	1006.0
12-06-2002	41711	I1 12-06-2002 /	0.0

NON SI EFFETTUA PIU' ALCUNA REVISIONE DEL MOD. C/1

- I lavoratori avviati con un contratto non superiore alle 20 ore settimanali possono chiedere l'iscrizione alle liste di Collocamento.

IL RESPONSABILE DEL C.T.I.
(DOTT. SAVERIO CREAZZO)

LEGENDA CODICI COLONNA "TIPO"

O1: Iscrizione al collocamento ordinario; A1: Iscrizione al collocamento agricolo; R1: Iscrizione liste ex art. 16 - l. 56/87; I1: Presentazione autocertificazione ex D. Lgs. 181/00.
N.B.: L'anzianità d'iscrizione al collocamento è quella indicata in corrispondenza dell'ultimo movimento "O1".



Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto S.p.A.

Codice Fiscale, Partita IVA e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto: 00146330733

Taranto **05 LUG. 2002**

Prot. Pr/... 2529/02

I.N.A.I.L. ARRIVATA IL
05.LUG 2002 10 :02 74100
SEDE PROVINCIALE DI TARANTO

Spett.le I.NAIL
Ufficio datori di lavoro
Via Salinella zona Bestat
TARANTO

OGGETTO: Denuncia nominativa degli assicurati ex D. Leg.vo n° 38/2000

Si invia, in allegato alla presente nota, modello di denuncia di inizio del rapporto di lavoro del nominativo sotto indicato, con decorrenza 05 luglio 2002.

Con l'occasione si porgono distinti saluti

Guida Arnaldo

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

0046330733

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI - D.Lgs. n° 38/2000

Posizione Assicurativa Ditta

71021230

C.C.

20

COD. FISC. LAVORATORE

G D U R L D h 8 C 1 0 L 0 h 9 P

DATA INIZIO RISCHIO

05/07/2002

DATA FINE RISCHIO

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

DATA DI PRESENTAZIONE/SPEDIZIONE
(riservata INAIL)

05/07/2002

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA



SEDE PROVINCIALE DI TIRANA

05.06.2002 10:02

IN F.A.I. APPROVATA IL



Azienda per la *M*obilità nell'*A*rea di *T*aranto S.p.A.

Codice Fiscale, Partita IVA e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto: 00146330733

Prot. Pr/ 25.25/02

Oggetto : Comunicazione

Taranto, li 05 LUG. 2002

Spett/le
I.N.P.S.
Ufficio Riscossione Contributi
Sede Provinciale
Via Lucania
74100 Taranto

Per gli adempimenti di competenza di codesto Spett/le Istituto, si comunica che questa Azienda, ha assunto a tempo indeterminato e con la qualifica di Operatore d'esercizio con parametro retributivo 158, il sottoelencato lavoratore.

Si fa, altresì, presente che della suddetta assunzione è stata effettuata la prevista comunicazione al Centro di Coordinamento di Taranto.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

Cognome Nome	Luogo Data di nascita	Codice Fiscale	Qualifica
GUIDA Arnaldo	Taranto 10/03/1948	GDURLD48C10LO49P	Operatore d'Esercizio

